

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	70
Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. Nuovo testo C. 1835 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	55
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	57

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026. Atto n. 167 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Atto n. 161 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	64
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale. Atto n. 160 (Rilievi alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	69

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

C. 1946 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, fa presente preliminarmente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, segnalando che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di una relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Fa presente, inoltre, che gli emendamenti di iniziativa governativa approvati nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono corredati di relazione tecnica e che il Governo ha depositato una nota tecnica presso la Commissione Bilancio del Senato.

Nel rinviare, quindi, per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà esclusivamente sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili di carattere finanziario.

Con riferimento ai commi da 1 a 5 dell'articolo 1, rileva preliminarmente che

le disposizioni in esame consentono alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito determinate riduzioni del volume d'affari o della produzione rispetto all'anno precedente, di avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, stipulati con banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito.

Evidenzia che il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è conseguentemente modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private.

In proposito, prende atto che la relazione tecnica esclude aggravati a carico della finanza pubblica in quanto i regimi di aiuto nell'ambito dei quali sono state originariamente rilasciate le garanzie oggetto di differimento saranno utilizzati nei limiti delle risorse già stanziati e senza ulteriori oneri a carico dei soggetti garanti. Al riguardo, ritiene comunque che sarebbe utile acquisire elementi volti a stimare gli effetti della proroga delle garanzie rispetto alle risorse disponibili.

Ricorda, inoltre, che il comma 5 destina, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva, nonché a imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu.

In proposito, nel rilevare che le disposizioni si configurano come nuove finalizzazioni nell'ambito di risorse già stanziati a legislazione vigente, ritiene necessario che il Governo confermi la disponibilità utilizzata delle risorse, segnalando come, in ogni caso, andrebbe esplicitata l'annualità di riferimento della nuova finalizzazione.

Per quanto concerne l'articolo 1, comma 2-*bis*, rileva preliminarmente che le dispo-

sizioni in esame modificano l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 prevedendo che l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) possa concedere la garanzia anche alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge n. 1766 del 1927, oggi disciplinate dalla legge n. 168 del 2017 recante norme in materia di domini collettivi. Ciò premesso, reputa opportuno che siano fornite informazioni in merito alle risorse disponibili allocate sul bilancio ISMEA, soggetto che non risulta incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, al fine di poter verificare se l'estensione della fattispecie in commento alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge n. 1766 del 1927 comporti effetti assorbibili nell'ambito delle predette risorse o se viceversa richieda lo stanziamento di risorse aggiuntive. In questo quadro, segnala che, ai fini della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica di un eventuale stanziamento aggiuntivo, dovrebbe essere esplicitata la natura delle garanzie in questione. Ricorda che, fermi restando gli effetti in termini di saldo netto da finanziare, nel caso di garanzie non standardizzate, poiché l'impatto connesso alle eventuali escussioni non è prevedibile nell'*an*, nel *quantum* e nel *quando*, non si procede all'iscrizione di effetti né sul fabbisogno e né sull'indebitamento netto, viceversa, in caso di garanzie standardizzate, poiché tale impatto può essere stimato *ex ante*, i relativi effetti vengono iscritti sull'indebitamento netto.

In relazione all'articolo 1, comma 4-*bis*, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per ciascuno dei tre settori di seguito indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio-lungo termine contratti dalle relative organizzazioni di produttori e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, del settore agru-

micolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4-*quater* dell'articolo 1 prevede agli oneri derivanti dal predetto comma 4-*bis*, complessivamente pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, con le seguenti modalità: quanto a 5 milioni di euro per il settore olivicolo-oleario, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2015, che restano acquisite all'erario; quanto a 5 milioni di euro per il settore agrumicolo, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2015, che restano acquisite all'erario; quanto a 5 milioni di euro per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2015, che restano acquisite all'erario. In proposito, segnala che i citati articoli 3-*bis*, 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge n. 51 del 2015 hanno riconosciuto specifici contributi a sostegno, rispettivamente, dei settori lattiero-caseario, olivicolo-oleario e agrumicolo, nel limite di spesa, per ciascun contributo, di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Ricorda che i suddetti contributi sono iscritti, rispettivamente, sui capitoli 7746, 7747 e 7748 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Evidenzia che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, alla data dello scorso 3 luglio, risultano accertati, per ciascun capitolo, residui di stanziamento, corrispondenti a spese in conto capitale non ancora impegnate, i cosiddetti residui di lettera *f*), pari a 5 milioni di euro. In proposito, ritiene comunque utile acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare gli interventi ai quali le stesse erano già preordinate, nonché agli eventuali effetti sui saldi di fabbisogno e inde-

bitamento netto derivanti dall'utilizzo di tali risorse nell'anno 2024.

In relazione all'articolo 1, commi 6 e 8, evidenzia preliminarmente che la norma in esame interviene sulla proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis*, sospendendo per due anni, uno in più di quanto già previsto a legislazione previgente, i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025. Inoltre, la disposizione reca la copertura nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge di stabilità per il 2016, per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura fino al 31 dicembre 2023. Ricorda, inoltre, che con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sono determinate le modalità per il rispetto del predetto limite. Fa presente che qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti cui al precedente periodo, risultino inferiori al predetto limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura. Rammenta che a una precedente analoga disposizione di proroga, contenuta nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. In proposito non formula osservazioni considerate che in linea generale dalla proroga dei termini per la notifica di atti di recupero non sono attesi effetti di riduzione di gettito, consentendosi semmai all'Agenzia delle entrate di effettuare le operazioni di recupero in più tempo e che a una precedente analoga proroga non sono stati ascritti effetti finanziari. Rileva, inoltre, che, prudenzialmente, stante l'estensione della presente proroga anche al credito d'imposta per il Mezzogiorno, la relazione tecnica indica le ragioni per le quali, per questo caso specifico, dalla proroga potrebbe con-

seguire una sanatoria di talune posizioni; gli oneri per questa fattispecie sono configurati come limite di spesa ed è previsto che con provvedimento dell'Agenzia delle entrate siano determinate le modalità per il rispetto del predetto limite. Osserva, in ogni caso, che la relazione tecnica indica gli elementi sulla cui base si rileva che il tetto di spesa è sostanzialmente congruo rispetto agli oneri massimi che potrebbero derivare dall'eventuale sanatoria. Ciò premesso, anche in considerazione del differente trattamento rispetto alla precedente proroga, potrebbe essere opportuno acquisire un chiarimento di carattere generale in ordine alle ragioni per le quali taluni regimi di aiuto o beneficio risultino suscettibili di dilazioni o sanatorie nell'ipotesi di proroga delle notifiche degli atti di recupero, mentre altri non lo sarebbero.

In relazione all'articolo 1, comma 9-bis, evidenzia preliminarmente che la norma in esame interviene sulla normativa in materia di richieste e procedure di autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico ampliandone la portata alle produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali e prorogando la disciplina autorizzatoria di un anno, fino al 31 dicembre 2025. Ricorda, inoltre, che a tal fine essa integra la disciplina già prevista, a legislazione vigente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39. Fa presente che a quest'ultima disposizione, comunque corredata di una clausola di invarianza, non sono stati ascritti effetti finanziari e che la relativa relazione tecnica dava conto delle ragioni per le quali le amministrazioni coinvolte sarebbero state in grado di fronteggiare i relativi adempimenti, peraltro già loro spettanti a legislazione previgente, a invarianza di risorse.

Ciò premesso, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene che andrebbe acquisita una conferma, che le stesse valutazioni già formulate con riferimento alla disciplina originaria risultino applicabili anche all'estensione del suo campo d'applicazione introdotta dalla norma ora in esame. Ritiene che andrebbe, inoltre, assicurato che le attività connesse con la

proroga annuale della disciplina autorizzatoria possano essere svolte dalle autorità competenti nel limite delle risorse già stanziata a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 1, comma 9-ter, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, introdotte dal Senato, incidono sulle accise agevolate applicabili ai prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati, quali orticoltura, allevamento, silvicoltura, apicoltura, piscicoltura e florovivaistica. Fa presente, in particolare, che la norma in esame, limitatamente al 2024, proroga dal 30 giugno al 31 agosto i termini procedurali per presentare la domanda di accesso alle agevolazioni e per presentare una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati, con l'indicazione dei quantitativi utilizzati e di quelli non utilizzati nell'anno solare precedente. In proposito non formula osservazioni, considerato che la disposizione proroga i termini per l'ammissione al predetto beneficio fiscale, nel presupposto tuttavia che l'eventuale rimessione in termini di soggetti che, ad oggi, siano decaduti dal beneficio per il decorso delle scadenze non comporti una spesa fiscale maggiore di quella già scontata nei tendenziali, bensì solamente una rinuncia, per l'erario, a beneficiare degli eventuali risparmi che sarebbero derivati, a consuntivo, dal mancato riconoscimento delle agevolazioni sugli oli minerali agricoli. Chiede, comunque, una conferma al Governo in ordine a tale ricostruzione.

Fa presente, poi, che l'articolo 1-bis introduce una procedura per consentire all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) di rimborsare ai comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno erogata a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Ricorda che, a tal fine, si prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo è autorizzato a trasferire, previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non oneroso, la somma di euro 4 milioni all'ANCI che provvede alla successiva erogazione ai comuni sulla base delle

documentate richieste da questi pervenute. Ciò stante, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare la possibilità di reperire nell'ambito del predetto fondo la somma di 4 milioni di euro senza compromettere le destinazioni del fondo medesimo già disposte ai sensi della legislazione vigente.

In relazione ai profili concernenti la copertura finanziaria dell'articolo 1-ter, fa presente che la novella introdotta dal comma 1, lettera b), provvede agli oneri derivanti dall'attuazione della medesima disposizione, relativa alla ricostruzione privata a seguito di eventi alluvionali, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023. In proposito, ricorda che il citato articolo 20-quinquies ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025. Fa presente che tali risorse, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 20-quinquies, sono assegnate alla contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione. Al riguardo, nel segnalare che il predetto Fondo è iscritto sul capitolo 7466 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, prende atto del fatto che, come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in data 3 luglio 2024, il predetto capitolo di spesa reca una disponibilità di competenza per l'anno in corso pari a 750.000.000 di euro. Ciò posto, ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità di ridurre lo stanziamento relativo al predetto Fondo nei termini indicati dalla disposizione in esame, ancorché per un importo relativamente limitato, senza pre-

giudicare la realizzazione degli interventi ai quali il medesimo stanziamento è già destinato a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 2, commi 1 e 2, evidenzia preliminarmente che la norma in esame, come modificata in Senato, prevede lo sgravio parziale dei contributi riferiti al 2024 a carico del datore di lavoro che impiega lavoratori dipendenti nel settore agricolo in territori particolarmente colpiti dalle alluvioni in Emilia-Romagna, Marche e Toscana a partire dal 1° maggio 2024 e che i relativi oneri sono valutati in 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ricorda che nel testo originario della norma, gli oneri per ciascuna annualità erano valutati in 83,7 milioni e la relazione tecnica si basava su una massa retributiva dei lavoratori interessati all'intervento pari a circa 540 milioni di euro nell'anno 2024 e su un'aliquota contributiva comprensiva dei premi INAIL pari al 45,54 per cento. Fa presente che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la misura degli oneri è stata ridotta da 83,7 a 67,45 milioni di euro. Sebbene l'emendamento che ha introdotto tale modifica non sia stato corredato di relazione tecnica, rileva che la riduzione disposta risulta derivare dall'applicazione di un'aliquota pari a 36,7 per cento, che non include la quota a carico dei lavoratori, pari all'8,84 per cento e che corrisponde a quella effettivamente applicabile alla misura in esame. In definitiva, fa presente che la quantificazione dell'onere relativo alle agevolazioni contributive nel testo trasmesso dal Senato è pertanto ricostruibile moltiplicando la massa retributiva utilizzata dalla relazione tecnica, pari a 540 milioni di euro, per un'aliquota contributiva del 36,7 per cento, anziché del 45,54 per cento, e applicando all'ammontare dei contributi così ottenuto la percentuale relativa all'agevolazione introdotta, pari al 68 per cento.

Ciò posto, riguardo alla massa retributiva ritiene opportuno acquisire informazioni dal Governo sull'origine del dato assunto a base della quantificazione, mentre con riferimento all'aliquota contributiva utilizzata, non ha osservazioni da formulare, posto che essa appare prendere in consi-

derazione quelle applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l'anno 2024 come ridefinite dall'INPS il 31 gennaio 2024.

Con riguardo all'articolo 2-bis, commi da 1 a 4, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, agli operai agricoli a tempo indeterminato per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024. Ricorda che i suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni per l'anno 2024 e sono erogati dall'INPS, che provvede al monitoraggio degli oneri, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa. Fa presente che a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, secondo quanto disposto ai commi 1 e 3. Inoltre, fa presente che per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, relative alla durata massima delle integrazioni salariali ordinarie, non trovano applicazione con riferimento agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *m*), *n*), e *o*), del medesimo decreto legislativo. Ricorda che a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Fa presente che i suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite.

In proposito, pur rilevando che le quantificazioni relative ai commi 1 e 2 risultano prudenziali rispetto alle stime previste per il 2023, in assenza della relazione tecnica aggiornata e del relativo prospetto riepilogativo, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare la congruità dei limiti di spesa rispetto alla finalità della norma, anche alla luce dell'effettivo utilizzo registrato nell'esercizio precedente, ferma restando la necessità di conoscere l'impatto effettivo degli oneri sui tre saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che i commi 3 e 4 provvedono agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari rispettivamente a 2 milioni di euro e 11 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito, nel rilevare che il Fondo, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca una dotazione iniziale di bilancio per il triennio in corso pari a euro 2.060.279.713 per l'anno 2024, a euro 1.504.561.713 per l'anno 2025 e a euro 1.381.183.713 per l'anno 2026, prende atto del fatto che, come è dato ricavare da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in data 3 luglio 2024, il predetto capitolo di spesa reca al momento una disponibilità di competenza per l'anno in corso pari a euro 2.004.279.346.

Ciò posto, ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità di ridurre lo stanziamento relativo al predetto Fondo nei termini indicati dalle disposizioni in esame, ancorché per un importo relativamente limitato, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali il medesimo stanziamento è destinato a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 2-bis, comma 5, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono l'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché il tratta-

mento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per l'anno 2024, nel limite di 7,5 milioni di euro, alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa nel territorio dei sistemi locali del lavoro di Melfi, di Potenza e di Rionero in Vulture riconosciute, con decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 17 aprile 2023 e dell'11 settembre 2023, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione. In proposito, pur considerando che l'onere si configura come limite massimo di spesa, ritiene opportuno acquisire indicazioni, eventualmente in base ai fabbisogni comunicati dalla Regione interessata, riguardo al numero dei soggetti potenzialmente interessati e al costo medio effettivo degli interventi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il medesimo comma 5 concede anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa, per l'anno 2024, nel limite di spesa di 7,5 milioni, il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, a valere sulle risorse del medesimo Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito, nel rilevare che l'intervento previsto dalla norma appare coerente con le finalità del medesimo Fondo, ritiene opportuno che il Governo confermi che la nuova destinazione di risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi eventualmente già programmati per la medesima annualità sulle medesime risorse.

In relazione all'articolo 2-ter, rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, modificano l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023 disciplinante l'attività di controllo ispettivo in materia di assegno di inclusione, prevedendo, tra le finalità dell'attività ispettiva prevista dal medesimo comma, anche il rafforzamento dei controlli di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare, come previsto al comma 1, lettera a).

Ricorda, inoltre, che nell'ambito dei controlli sulle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, viene esteso anche al personale ispettivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'Ispettorato nazionale del lavoro l'accesso a tutte le informazioni e le banche dati trattate dall'INPS, come previsto al comma 1, lettera b), del medesimo articolo.

Al riguardo, pur considerato il tenore ordinamentale delle suddette novelle, rileva che andrebbe in particolare acquisita la valutazione del Governo circa la possibilità che il suddetto ampliamento delle finalità dell'attività ispettiva in materia di assegno d'inclusione possa essere attuato in condizioni di neutralità finanziaria senza, pertanto, generare un fabbisogno di risorse aggiuntive per i soggetti coinvolti.

Rileva che le norme autorizzano, altresì, l'INPS e l'INAIL, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato rispettivamente sino a 403 e 111 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari – ispettori di vigilanza. Tali assunzioni sono effettuate nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 previste dall'articolo 31, comma 12, del decreto-legge n. 19 del 2024. Ricorda che a tal fine, le medesime amministrazioni sono autorizzate, per la stessa annualità, a bandire una procedura concorsuale pubblica congiunta, su base regionale anche avvalendosi della Commissione RIPAM, secondo quanto previsto ai commi da 2 a 4.

Al riguardo, rileva che le suddette assunzioni verranno disposte nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio intervenute in un arco temporale già decorso: in proposito, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo, che, come sembra prefigurare la portata testuale della norma, le immissioni in servizio debbano avvenire nell'ambito dei *budget* assunzionali effettivamente disponibili a legislazione vigente per le amministrazioni interessate, posto che tali economie già a legislazione vigente risultano utilizzabili ai fini

della determinazione dei medesimi *budget* assunzionali.

Con riguardo alla procedura concorsuale prevista dalle medesime disposizioni, fa presente che andrebbero acquisiti elementi di informazione da parte del Governo volti ad assicurare che la stessa possa essere svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 2-*quater*, segnala che le disposizioni in esame prevedono l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura cui concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'INPS, l'INAIL, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e l'ISTAT.

Ricorda che dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni stesse nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione al fine di verificare che l'istituzione e la gestione del Sistema informativo in oggetto, incluse le dotazioni informatiche necessarie all'invio e la condivisione dei dati da parte di tutte le amministrazioni chiamate in causa, possano essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle allocate sul Fondo per le politiche migratorie e utilizzate per far fronte agli oneri di funzionamento del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura ai sensi del comma 6 dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018.

In relazione all'articolo 2-*quinquies*, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono, presso l'INPS, la Banca

dati degli appalti in agricoltura alla quale si iscrivono le imprese aventi determinati requisiti che intendano partecipare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile. Fa presente che la norma, inoltre, prevede che l'INPS rilasci all'impresa richiedente un'attestazione di conformità all'esito della verifica del possesso dei requisiti di qualificazione dell'appaltatore individuati con decreto ministeriale. Rileva che la disposizione è assistita da una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale alle attività ora descritte l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, posto che l'emendamento che ha introdotto la norma in esame non era corredato di relazione tecnica, a suo avviso, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione al fine di verificare che l'istituzione e la gestione a regime delle attività connesse alla banca dati in oggetto e al rilascio delle attestazioni di conformità siano realizzabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 3, in merito ai profili di copertura finanziaria fa presente che il comma 4, lettere da *a*) a *c*), provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, tramite le seguenti modalità: quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017, che restano acquisite all'erario; quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023.

Con specifico riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria d'anzì

indicata, fa presente che l'articolo 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017, nel novellare l'articolo 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001, vi ha introdotto il comma 6, che reca un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinata alla creazione e al consolidamento dei distretti del cibo, successivamente oggetto a più riprese di rifinanziamento attraverso la seconda sezione del disegno di legge di bilancio. Al riguardo, rileva che la disposizione in esame dovrebbe intendersi riferita al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 228 del 2001, che reca l'autorizzazione di spesa richiamata dalla norma in esame, anziché delle somme in conto residui di cui al comma 499 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Rileva che, coerentemente a quanto testé esposto, il comma *8-bis* dello stesso articolo 3 prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 228 del 2001, per finalità di copertura degli oneri recati dal medesimo comma *8-bis*. Tanto premesso, segnala che le risorse di cui trattasi sono iscritte sul capitolo 7049 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca per l'anno 2024 uno stanziamento di 39,9 milioni di euro in termini di competenza e di circa 78,2 milioni di euro in termini di cassa. Per quanto concerne, nello specifico, le somme in conto residui di cui la norma in esame prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato per finalità di copertura, segnala che – come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – sul predetto capitolo risultano al momento accertati residui pari a circa 143 milioni di euro, qualificati come residui di stanziamento, ossia corrispondenti a spese in conto capitale rispetto alle quali non si è perfezionato alcun impegno contabile, i cosiddetti residui di lettera *f*).

Al riguardo, nel prendere atto della sussistenza delle occorrenti risorse, anche considerando l'ulteriore ricorso alla medesima

modalità di copertura finanziaria disposto dal successivo comma 5 dell'articolo 3, nonché del fatto che le stesse risorse non risultano gravate da obbligazioni giuridiche, segnala comunque l'esigenza di acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare gli interventi ai quali le stesse erano già preordinate, nonché agli eventuali effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'utilizzo per l'anno 2024 delle predette risorse.

Fa quindi presente che il comma 5 dell'articolo 3 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma medesimo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, mediante riduzione, quanto a 1 milione di euro, del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023 e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017, che restano acquisite all'erario. In proposito, quanto alla prima modalità di copertura, nel rinviare a quanto già evidenziato con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), del provvedimento in esame, non ha osservazioni da formulare. Con riferimento alla seconda modalità di copertura, nel rinviare a quanto già evidenziato con riferimento alle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), del medesimo articolo 3, ribadisce l'esigenza di acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare gli interventi ai quali le stesse erano già preordinate, nonché agli eventuali effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'utilizzo per l'anno 2024 delle predette risorse.

Inoltre, fa presente che il comma 8-bis dello stesso articolo 3 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione dello stesso, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 228 del 2001. Ricorda che, come già segnalato, tale disposizione, novellata dall'articolo 1, comma

499, della legge n. 205 del 2017, ha previsto un'autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo, successivamente oggetto di ridefinizioni attraverso la seconda sezione della legge di bilancio. Al riguardo, fa presente che le relative risorse sono iscritte sul capitolo 7049 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che reca una previsione iniziale, per l'anno in corso, pari a euro 39.900.000. In proposito, pur rilevando che, secondo quanto emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo residua una disponibilità per l'anno 2024 di circa 34 milioni di euro, ritiene tuttavia necessario che il Governo confermi che la predetta riduzione non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi di spesa già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche considerando che si dispone un cospicuo definanziamento della predetta autorizzazione di spesa.

Con riguardo all'articolo 3, commi da 5-bis a 5-quater, evidenzia preliminarmente che la norma interviene sul Fondo per la tutela del territorio e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia del *Ips typographus*, che a legislazione vigente può essere impiegato per misure di lotta nelle regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Rileva che le norme ora introdotte intervengono in tale quadro disponendo che: il Fondo possa essere altresì utilizzato dalle regioni per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonché di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*. Si prevede, inoltre, la dotazione del fondo sia rideterminata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Fa presente che l'emendamento che ha introdotto le disposizioni non è corredato

di relazione tecnica. In proposito, evidenzia preliminarmente che il Fondo opera nel limite delle disponibilità, e limitatamente a questo profilo non formula osservazioni. Per altro verso, ritiene che andrebbero acquisiti i seguenti chiarimenti circa il tenore testuale delle norme, al fine di verificare, in particolare, se al comma 5-*bis*, capoverso comma 855-*bis*, il riferimento alle « regioni », consenta l'utilizzo del finanziamento anche alle province autonome di Trento e di Bolzano, interessate dall'infestazione e incluse esplicitamente nella normativa vigente e se il predetto comma 5-*bis*, capoverso comma 855-*bis*, incida solo sull'ambito oggettivo delle misure finanziabili o anche sull'ambito geografico di applicazione, ossia consenta interventi anche al di fuori delle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano indicate a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5-*quater* dello stesso articolo 3 provvede agli oneri derivanti dal comma 5-*ter*, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito dall'articolo 1, comma 443, della legge n. 213 del 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al riguardo, fa presente che, alla luce di un'interrogazione presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul Fondo, iscritto sul capitolo 7832 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, residuano al momento 89 milioni di euro per il corrente esercizio finanziario, tenuto conto degli accantonamenti disposti in attuazione dei commi 4, lettera c), e 5 del medesimo articolo 3. Ciò posto, con riferimento all'anno 2024 prende atto della disponibilità delle occorrenti risorse a valere sul Fondo, anche in considerazione della riduzione disposta dal comma 8-*quater* del medesimo articolo 3, e della conformità degli interventi in esame rispetto alle fina-

lità cui il Fondo stesso risulta preordinato ai sensi della norma istitutiva. Tanto premesso, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo una conferma circa la disponibilità delle necessarie risorse a valere sul medesimo capitolo per gli anni 2025 e 2026.

In relazione all'articolo 3-*bis*, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli siano collegati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 della legge n. 238 del 2016, attraverso la digitalizzazione degli adempimenti. Al riguardo, considerato che la dematerializzazione dei registri ha già avuto avvio, ritiene necessario che il Governo assicuri che il collegamento di cui trattasi possa essere effettuato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 4-*bis*, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano i commi da 139 a 142 all'articolo 1 della legge n. 170 del 2020, relativi al monitoraggio della produzione cerealicola e dell'acquisto di cereali e sfarinati a base di cereali. In particolare, rileva che esse rivedono in senso meno restrittivo l'obbligo per i soggetti che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri di comunicare il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, escludendo inoltre da tale obbligo le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi. Rileva come venga, altresì, modificato l'apparato sanzionatorio la cui decorrenza viene differita dal 1° gennaio 2024 al 1° marzo 2025. Segnala che si prevede, inoltre, la designazione del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità competente allo svolgimento delle attività di controllo. Evidenzia come venga previsto, infine, che dalle disposizioni in esame non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalle disposizioni stesse nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare circa le novelle riguardanti le modifiche all'obbligo di registrazione, data la natura ordinamentale delle stesse.

Con riferimento invece alle modifiche apportate alle sanzioni pecuniarie previste e al differimento della relativa decorrenza, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'eventuale gettito derivante dalle sanzioni stesse non sia stato scontato nei tendenziali di finanza pubblica. Per quanto attiene alla designazione del citato Dipartimento quale autorità competente allo svolgimento delle attività di controllo, reputa altresì necessario che il Governo assicuri che dette attività siano già svolte nell'ambito degli adempimenti istituzionali attribuiti al citato Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2.

Con riferimento all'articolo 6, osserva che il comma 3, lettera *b*), introducendo al citato decreto-legge n. 9 del 2022 l'articolo 2-*bis*, prevede la partecipazione del personale delle Forze armate, nel limite di un contingente massimo di 177 unità per un periodo non superiore a dodici mesi, previa formazione e con dotazione di specifico equipaggiamento, alle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana. Segnala che la norma prevede inoltre la definizione degli oneri di personale e di funzionamento relativi all'impiego del suddetto personale nel limite massimo di euro 1.750.000 per l'anno 2024 e di euro 1.250.000 per l'anno 2025, posti a carico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, nonché l'eventuale corresponsione, al personale delle Forze armate in oggetto, di compensi per prestazioni straordinarie oltre i limiti massimi previsti a legislazione vigente, nel limite di 55 ore mensili *pro capite* per il

personale appartenente ai gruppi operativi territoriali e 20 ore mensili *pro capite* per il restante personale e l'attribuzione di funzioni di agente di pubblica sicurezza, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria, al personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri impiegato nei medesimi gruppi operativi territoriali.

Al riguardo, prende atto che gli oneri recati derivanti dall'impiego delle Forze armate per le finalità della norma sono configurati come limite massimo di spesa. Alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, segnala che i medesimi importi appaiono, nel complesso, verificabili e confermabili, salvo per quanto riguarda la componente degli oneri di funzionamento relativi all'impiego del personale « *Predator* », con specifico riguardo a viveri, servizi generali ed equipaggiamento e vestiario, in quanto l'importo complessivo sembrerebbe essere stato sottostimato, presumibilmente per effetto di un errore materiale. Infatti, rileva che, applicando il costo unitario al periodo considerato, si ottiene un onere pari a circa 200.000 euro contro i circa 20.000 indicati dalla relazione tecnica. Sul tale aspetto, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 7, rileva preliminarmente che le norme autorizzano l'istituzione, fino al 31 dicembre 2006, di un Commissario straordinario per affrontare l'emergenza sulla diffusione del cosiddetto granchio blu e che al citato Commissario è attribuito un compenso massimo annuo di 132.700 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Fa presente che i relativi oneri sono quantificati in misura pari a 77.409 euro per l'anno 2024 e a 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

Peraltro, evidenzia che, ai fini della determinazione dell'onere derivante dal compenso del Commissario, l'importo massimo annuo di euro 100.000 previsto dall'articolo

15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, cui la norma fa espresso rinvio, viene determinato in termini maggiorati, euro 132.700 euro, presumibilmente al fine di tener conto degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, peraltro determinati secondo un'aliquota del 32,7 per cento. Sul punto, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione da parte del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 8, rileva preliminarmente che le norme istituiscono, per un periodo di ventiquattro mesi prorogabile di un pari periodo, un Commissario straordinario nazionale volto al contrasto di alcune patologie animali, che ha la facoltà di nominare un sub commissario cui sono attribuiti specifici settori nonché funzioni vicarie. Segnala che il Commissario straordinario opera presso la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute che assicura il necessario supporto tra cui rientra, tra l'altro, il solo rimborso spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Fa presente che per l'azione di supporto viene riservata la facoltà di assegnare a tale Divisione un contingente di personale nel limite massimo di 15 unità proveniente da altre amministrazioni e che il personale individuato, posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Rileva, inoltre, che all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Evidenzia che le norme chiariscono che al Commissario straordinario e al sub commissario non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti fatta eccezione per i rimborsi spese summenzionati, mentre, con riferimento al contingente di personale distaccato, è autorizzata la spesa di euro 76.720 euro per l'anno 2024, 125.160 euro per

l'anno 2025 e 54.800 euro per lavoro straordinario, buoni pasto e missioni.

Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica, come integrati in virtù delle valutazioni e dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame al Senato, che consentono di verificare e confermare gli importi recati dalla suddetta autorizzazione di spesa. Prende atto, in particolare, di quanto chiarito circa la portata applicativa della norma, ovvero che, stante la possibilità e non l'obbligo di prorogare di ulteriori ventiquattro mesi la struttura commissariale, alla proroga si provvederà al sussistere delle necessarie disponibilità, nonché in merito ai criteri utilizzati nella stima dell'onere relativo ai corrispettivi per lavoro straordinario dovuti al personale della struttura commissariale. Tanto premesso, chiede peraltro di acquisire una valutazione in merito alla possibilità che l'operatività della struttura commissariale presso il Ministero della salute possa essere assicurata, da parte di quest'ultimo, nell'ambito delle dotazioni strumentali e logistiche disponibili a normativa vigente in capo al medesimo dicastero.

Con riferimento all'articolo 9, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame integrano e modificano specifiche disposizioni del Codice dell'ordinamento militare, al fine di istituire la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, demandando all'adozione di un decreto interministeriale la definizione delle relative competenze e dei criteri generali per lo svolgimento di tali attività ispettive. Si dispone, inoltre, che il suddetto personale venga individuato dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri che ne determina altresì i requisiti, l'attività di formazione e l'aggiornamento. Fa presente che è, altresì, previsto che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, già funzionalmente dipendente dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sia ora posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità ali-

mentare e delle foreste. Segnala, infine, che all'attuazione dell'articolo in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'istituzione del suddetto personale ispettivo e in particolar modo alla relativa attività di formazione e aggiornamento, considerato che la relazione tecnica e la nota governativa di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame al Senato si limitano a richiamare la clausola di neutralità finanziaria dianzi descritta, rileva l'opportunità che vengano forniti, in linea con quanto prescritto dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, dati e pertinenti elementi di valutazione volti a consentire l'effettiva verifica dell'asserita invarianza finanziaria della disposizione in riferimento.

Con riferimento all'articolo 9-*bis* rileva preliminarmente che la norma in esame novella il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 27 del 2019 recante specifici obblighi di registrazione nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) in capo ai primi acquirenti di latte crudo e da parte delle aziende che producono prodotti lattiero-caseari, con il relativo regime sanzionatorio pecuniario in caso di violazione dei medesimi obblighi. In particolare, rileva che viene sostituito il suddetto comma 4 al fine di ridefinire, in riduzione, la relativa cornice edittale, da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro, rispetto a quanto previsto a normativa vigente, ossia da un minimo di 5.000 ad un massimo di 20.000 euro. Rileva che vengono, altresì, rimosse le casistiche relative a sanzioni accessorie e decurtazione di sanzioni. Fa presente che, ai sensi del nuovo comma 4-*bis* introdotto alla medesima disposizione, nel caso di piccoli produttori inadempienti, il regime sanzionatorio così come novellato viene applicato a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nel 2024. Al riguardo, evidenzia che tali novelle sono suscettibili di incidere in senso riduttivo sui proventi da sanzioni rispetto a quanto potenzialmente determi-

nabile ai sensi dell'assetto vigente. In proposito, andrebbe dunque assicurato, a suo avviso, che le entrate riferite alle sanzioni di cui trattasi non siano state scontate ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 9-*quater*, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, dispongono l'incorporazione nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) della società per azioni Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN), attualmente configurata come società *in house* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Fa presente che ai componenti degli organi di SIN Spa sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti fino alla data dell'incorporazione mentre ai medesimi organi, per gli adempimenti connessi alla predisposizione del bilancio di chiusura e della relativa situazione patrimoniale, spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute. Segnala che, con riferimento al personale a tempo indeterminato di SIN Spa, viene, poi, previsto, che, previa procedura di selezione pubblica, lo stesso sia trasferito alle dipendenze dell'Agenzia e inquadrato nei corrispondenti ruoli sulla base di una tabella di comparazione definita con decreto interministeriale e che tale trasferimento avvenga assicurando che la spesa massima sostenuta dall'AGEA relativa a tale personale non ecceda quella prevista nel bilancio di previsione di SIN Spa per il 2024 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fa presente che, a conclusione della procedura, la dotazione organica dell'Agenzia è incrementata del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN Spa effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia. Rileva che a tale personale si applica il trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente di AGEA con l'attribuzione di un eventuale differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, nel caso in cui il trattamento economico fondamentale già percepito risultasse maggiore rispetto a quello goduto

dal personale AGEA, nonché un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza della eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale dell’Agenzia e il valore complessivo dei trattamenti economici di cui sopra. Segnala che il personale in riferimento mantiene il regime previdenziale in godimento e che il direttore dell’Agenzia predispone, altresì, un piano triennale per la gestione unitaria del SIAN, la razionalizzazione e l’efficientamento dell’intervento pubblico in materia di controlli nel settore agroalimentare e di digitalizzazione, finalizzato al conseguimento del maggior risparmio di spesa possibile. Rileva come, a tal fine, vengano disposte conseguenti modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 74 del 2018 disciplinante l’organizzazione di AGEA e il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare.

Al riguardo, evidenzia che la relazione tecnica riferisce la non onerosità della disposizione, precisando, in particolare, che il quadro delle risorse destinate al finanziamento di SIN Spa non viene mutato rispetto a quanto previsto nell’assetto vigente. Fa presente come venga, inoltre, evidenziato che, al fine di escludere impatti negativi sulla finanza pubblica e allo scopo di determinare la sostenibilità finanziaria da parte del soggetto incorporante AGEA, il bilancio della società SIN Spa, approvato dalla relativa Assemblea il 20 giugno 2024, è stato redatto secondo i criteri civilistici e che quindi non sussistono poste fuori bilancio, che possano riversarsi quale peso economico non stimato in capo ad AGEA.

Evidenzia che la relazione tecnica riferisce, altresì, che alle spese relative ai rimborsi spettanti agli organi per gli adempimenti connessi alla predisposizione del bilancio di chiusura e della relativa situazione patrimoniale, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando che i suddetti adempimenti potrebbero svolgersi in poche riunioni, anche solo telematiche, degli organi in proroga, stimando una spesa di 5.000 euro che viene valutata

dalla medesima relazione tecnica più che sufficiente per coprire i relativi costi.

Rileva che, quanto al regime retributivo del personale trasferito da SIN Spa ad AGEA, la relazione tecnica afferma che saranno impiegate le medesime risorse già attualmente destinate a tale scopo da parte della Società in riferimento senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito, infine, alla procedura selettiva afferente il personale da trasferire in AGEA rileva che, poiché la stessa andrebbe a configurarsi come una mera selezione per titoli e colloquio effettuabile anche presso la sede AGEA e da parte di personale interno, le relative spese possano essere contenute entro il limite di 10.000 euro e alle stesse si può effettivamente fare fronte mediante utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto sopra riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della norma, con riferimento specifico alla retribuzione del personale transitato della società SIN Spa nell’AGEA, ritiene che andrebbe comunque acquisito un chiarimento dal Governo in merito agli eventuali profili di onerosità, non quantificati né valutati dalla relazione tecnica, derivanti dalla previsione che consente di attribuire al medesimo personale della società SIN Spa un trattamento retributivo accessorio nell’ipotesi in cui il trattamento economico complessivo spettante al corrispondente personale dell’Agenzia risulti superiore, anche in considerazione del fatto che non sono ravvisabili effetti compensativi nell’ipotesi opposta in cui il trattamento retributivo spettante al personale dell’Agenzia risulti inferiore, giacché in tal caso il personale trasferito mantiene invece il trattamento retributivo di provenienza.

Con riferimento all’articolo 11, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2023, prevedendo una procedura per l’individuazione delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione,

strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica, nonché l'indicazione delle risorse disponibili per la loro realizzazione. Fa presente, in proposito, che la relazione tecnica afferma che dai relativi adempimenti non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritiene utile acquisire elementi di valutazione al fine di confermare che i soggetti pubblici chiamati allo svolgimento delle misure, vale a dire la Cabina di regia, l'Autorità di bacino e il Commissario straordinario, siano in grado di provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva che le norme inoltre destinano, in coerenza con il programma degli interventi individuati dalla cabina di regia e con la ricognizione delle risorse disponibili, agli interventi di urgente realizzazione di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 39 del 2023, introdotti dal provvedimento in esame, le risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico. Segnala che ai suddetti oneri, pari a 18,105 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro per l'anno 2025, a 23,095 milioni di euro per l'anno 2026, a 22,877 milioni di euro per l'anno 2027, a 12,119 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,864 milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 523, della legge n. 205 del 2017, relativo al Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva. In proposito, rileva che la relazione tecnica fornisce gli elementi di dettaglio alla base di tali disponibilità e la loro ripartizione per il finanziamento delle opere da realizzare. Preso atto di tali chiarimenti, anche alla luce delle modifiche apportate dal Senato, che ha soppresso la terza riga dell'Allegato 1, relativa alle opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore-Reno del canale emi-

liano romagnolo, ritiene utile acquisire conferma che la ripartizione delle risorse sia compatibile con i profili di cassa previsti a legislazione vigente e che la riprogrammazione delle risorse non pregiudichi lo svolgimento di altri interventi eventualmente già previsti a valere sulle medesime risorse.

Fa presente che la durata dell'incarico del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica è quindi prorogata dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 e che, conseguentemente, vengono estesi fino al 2025 il relativo compenso, pari a 132.700 euro, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, e gli oneri connessi alla struttura commissariale, pari a 1.497.584 euro. Rileva che viene altresì previsto che il Commissario possa avvalersi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, evidenzia che tra i compiti del Commissario sono inclusi il coordinamento relativo alla ricognizione delle risorse, nonché la verifica e il coordinamento della proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, eliminando specificamente le attività di ricognizione di interventi urgenti su dighe.

Al riguardo, pur considerando che gli importi per l'esercizio 2025 replicano quelli previsti per l'anno in corso, appare comunque necessario, a suo avviso, che il Governo assicuri che gli importi medesimi risultino congrui alla luce degli adempimenti posti in capo al Commissario e alla sua struttura, come modificati dalle disposizioni in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che i numeri 1) e 6) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 prevedono agli oneri derivanti dalle proroghe ivi disposte, pari, rispettivamente, a 132.700 euro e a 1.497.584 euro per l'anno 2025, mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In proposito, nel rammentare che tale Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca per l'anno 2025 una dotazione iniziale di bilancio di 106.371.658,

ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, assicurando altresì che dal predetto utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso, anche considerando l'ulteriore riduzione disposta, per il medesimo anno 2025, dall'articolo 12, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge in esame.

Con riferimento, quindi, al comma 2-*bis* dell'articolo 11, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono il comma 1-*bis* all'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022, prevedendo che, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni siano predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori di deflusso ecologico già fissati. Al riguardo, ricorda che le Autorità di bacino rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Ciò premesso, andrebbe chiarita, a suo avviso, la natura degli adeguamenti tecnici richiamati dalle norme e la titolarità degli eventuali adempimenti agli stessi connessi al fine di assicurare la loro sostenibilità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui comma 3 dell'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022.

Per quanto concerne l'articolo 12, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme istituiscono, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche del mare che subentra, assumendone le funzioni, alla Struttura di missione per le politiche del mare già operante presso la medesima Presidenza del Consiglio e di cui viene conseguentemente disposta la soppressione, di cui ai commi 1 e 2. Segnala

che presso il Dipartimento sono istituiti 2 uffici dirigenziali di livello generale e 4 uffici di livello dirigenziale non generale ed è, altresì, incrementata la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri di 2 unità di personale dirigenziale generale e di 2 unità di personale dirigenziale non generale, aggiuntive rispetto all'unità dirigenziale generale e alle 2 unità dirigenziali non generali già assegnate alla sopprimenda struttura di missione. Fa presente che a tal fine è autorizzata una spesa di 930.791 euro per il 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere al 2025, di cui al comma 3 e che al medesimo Dipartimento, in aggiunta al contingente di 15 unità di personale non dirigenziale già assegnato alla struttura di missione, è assegnato un contingente di 11 unità non dirigenziali, di cui 7 di categoria A e 4 di categoria B del Contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da Ministeri, in posizione di fuori ruolo, di comando o di altro analogo istituto, prevedendo che all'atto del collocamento fuori ruolo sia reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Rileva che l'entità del suddetto contingente di personale di prestito è stata modificata per effetto dell'approvazione al Senato dell'emendamento 12.100 e del relativo subemendamento 12.100/5^a Commissione volto a recepire nel testo il parere non ostativo condizionato della medesima 5^a Commissione del Senato. In particolare, evidenzia che l'originario contingente di 5 unità di funzionari è stato portato a 11 unità con un incremento di 2 ulteriori unità di pari qualifica e di 4 unità di personale amministrativo. Segnala che i suddetti emendamenti hanno, inoltre, modificato, in riduzione, gli importi dell'autorizzazione di spesa riferita al suddetto contingente di personale in prestito, che sono stati rideterminati in euro 612.278 per il 2024, 615.400 euro nel testo originario della norma, e in euro 1.049.619 annui a decorrere dal 2025, 1.054.972 euro nel testo originario della norma, di cui al comma 4.

Rileva che al Dipartimento è assegnato, inoltre, un contingente di esperti – già attribuito alla Struttura di missione, il cui trattamento economico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, è fissato nel limite massimo annuo *pro capite* di 50.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 204.167 euro per il 2024 e di 350.000 euro annui a decorrere dal 2025, di cui al comma 5. Fa presente che i suddetti emendamenti hanno infine modificato, anche in tal caso in riduzione, gli importi degli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5 rideterminando gli stessi in misura pari a euro 1.747.236 per il 2024, 1.750.358 euro nel testo originario della norma, e a euro 2.995.261 annui a decorrere dal 2025, 3.000.614 euro nel testo originario della norma.

Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare gli importi riferiti agli oneri di personale, con l'esclusione del contingente non dirigenziale in prestito la cui composizione è stata oggetto di modifica nel corso dell'esame in prima lettura al Senato. A tale proposito, evidenzia l'opportunità di acquisire i dati e i parametri sottostanti la rideterminazione dei relativi oneri che, come ha già accennato, a fronte di un incremento di numero delle unità, 6 unità complessive, 2 di categoria A e 4 di categoria B, vengono stimati in riduzione rispetto a quanto previsto nel testo originario del decreto-legge. Fa presente che la richiesta appare opportuna, pur considerato quanto riferito dal Governo al Senato in merito alla prudenzialità dei criteri di quantificazione adottati nella relazione tecnica per la stima originaria degli oneri di personale, ovvero di come fosse stato ipotizzato uno stanziamento economico idoneo a supportare il reclutamento integrale delle 20 unità complessive di personale, ossia 15 della struttura di missione più 5 in prestito, come interamente appartenenti alla categoria A, con l'intero trattamento, fondamentale e accessorio, a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonostante il perso-

nale della struttura di missione, di cui è prevista l'automatica assegnazione al Dipartimento, risultasse in parte riconducibile alla categoria B e, in quanto in prestito, fosse titolare di un trattamento economico fondamentale a carico delle Amministrazioni di provenienza. Posto che le unità complessive per effetto delle modifiche intervenute al Senato risultano ora 26, di cui 15 della struttura di missione più 11 in prestito, andrebbe acquisita, a suo avviso, conferma da parte del Governo che la suddetta rideterminazione degli importi degli oneri di personale possa trovare giustificazione alla luce del criterio prudenziale adottato per la stima originaria degli oneri.

Osserva come andrebbe altresì confermata la possibilità di soddisfare i fabbisogni di funzionamento della nuova struttura dipartimentale, anche alla luce delle modifiche intervenute, nell'ambito delle risorse disponibili a normativa vigente.

Con riferimento invece al contingente di esperti, rileva preliminarmente che l'onere è configurato come tetto di spesa – sia individuale, per 50.000 euro, sia complessivo, per 350.000 euro annui dal 2025. Pur non avendo osservazioni circa tale quantificazione, ritiene che andrebbero comunque acquisiti ulteriori chiarimenti posto che i due tetti possono essere raggiunti con un massimo di sette esperti, mentre, da un lato, la relazione tecnica, non dettagliando il costo unitario, stima che il contingente sia composto da 10 unità, e, dall'altro lato, la norma non individua esplicitamente un numero massimo di esperti, ma dispone l'assegnazione del contingente di esperti già attribuito all'attuale Struttura di missione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che le lettere *a)* e *b)* del comma 7 dell'articolo 12 provvedono agli oneri di personale previsti dai commi 3, 4 e 5 medesimo articolo, pari a 1.747.236 euro per l'anno 2024 e a 2.995.261 euro annui a decorrere dal 2025, tramite due modalità. Quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dal 2025, ai sensi del comma 7, lettera *a)*, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a 736.492 euro per l'anno 2024 e a 1.262.557

euro a decorrere dal 2025, ai sensi del comma 7, lettera *b*), mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, osserva preliminarmente che la disposizione in esame non sembra configurarsi alla stregua di una copertura finanziaria in senso stretto, limitandosi a indicare che, per quota parte degli oneri, si provvederà a valere sul bilancio autonomo della Presidenza della Consiglio dei ministri. In particolare, evidenzia che potranno essere oggetto di utilizzo le risorse riferibili alle economie di spesa derivanti dalla soppressione, disposta dal comma 2 del presente articolo, della Struttura di missione per le politiche del mare, costituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Segnala che tale ricostruzione appare suffragata dal fatto che, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame, sono evidenziate – solo per memoria – minori spese correnti, in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, riferibili proprio alla soppressione della predetta Struttura di missione. Al riguardo, rileva che, nell'ambito del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2024-2026, le risorse relative alle spese di funzionamento e, dall'altro, alla retribuzione del personale in servizio della citata Struttura di missione sono iscritte sui capitoli 304 e 305, che recano, rispettivamente, uno stanziamento di 488.200 euro e di 939.208 euro per ciascuno degli anni del suddetto triennio, per un importo totale di 1.427.408 euro annui, inferiore rispetto al complessivo utilizzo previsto, a decorrere dall'anno 2025, del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In tale quadro, pertanto, considera opportuno che il Governo fornisca elementi di maggiore informazione in merito agli ulteriori capitoli del predetto bilancio autonomo da cui saranno attinte, quantomeno in relazione alle spese a partire dal 2025, le occorrenti risorse finanziarie.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, rammenta che il Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca per l'anno 2024, sulla base di quanto risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, una disponibilità residua di 25.968.674 euro, mentre per gli anni 2025 e 2026 la dotazione iniziale di bilancio è pari, rispettivamente, a euro 106.371.658 e a euro 268.515.522. Ciò posto, a suo avviso, andrebbe confermata dal Governo la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura anche per gli anni successivi al 2024, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso per le medesime annualità, anche considerando l'ulteriore riduzione del Fondo medesimo disposta per l'anno 2025 dai numeri 1) e 6) della lettera *b*) dell'articolo 11.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), contenente elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Ad integrazione della predetta documentazione, assicura inoltre che l'ISMEA potrà concedere le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 anche alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge n. 1766 del 1927, come previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 1, nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, senza necessità di prevedere lo stanziamento di risorse aggiuntive.

Rileva, quindi, che la previsione del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme in conto residui, previsto dall'articolo 1, comma 4-*quater*, e dall'articolo 3, commi 4, lettera *b*), e 5, non determina per l'anno 2024 effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già scontati negli andamenti tendenziali di finanza pubblica.

Segnala, inoltre, che le attività connesse all'attuazione del comma 9-*bis* dell'articolo 1, che proroga fino al 31 dicembre 2025 la disciplina in materia di richieste e procedure di autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico e prevede la sua estensione alle produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, potranno essere svolte dalle autorità competenti nell'ambito delle risorse già destinate all'attuazione della disciplina vigente.

Evidenzia, altresì, che, con riferimento all'articolo 2, la stima della massa retributiva dei lavoratori dipendenti nel settore agricolo operanti nei territori colpiti da recenti eventi alluvionali nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana è stata effettuata sulla base dei più recenti dati amministrativi disponibili.

Osserva che, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 2-*bis*, comma 1, che reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, sono state utilizzate le informazioni desumibili dagli archivi INPS, ipotizzando che circa il 10 per cento della platea di circa 20.000 lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale possa rientrare nel campo di applicazione della norma in esame e considerando una durata del trattamento pari a quindici giorni, una retribuzione giornaliera di 85 euro e l'applicazione di un'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti pari al 30,10 per cento.

Per quanto concerne, invece, la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 2-*bis*, comma 2, in materia di disapplicazione, per eventi oggettivamente non evitabili, dei limiti di durata massima delle integrazioni salariali ordinarie, rileva che essa è stata effettuata considerando che, sulla base dei dati presenti negli archivi gestionali dell'INPS, circa il 50 per cento delle ore di cassa integrazione autorizzate per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e dei settori affini è riferito a eventi oggettivamente non evitabili e, in

tale ambito, il 20 per cento delle ore è riconducibile ad imprese che hanno già raggiunto o sono in procinto di raggiungere il limite massimo di fruizione dei trattamenti.

Fa, inoltre, presente che, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 2-*bis*, comma 5, che estendono l'applicazione di specifici ammortizzatori sociali alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa di alcuni territori della Regione Basilicata, è stata considerata una platea di 600 lavoratori potenzialmente interessati.

Segnala, quindi, che le immissioni in servizio previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 2-*ter* avranno luogo nell'ambito dei *budget* assunzionali effettivamente disponibili a legislazione vigente per le amministrazioni interessate e la procedura concorsuale a tal fine autorizzata dal successivo comma 4 potrà essere realizzata nell'ambito delle risorse già destinate a legislazione vigente allo svolgimento dei concorsi.

Con riferimento all'istituzione e alla gestione del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui all'articolo 2-*quater*, evidenzia che ad esse si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in particolare, gli oneri per la gestione e lo sviluppo della predetta piattaforma saranno posti a carico delle risorse destinate allo sviluppo dei sistemi informativi per il lavoro, iscritte sul capitolo 7821 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Precisa, inoltre, che l'INPS potrà provvedere all'istituzione della banca dati degli appalti in agricoltura di cui all'articolo 2-*quinqüies*, nonché alla gestione a regime delle attività connesse e al rilascio delle attestazioni di conformità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche considerando che il medesimo Istituto potrà avvalersi in buona parte dei dati già in suo possesso, potendo raccogliere gli ulteriori dati necessari attraverso le dichiarazioni

delle imprese e la cooperazione applicativa delle altre pubbliche amministrazioni.

Conferma, altresì, che le attività di cui all'articolo 3-bis, che prevede il collegamento dei registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli allo schedario viticolo istituito dall'articolo 8 della legge n. 238 del 2016, saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando i sistemi informatici già operativi nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Con riferimento all'articolo 4-bis, assicura che le modifiche apportate alle sanzioni amministrative pecuniarie per mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare e il differimento della relativa decorrenza non determinano effetti negativi rispetto alle previsioni scontate negli andamenti tendenziali dei saldi di finanza pubblica.

Chiarisce, quindi, che il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvederà ai compiti ad esso assegnati dall'articolo 4-bis in qualità di autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni previste dalla medesima disposizione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo, trattandosi di funzioni che rientrano comunque tra quelle istituzionalmente assolve dal citato Dipartimento. Con riferimento alla novella introdotta dall'articolo 6, comma 3, lettera b), avverte che la partecipazione del personale delle Forze armate, per un periodo non superiore a dodici mesi e nel limite di un contingente massimo prestabilito, all'attuazione delle azioni di contenimento e contrasto della peste suina africana sarà assicurata nel rispetto del limite massimo di spesa indicato dalla medesima disposizione.

Osserva poi che la quantificazione del compenso spettante al Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu di cui all'articolo 7, determinato in misura pari a 77.409 euro per l'anno 2024 e a 132.700 euro per l'anno 2025, tiene conto dell'importo massimo annuo di 100.000 euro stabilito in via generale, per il compenso di commissari straordinari o sub commissari, dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, cui la disposizione in esame fa espresso riferimento, nonché degli oneri fiscali e contributivi posti a carico dell'amministrazione.

Rileva, inoltre, che la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute potrà provvedere alle attività di supporto del Commissario straordinario per il contrasto della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, di cui all'articolo 8, nell'ambito delle dotazioni strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.

Fa, quindi, presente che alle attività formative e di aggiornamento del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 9, si provvederà nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alla formazione e all'aggiornamento del personale.

Conferma che la rideterminazione del quadro sanzionatorio connesso alla violazione degli obblighi di registrazione nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), prevista dall'articolo 9-bis, non è suscettibile di determinare effetti negativi rispetto alle previsioni già scontate negli andamenti tendenziali dei saldi di finanza pubblica.

Per quanto attiene alla procedura di incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, disciplinata dall'articolo 9-quater, segnala che alla corresponsione dei trattamenti economici complessivi al personale di SIN S.p.A. transitato in AGEA, si provvederà a valere sulle risorse già oggetto di trasferimento alla

predetta società, secondo quanto previsto dai commi 7 e 11 del medesimo articolo 9-*quater*.

Chiarisce, poi, che le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), volte all'individuazione delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica, si inseriscono a valle della complessiva ricognizione delle opere e degli interventi operata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 39 del 2023, e, pertanto, potranno essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando che l'approvazione dell'elenco delle misure più urgenti ha carattere tecnico e non economico.

Con riferimento all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), numero 3), fa presente che la ripartizione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2 è compatibile con i profili di cassa già scontati a legislazione vigente e la relativa riprogrammazione non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a valere sulle risorse medesime.

Precisa, inoltre, che l'ammontare delle somme stanziare per la proroga, stabilita dall'articolo 11, comma 1, lettera *b*), numero 1), dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 della durata dell'incarico del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto risulta congruo anche alla luce della ridefinizione dei compiti del Commissario straordinario.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, rileva che le Autorità di bacino distrettuali potranno provvedere alla predisposizione degli adempimenti tecnici relativi al rilascio dei deflussi ecologici nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche considerando gli specifici finanziamenti previsti al riguardo nell'ambito della linea d'azione 2.3.1 del Piano Operativo Ambiente, finanziata con i fondi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020.

Avverte, altresì, che gli oneri derivanti dai trattamenti economici da riconoscere

alle sette unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria A e alle quattro unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria B del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, da impiegare presso il Dipartimento per le politiche del mare della medesima Presidenza del Consiglio, istituito dall'articolo 12, sono stati quantificati sulla base dei trattamenti da riconoscere a tali lavoratori sulla base della normativa e dei contratti collettivi applicabili.

Con riferimento al medesimo articolo 12, fa presente che alle spese di funzionamento della nuova struttura dipartimentale, così come riconfigurata a seguito delle modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al compenso degli esperti si provvederà nel rispetto del limite di spesa complessivo di 204.167 euro per l'anno 2024 e 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, indicato dal comma 5 del medesimo articolo 12.

Conferma, infine, che le risorse a vario titolo impiegate per finalità di copertura finanziaria degli oneri recati dal presente provvedimento sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1946, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 63 del 2024, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del

2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'ISMEA potrà concedere le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 anche alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge n. 1766 del 1927, come previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 1, nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, senza necessità di prevedere lo stanziamento di risorse aggiuntive;

la previsione del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme in conto residui, previsto dall'articolo 1, comma 4-*quater*, e dall'articolo 3, commi 4, lettera *b*), e 5, non determina per l'anno 2024 effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già scontati negli andamenti tendenziali di finanza pubblica;

le attività connesse all'attuazione del comma 9-*bis* dell'articolo 1, che proroga fino al 31 dicembre 2025 la disciplina in materia di richieste e procedure di autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico e prevede la sua estensione alle produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, potranno essere svolte dalle autorità competenti nell'ambito delle risorse già destinate all'attuazione della disciplina vigente;

con riferimento all'articolo 2, la stima della massa retributiva dei lavoratori dipendenti nel settore agricolo operanti nei territori colpiti da recenti eventi alluvionali nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana è stata effettuata sulla base dei più recenti dati amministrativi disponibili;

ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 2-*bis*, comma 1, che reca disposizioni in materia di ammortizzatori sociali volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, com-

prese quelle relative a straordinarie ondate di calore, sono state utilizzate le informazioni desumibili dagli archivi INPS, ipotizzando che circa il 10 per cento della platea di circa 20.000 lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale possa rientrare nel campo di applicazione della norma in esame e considerando una durata del trattamento pari a quindici giorni, una retribuzione giornaliera di 85 euro e l'applicazione di un'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti pari al 30,10 per cento;

la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 2-*bis*, comma 2, in materia di disapplicazione, per eventi oggettivamente non evitabili, dei limiti di durata massima delle integrazioni salariali ordinarie, è stata effettuata considerando che, sulla base dei dati presenti negli archivi gestionali dell'INPS, circa il 50 per cento delle ore di cassa integrazione autorizzate per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e dei settori affini è riferito a eventi oggettivamente non evitabili e, in tale ambito, il 20 per cento delle ore è riconducibile ad imprese che hanno già raggiunto o sono in procinto di raggiungere il limite massimo di fruizione dei trattamenti;

ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 2-*bis*, comma 5, che estendono l'applicazione di specifici ammortizzatori sociali alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa di alcuni territori della Regione Basilicata, è stata considerata una platea di 600 lavoratori potenzialmente interessati;

le immissioni in servizio previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 2-*ter* avranno luogo nell'ambito dei *budget* assunzionali effettivamente disponibili a legislazione vigente per le amministrazioni interessate e la procedura concorsuale a tal fine autorizzata dal successivo comma 4 potrà essere realizzata nell'ambito delle risorse già destinate a legislazione vigente allo svolgimento dei concorsi;

all'istituzione e alla gestione del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui all'articolo 2-*quater* si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in particolare, gli oneri per la gestione e lo sviluppo della predetta piattaforma saranno posti a carico delle risorse destinate allo sviluppo dei sistemi informativi per il lavoro, iscritte sul capitolo 7821 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

l'INPS potrà provvedere all'istituzione della banca dati degli appalti in agricoltura di cui all'articolo 2-*quinquies*, nonché alla gestione a regime delle attività connesse e al rilascio delle attestazioni di conformità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche considerando che il medesimo Istituto potrà avvalersi in buona parte dei dati già in suo possesso, potendo raccogliere gli ulteriori dati necessari attraverso le dichiarazioni delle imprese e la cooperazione applicativa delle altre pubbliche amministrazioni;

le attività di cui all'articolo 3-*bis*, che prevede il collegamento dei registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli allo schedario viticolo istituito dall'articolo 8 della legge n. 238 del 2016, saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando i sistemi informatici già operativi nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

con riferimento all'articolo 4-*bis*, le modifiche apportate alle sanzioni amministrative pecuniarie per mancato rispetto degli obblighi di trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare e il differimento della relativa decorrenza non determinano effetti negativi rispetto alle previsioni scontate negli andamenti tendenziali dei saldi di finanza pubblica;

il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvederà ai compiti ad esso assegnati dall'articolo 4-*bis* in qualità di autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni previste dalla medesima disposizione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo, trattandosi di funzioni che rientrano comunque tra quelle istituzionalmente assolve dal citato Dipartimento;

con riferimento alla novella introdotta dall'articolo 6, comma 3, lettera *b*), la partecipazione del personale delle Forze armate, per un periodo non superiore a dodici mesi e nel limite di un contingente massimo prestabilito, all'attuazione delle azioni di contenimento e contrasto della peste suina africana sarà assicurata nel rispetto del limite massimo di spesa indicato dalla medesima disposizione;

la quantificazione del compenso spettante al Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu di cui all'articolo 7, determinato in misura pari a 77.409 euro per l'anno 2024 e a 132.700 euro per l'anno 2025, tiene conto dell'importo massimo annuo di 100.000 euro stabilito in via generale, per il compenso di commissari straordinari o sub commissari, dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, cui la disposizione in esame fa espresso riferimento, nonché degli oneri fiscali e contributivi posti a carico dell'amministrazione;

la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute potrà provvedere alle attività di supporto del Commissario straordinario per il contrasto della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, di cui all'articolo 8, nell'ambito

delle dotazioni strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente;

alle attività formative e di aggiornamento del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 9, si provvederà nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alla formazione e all'aggiornamento del personale;

la rideterminazione del quadro sanzionatorio connesso alla violazione degli obblighi di registrazione nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), prevista dall'articolo 9-bis, non è suscettibile di determinare effetti negativi rispetto alle previsioni già scontate negli andamenti tendenziali dei saldi di finanza pubblica;

per quanto attiene alla procedura di incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, disciplinata dall'articolo 9-*quater*, alla corresponsione dei trattamenti economici complessivi al personale di SIN S.p.A. transitato in AGEA, si provvederà a valere sulle risorse già oggetto di trasferimento alla predetta società, secondo quanto previsto dai commi 7 e 11 del medesimo articolo 9-*quater*;

le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), volte all'individuazione delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica, si inseriscono a valle della complessiva ricognizione delle opere e degli interventi operata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 39 del 2023, e, pertanto, potranno essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando che l'approvazione dell'elenco delle misure più urgenti ha carattere tecnico e non economico;

con riferimento all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), numero 3), la ripar-

tazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2 è compatibile con i profili di cassa già scontati a legislazione vigente e la relativa riprogrammazione non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a valere sulle risorse medesime;

l'ammontare delle somme stanziato per la proroga, stabilita dall'articolo 11, comma 1, lettera *b*), numero 1), dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 della durata dell'incarico del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto risulta congruo anche alla luce della ridefinizione dei compiti del Commissario straordinario;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-*bis*, le Autorità di bacino distrettuali potranno provvedere alla predisposizione degli adempimenti tecnici relativi al rilascio dei deflussi ecologici nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche considerando gli specifici finanziamenti previsti al riguardo nell'ambito della linea d'azione 2.3.1 del Piano Operativo Ambiente, finanziata con i fondi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020;

gli oneri derivanti dai trattamenti economici da riconoscere alle sette unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria A e alle quattro unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria B del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, da impiegare presso il Dipartimento per le politiche del mare della medesima Presidenza del Consiglio, istituito dall'articolo 12, sono stati quantificati sulla base dei trattamenti da riconoscere a tali lavoratori sulla base della normativa e dei contratti collettivi applicabili;

con riferimento al medesimo articolo 12, alle spese di funzionamento della

nuova struttura dipartimentale, così come riconfigurata a seguito delle modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al compenso degli esperti si provvederà nel rispetto del limite di spesa complessivo di 204.167 euro per l'anno 2024 e 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, indicato dal comma 5 del medesimo articolo 12;

le risorse a vario titolo impiegate per finalità di copertura finanziaria degli oneri recati dal presente provvedimento sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale.

Nuovo testo C. 1835 e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge reca l'istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale, segnalando che il testo oggi all'esame della Commissione

è quello elaborato in sede referente dalla Commissione difesa.

In merito ai profili di quantificazione recati dal provvedimento, rileva preliminarmente che lo stesso istituisce, all'articolo 1, la Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi e che per le relative celebrazioni in ciascuna provincia gli organi competenti possono promuovere e organizzare apposite iniziative, manifestazioni e cerimonie. Segnala che in occasione della Giornata è conferita, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 1, la medaglia d'onore istituita dal comma 1272 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, mentre l'articolo 2, comma 1, si prevede che, fatta salva la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, a livello ministeriale siano stabilite direttive volte al coinvolgimento pubblico, delle scuole e delle università sulle attività volte celebrare l'alto valore storico, morale ed educativo della Giornata. Rileva che a tali iniziative partecipano inoltre, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2, l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione (ANRP) e il suo centro studi, documentazione e ricerca con funzioni di coordinamento, nonché l'Associazione nazionale ex internati (ANEI). Evidenzia che le stesse associazioni partecipano altresì, ai sensi del successivo comma 3, alla realizzazione e alla promozione delle iniziative in tema promosse dagli organi a livello provinciale, come previsto dagli articoli 1 e 2. Rammenta, inoltre, che l'articolo 3 stabilisce che alla Giornata degli internati non sono associati gli effetti delle festività civili. Fa, quindi, presente che il provvedimento reca all'articolo 4 una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale all'attuazione degli articoli 1 e 2 le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla luce di tale quadro, non ha osservazioni da formulare, considerato che le attività e le iniziative delle ammini-

strazioni pubbliche di cui agli articoli 1 e 2 hanno carattere facoltativo e sono assistite dalla citata clausola di invarianza e che, pertanto, gli enti interessati potranno darvi corso al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio. In tale contesto, per quanto riguarda, in particolare, il conferimento della medaglia d'onore di cui all'articolo 1, comma 1272, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rammenta che la medaglia è già stata istituita dalla citata disposizione. Segnala, pertanto, che la previsione ora introdotta, limitandosi a individuare la Giornata in cui debba essere svolto il conferimento, nel summenzionato quadro di neutralità finanziaria, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente. Rammenta, inoltre, che attualmente la pertinente autorizzazione di spesa è allocata, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, sul capitolo 238 denominato «Somme destinate alla concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei lager nazisti e ai familiari dei deceduti nonché alle spese di funzionamento del comitato, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1 c. 1274/1276 », recante uno stanziamento di 48.870,00 euro per ciascuna annualità del triennio di bilancio. Evidenzia, quindi, che la Giornata non determina, come sopra detto, gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 e non comporta pertanto effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico e che a precedenti iniziative legislative di analogo contenuto non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel prendere atto delle valutazioni svolte dal relatore, rappresenta tuttavia l'esigenza di modificare la formulazione dell'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, prevedendo che le direttive adottate dai Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno facciano riferimento all'eventuale coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni,

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, e delle università.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1835 e abb., recante istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale;

preso atto che il Governo ha evidenziato l'esigenza di modificare la formulazione dell'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4, prevedendo che le direttive adottate dai Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno facciano riferimento all'eventuale coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, e delle università,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: per il coinvolgimento pubblico, delle scuole di ogni ordine e grado con le seguenti: per disciplinare l'eventuale coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

C. 1902 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, fa presente che la misura dei compensi da riconoscere al Presidente e ai quattro componenti della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, istituita dall'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, sarà determinata, nel rispetto di un limite di spesa annuo pari a 550.000 euro, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, previsto dal comma 6, quattordicesimo periodo, del citato articolo 13-bis.

Con riferimento, invece, agli oneri derivanti dal trattamento economico da riconoscere al personale che sarà collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti presso la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, fa presente che il trattamento da applicare al personale proveniente dal comparto funzioni centrali è stato determi-

nato ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999 e dell'articolo 85, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo al quadriennio normativo 2002-2005. Rileva quindi che, ai sensi delle richiamate disposizioni, il personale di prestito proveniente dal comparto ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a riconoscere l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'indennità corrisposta dall'amministrazione di provenienza e quello dell'indennità di Presidenza. Alla luce di tale quadro normativo, chiarisce dunque che al personale che sarà collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti presso la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche sarà riconosciuto il 70 per cento dell'importo dell'indennità di Presidenza, a titolo di differenza tra tale indennità e l'indennità di amministrazione riconosciuta al personale del comparto funzioni centrali.

Avverte, inoltre, che la soglia massima del contributo posto a carico delle società sportive professionistiche sottoposte alla vigilanza della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, individuata dall'articolo 13-bis, comma 11, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, in misura pari allo 0,15 per cento del fatturato di ciascuna di esse, è stata determinata sulla base di un'analisi dei dati storici del medesimo fatturato e garantisce il raggiungimento di un introito complessivo annuo pari ad almeno 1.600.000 euro, assicurando un ampio margine di copertura anche in caso di fluttuazioni del fatturato delle società interessate.

Evidenzia, altresì, che le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 sono già state versate all'entrata del bilancio dello Stato, in misura complessivamente pari a 5,7 milioni di euro, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 10, del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, e dall'articolo 4, comma 4, lettera *a*).

Assicura, inoltre, che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 13-bis, comma 13, del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, e dall'articolo 4, comma 4, lettera *b*), del presente decreto sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo oggetto di riduzione.

Chiarisce, poi, che agli adempimenti connessi alla comunicazione dei dati relativi ai rimborsi forfetari per le prestazioni sportive dei volontari, previsti dalla novella di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b*), si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione della circostanza che il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è già integrato con i sistemi dell'INPS e dell'INAIL, con i quali comunica in tempo reale in merito agli adempimenti in tema di lavoro sportivo.

Con riferimento, invece, alle disposizioni di cui all'articolo 4, che disciplinano le attività dell'Organizzazione nazionale antidoping in Italia (NADO Italia), segnala che la quantificazione degli oneri relativi alle spese di personale della medesima Organizzazione, in misura pari a 0,7 milioni di euro nell'anno 2024 e a 1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è stata effettuata sulla base degli elementi e dei dati relativi al costo annuale del lavoro del personale dipendente

della società Sport e salute Spa attualmente a servizio della NADO Italia, che ammonta a complessivi 1.198.974,00 euro annui.

Per quanto attiene alle qualifiche del personale di cui si avvarrà o continuerà ad avvalersi la NADO Italia e alle modalità di utilizzo del medesimo personale, fa presente che la medesima Organizzazione procederà in autonomia alla definizione del proprio assetto organizzativo, anche al fine di uniformarsi alle linee guida formulate dalla WADA, individuando i propri fabbisogni in termini di risorse e competenze e provvedendo alla selezione del personale in conformità alle procedure seguite da Sport e salute Spa.

In tale quadro, osserva che dalla riduzione, a decorrere dall'anno 2026, delle risorse destinate dalla società Sport e salute Spa al finanziamento di enti operanti in campo sportivo, per effetto della novella di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), non deriveranno effetti pregiudizievoli per la funzionalità di enti rientranti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, quali i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, anche considerando che le variazioni annuali dei contributi riconosciuti a tali ultimi enti non risultano correlate all'ammontare complessivo dei contributi ripartiti annualmente tra gli enti beneficiari.

Evidenzia quindi la necessità di precisare, all'articolo 9, che la spesa ivi prevista per i compensi e il rimborso delle spese di missione spettanti agli esperti di cui potrà avvalersi il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è limitata al solo anno 2024, giacché l'eventuale proroga, fino a non oltre il 31 dicembre 2025, degli incarichi affidati ai predetti esperti in relazione alle attività formative da svolgere per il medesimo anno nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 9 sarà disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2024, a valere sulle risorse del fondo a tale fine istituito dal comma 3 del medesimo articolo 32.

Analogamente, ritiene opportuno prevedere, al medesimo articolo 9, un unico limite di spesa, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento tanto ai servizi prestati da Formez PA quanto alla stipula di protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attività formative, di cui, rispettivamente, alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, al fine di consentire in sede attuativa di individuare in modo più preciso quali attività formative affidare a Formez PA e quali, invece, svolgere avvalendosi dei predetti protocolli di intesa e convenzioni.

Con riferimento, invece, alle attività affidate, dall'articolo 9, comma 5, al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, ravvisa la necessità di precisare che alle predette disposizioni si provvederà nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024.

Fa, quindi, presente che la platea dei docenti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto presso scuole secondarie di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che potranno sottoscrivere un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, è quantificabile in 125 unità, a fronte di facoltà assunzionali per il personale docente pari per l'anno scolastico 2024/2025 pari a oltre 45.000 posti. In relazione a ciò, al fine di assicurare con certezza che i posti vacanti e disponibili da coprire con contratti annuali di supplenza siano sufficienti ad assorbire l'intera platea dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, evidenzia l'esigenza di precisare che la sottoscrizione del contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili previsto dalla medesima norma abbia luogo con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025.

Assicura, infine, che le risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma

2, del decreto-legge n. 154, del 2008, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 16, comma 2, risultano effettivamente disponibili anche con riferimento agli anni 2025 e 2026 e il loro utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1902, di conversione in legge del decreto-legge n. 71 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la misura dei compensi da riconoscere al Presidente e ai quattro componenti della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, istituita dall'articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, sarà determinata, nel rispetto di un limite di spesa annuo pari a 550.000 euro, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, previsto dal comma 6, quattordicesimo periodo, del citato articolo 13-*bis*;

con riferimento agli oneri derivanti dal trattamento economico da riconoscere al personale che sarà collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti presso la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, ai sensi

dell'articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, il trattamento da applicare al personale proveniente dal comparto funzioni centrali è stato determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 303 del 1999 e dell'articolo 85, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo al quadriennio normativo 2002–2005;

ai sensi delle richiamate disposizioni, il personale di prestito proveniente dal comparto ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse, mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a riconoscere l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'indennità corrisposta dall'amministrazione di provenienza e quello dell'indennità di Presidenza;

alla luce di tale quadro normativo, al personale che sarà collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti presso la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche sarà riconosciuto il 70 per cento dell'importo dell'indennità di Presidenza, a titolo di differenza tra tale indennità e l'indennità di amministrazione riconosciuta al personale del comparto funzioni centrali;

la soglia massima del contributo posto a carico delle società sportive professionistiche sottoposte alla vigilanza della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, individuata dall'articolo 13-*bis*, comma 11, lettera *b*), del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, in misura pari allo 0,15 per cento del fatturato di ciascuna di esse, è stata determinata sulla base di

un'analisi dei dati storici del medesimo fatturato e garantisce il raggiungimento di un introito complessivo annuo pari ad almeno 1.600.000 euro, assicurando un ampio margine di copertura anche in caso di fluttuazioni del fatturato delle società interessate;

le risorse affluite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 sono già state versate all'entrata del bilancio dello Stato, in misura complessivamente pari a 5,7 milioni di euro, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13-*bis*, comma 10, del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, e dall'articolo 4, comma 4, lettera *a*);

le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 13-*bis*, comma 13, del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, e dall'articolo 4, comma 4, lettera *b*), del presente decreto sono effettivamente disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sul Fondo oggetto di riduzione;

agli adempimenti connessi alla comunicazione dei dati relativi ai rimborsi forfetari per le prestazioni sportive dei volontari, previsti dalla novella di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b*), si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione della circostanza che il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è già integrato con i sistemi dell'INPS e dell'INAIL, con i quali comunica in tempo reale in merito agli adempimenti in tema di lavoro sportivo;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, che disciplinano le at-

tività dell'Organizzazione nazionale antidoping in Italia (NADO Italia), la quantificazione degli oneri relativi alle spese di personale della medesima Organizzazione, in misura pari a 0,7 milioni di euro nell'anno 2024 e a 1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è stata effettuata sulla base degli elementi e dei dati relativi al costo annuale del lavoro del personale dipendente della società Sport e salute Spa attualmente a servizio della NADO Italia, che ammonta a complessivi 1.198.974,00 euro annui;

per quanto attiene alle qualifiche del personale di cui si avvarrà o continuerà ad avvalersi la NADO Italia e alle modalità di utilizzo del medesimo personale, la medesima Organizzazione procederà in autonomia alla definizione del proprio assetto organizzativo, anche al fine di uniformarsi alle linee guida formulate dalla WADA, individuando i propri fabbisogni in termini di risorse e competenze e provvedendo alla selezione del personale in conformità alle procedure seguite da Sport e salute Spa;

dalla riduzione, a decorrere dall'anno 2026, delle risorse destinate dalla società Sport e salute Spa al finanziamento di enti operanti in campo sportivo, per effetto della novella di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), non deriveranno effetti pregiudizievoli per la funzionalità di enti rientranti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, quali i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, anche considerando che le variazioni annuali dei contributi riconosciuti a tali ultimi enti non risultano correlate all'ammontare complessivo dei contributi ripartiti annualmente tra gli enti beneficiari;

all'articolo 9 occorre precisare che la spesa ivi prevista per i compensi e il rimborso delle spese di missione spettanti agli esperti di cui potrà avvalersi il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è limitata al solo anno 2024, giacché l'eventuale proroga, fino a non oltre il 31 dicembre 2025, degli incarichi affidati ai predetti esperti in

relazione alle attività formative da svolgere per il medesimo anno nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 9 sarà disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2024, a valere sulle risorse del fondo a tale fine istituito dal comma 3 del medesimo articolo 32;

al medesimo articolo 9, è opportuno prevedere un unico limite di spesa, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento tanto ai servizi prestati da Formez PA quanto alla stipula di protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attività formative, di cui, rispettivamente, alle lettere *b*) e *c*) del comma 2, al fine di consentire in sede attuativa di individuare in modo più preciso quali attività formative affidare a Formez PA e quali, invece, svolgere avvalendosi dei predetti protocolli di intesa e convenzioni;

con riferimento alle attività affidate, dall'articolo 9, comma 5, al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, è necessario precisare che alle predette disposizioni si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024;

la platea dei docenti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto presso scuole secondarie di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che potranno sottoscrivere un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, è quantificabile in 125 unità, a fronte di facoltà assunzionali per il personale docente pari per l'anno scolastico 2024/2025 pari a oltre 45.000 posti;

al fine di assicurare con certezza che i posti vacanti e disponibili da coprire con contratti annuali di supplenza siano

sufficienti ad assorbire l'intera platea dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, occorre precisare che la sottoscrizione del contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili previsto dalla medesima norma abbia luogo con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025;

le risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154, del 2008, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 16, comma 2, risultano effettivamente disponibili anche con riferimento agli anni 2025 e 2026 e il loro utilizzo non è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse;

rilevata l'esigenza di:

precisare, nell'ambito dall'articolo 13-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2021, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, che, all'atto del collocamento fuori ruolo del Presidente e dei componenti diversi da quelli di diritto della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, sia reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, in modo da garantire che dal predetto collocamento fuori ruolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

riformulare il comma 3 dell'articolo 4, al fine di riferire l'autorizzazione di spesa ivi prevista all'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, anziché al comma 2, che si limita a confermare fino all'anno 2025 e a rimodulare, a decorrere dall'anno 2026, lo stanziamento

complessivo destinato al sistema sportivo nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso "Art. 13-bis", comma 6, dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente: All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 1;

All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , nel limite di spesa di euro 3 milioni nel 2024;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 2, lettere b) e c), si provvede nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024;

al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono disciplinate le attività formative nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 e possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025 gli incarichi di cui al primo periodo, anche rideterminando la misura dei compensi per i medesimi incarichi prevista dal comma 4, a valere sulle risorse del fondo di cui al citato articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024;

al comma 4:

a) al primo periodo, sostituire le parole: di 20.000 euro annui e complessivo di 600.000 annui euro con le seguenti: di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024;

b) al terzo periodo, dopo le parole: 120.000 euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2024;

c) sopprimere il quarto periodo;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 5 si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024.

al comma 7:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: , e pari a 0,72 milioni di euro per l'anno 2025;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa con le seguenti: del Fondo;

All'articolo 10, comma 2, primo periodo, dopo la parola: sottoscrivono aggiungere le seguenti: , con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025, ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026.

Atto n. 167.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, fa presente che la Commissione è oggi chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, in ordine ai profili di natura finanziaria dello schema di decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione, che reca l'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026.

Rileva che lo schema di decreto in esame, corredato di una relazione illustrativa e dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 14 giugno 2024, prevede, all'articolo 1, l'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura per gli anni 2024-2026, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante « Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura ».

Fa presente che i successivi articoli 2 e 3 dello schema definiscono – rispettivamente – gli obiettivi generali e le priorità del Piano nazionale nonché le azioni dallo stesso perseguite e che l'articolo 4 reca la puntuale indicazione delle linee di azione tra cui ripartire, per ciascuno degli anni 2024-2026, le risorse del citato Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, specificando in relazione ad ognuna di esse l'importo massimo complessivo di spesa.

Evidenzia che gli articoli 5 e 6, anch'essi attuativi della citata legge n. 15 del 2020, recano, rispettivamente, disposizioni in materia di patti locali per la lettura,

cui i comuni e le regioni potranno dare attuazione compatibilmente con l'equilibrio dei relativi bilanci, e di promozione della lettura nella scuola.

Segnala, infine, che gli articoli 7, 8 e 9 dettano, rispettivamente, disposizioni in materia di contrasto alla povertà educativa, di coordinamento, monitoraggio e valutazione del Piano nazionale d'azione ad opera del Centro per il libro e la lettura e di promozione dell'utilizzo nelle pubblicazioni di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile.

Per quanto concerne i profili di natura finanziaria del provvedimento, ricorda che il summenzionato articolo 2, comma 6, della legge n. 15 del 2020 ha istituito il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura con una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dal 2020. In proposito, rappresenta che il Fondo risulta iscritto sul capitolo 2094 dello stato di previsione del Ministero della cultura, che, per il triennio 2024-2026, a seguito della riduzione del 5 per cento degli stanziamenti, operata in attuazione dell'articolo 1, comma 523, della legge n. 213 del 2023, reca una dotazione, in termini di competenza e di cassa, pari a 4.132.500 euro per ciascun anno del triennio.

Segnala che, alla luce di tali disponibilità, l'articolo 4, comma 2, dello schema di provvedimento ha individuato gli importi massimi per ciascuna linea d'azione per un ammontare complessivo pari a euro 4.049.850. Rileva che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del citato decreto interministeriale del 7 gennaio 2021, il comma 3 dell'articolo 4 specifica, infine, che una quota non superiore al 2 per cento dell'importo annuo del Fondo può essere destinata dal Centro per il libro e la lettura alla realizzazione di piattaforme informatiche strumentali all'acquisizione, alla valutazione, alla gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione delle azioni finanziate. Segnala che l'importo massimo che potrà essere destinato a tale finalità è quindi pari, per il triennio 2024-2026, a 82.650 euro.

Fa, inoltre, presente che l'importo massimo oggetto di destinazione ai sensi dell'articolo 4 dello schema risulta, quindi, pari, nel complesso, a 4.132.500 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, in linea con gli stanziamenti previsti dal vigente bilancio triennale dello Stato.

Tutto ciò considerato, non ha osservazioni da formulare in ordine ai profili finanziari del provvedimento in esame e propone pertanto di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 12.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 12.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Atto n. 161.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, fa presente preliminarmente che lo schema di decreto in esame contiene disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Ricorda che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è adottato in attuazione della legge n. 15 del 2024, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, che all'articolo 12 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, segnala in primo luogo che per effetto delle modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020, previste dall'articolo 3 dello schema in esame, il numero dei componenti del Comitato ETS per effetto delle novelle aumenta dagli attuali 15 a 22 membri, mentre la Segreteria tecnica passa dagli attuali 5 a 11 membri. Rileva che, ai sensi del successivo articolo 23, comma 7, lettera n), del presente schema, si pongono a carico dei proventi delle aste di CO₂ i compensi per i nuovi componenti del Comitato ETS e della sua segreteria tecnica, oltre al finanziamento delle altre tipologie di spesa già previste a legislazione vigente e l'aggiornamento delle convenzioni che saranno sottoscritte con Unioncamere, ENAC, GSE, Sogesid, ISPRA e Agenzia delle dogane e dei monopoli, segnalando

che, rispetto al testo vigente, l'unica aggiunta è quella dell'Agenzia delle dogane.

Andrebbero quindi, a suo avviso, illustrati singolarmente gli effetti finanziari determinati dalle disposizioni in esame e il procedimento di quantificazione, anche fornendo dati sui compensi già corrisposti e sulle convenzioni già vigenti e indicando per queste ultime se si prevedono aumenti in ragione dell'incremento di attività. Fa presente inoltre che, posto che il comma 9 dell'articolo 4, come modificato dallo schema in esame, prevede che per le attività inerenti al sistema aereo (COR-SIA) il Comitato ETS si avvalga del supporto fornito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, andrebbe garantito che il Ministero suddetto possa svolgere tale nuovo compito avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al nuovo articolo 4-*bis*, inserito nel decreto legislativo n. 47 del 2020 dallo schema in esame, pure se i costi derivanti dall'istituzione del Comitato ETS 2 saranno coperti con i proventi delle aste di CO₂, ritiene che questi andrebbero comunque quantificati, illustrando il procedimento utilizzato a tal fine. Inoltre, posto che la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dovrà d'ora innanzi assicurare supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso alle nuove due sezioni del Comitato ETS e al nuovo Comitato ETS 2, andrebbero forniti, a suo avviso, dati specifici sulle risorse disponibili nella Direzione generale competente e assicurato che siano sufficienti a fare fronte ad un prevedibile aumento di attività.

Anche in relazione al nuovo portale ETS 2, pure se i relativi costi saranno coperti tramite tariffe, osserva che andrebbero illustrati i relativi costi di sviluppo e quelli permanenti di gestione e manutenzione e che andrebbe assicurato l'allineamento temporale tra le entrate da tariffe e i costi, che presumibilmente saranno più alti all'inizio per la necessità di realizzare il nuovo portale.

Rileva che il comma 10 del nuovo articolo 4-bis prevede che anche il Comitato ETS 2, analogamente a quanto già previsto per il Comitato ETS, debba presentare annualmente una relazione al Parlamento sull'attività svolta nell'anno precedente. A tale proposito, segnala che finora il Comitato ETS ha presentato al Parlamento la prevista relazione annuale soltanto una volta, per cui andrebbero fornite, a suo avviso, rassicurazioni che i due Comitati dispongano di risorse sufficienti per assolvere a tale obbligo informativo.

Con riferimento all'articolo 6 del decreto legislativo n. 47 del 2020, come modificato dall'articolo 4, comma 5, dello schema, considerato che il quantitativo di quote che l'Italia deve mettere all'asta per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2026 è ridotto in modo da corrispondere alla quantità di quote di emissioni attribuita all'Italia per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applicano le deroghe di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 47 del 2020, e, contestualmente, non si è proceduto alla riassegnazione dei proventi delle aste, né sono cambiate le finalizzazioni previste a legislazione vigente cui devono essere destinati tali proventi, ritiene che andrebbe chiarito se sono previsti minori introiti e conseguentemente interventi di rimodulazione al ribasso delle spese per le finalità già previste a legislazione vigente e l'assenza di pregiudizi per interventi già avviati. Più in generale, evidenzia come sarebbe utile chiarire gli effetti che tale previsione potrebbe determinare in termini finanziari.

In relazione alla riduzione progressiva delle assegnazioni gratuite di quote ETS nel trasporto aereo fino al loro azzeramento nel 2026, merita di essere approfondita, a suo avviso, l'osservazione espressa dalla Regione Sardegna nel parere reso dalla Conferenza permanente Stato-regioni sullo schema in esame, secondo cui «ciò determinerà un inevitabile incremento del livello tariffario del trasporto aereo e che essendo i servizi in questione soggetti ad oneri di servizio pubblico e

compensazione finanziaria a valere del bilancio regionale, le dinamiche sopradette determineranno inevitabili e logiche conseguenze non solo per gli utenti finali ma anche per lo stesso bilancio regionale».

Fa presente che analoghe considerazioni possono valere per il trasporto marittimo, qualora fosse incluso il servizio di linea di trasporto tra Sardegna e Corsica e tra Sardegna e isole minori in quanto assoggettati ad oneri di servizio pubblico. Ricorda che ai sensi dell'articolo 19 della legge di contabilità le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

Relativamente alle attività svolte dagli enti pubblici coinvolti nelle procedure e nelle attività amministrative per regolare le quote di emissione nei settori del trasporto aereo e marittimo, considerati i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, che evidenzia l'assoggettamento dei costi delle attività svolte in favore dei beneficiari a tariffa, con integrale copertura dei costi effettivi dei servizi resi, evidenzia che andrebbero singolarmente indicati i relativi oneri e il procedimento di quantificazione.

In relazione all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2020, come modificato dall'articolo 5, comma 7, dello schema, osserva che rispetto alla normativa vigente riferita al riparto delle risorse derivanti dai proventi delle aste sono state inserite nuove finalizzazioni. Posto che si tratta di un ampliamento delle possibilità di spesa rimesse in ogni caso alla discrezionalità delle amministrazioni interessate, non ha osservazioni da formulare, non rilevandosi pregiudizi potenziali per gli interventi già programmati per le finalità preesistenti.

Circa l'assenza di impatti sui proventi delle aste derivanti dall'esclusione degli impianti di dimensioni ridotte, pur se la relazione tecnica afferma l'assenza di ef-

fetti finanziari negativi ad oggi prevedibili, segnala che andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'incidenza di tali esclusioni in termini di proventi dalle aste e se a legislazione vigente risulta già esclusa qualsiasi restituzione delle quote ai sensi dell'articolo 36 del decreto.

In merito all'articolo 5, comma 12, dello schema e all'affidamento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica delle funzioni relative al Fondo per l'innovazione, anche attraverso il *National Contact Point*, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, posto che la relazione tecnica riferisce che la struttura è già operativa e gli oneri derivanti dallo svolgimento della sua attività sono già assorbiti nell'ambito della convenzione in essere con Sogesid, non ha osservazioni da formulare.

In relazione all'incremento degli adempimenti a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'introduzione di un nuovo sistema sanzionatorio, di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020, come modificato dall'articolo 6, comma 7, dello schema, osserva che il comma 25 dell'articolo 42 dello schema di decreto destina i proventi delle nuove sanzioni al predetto Ministero per il miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché per la verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Rileva che sul medesimo punto la relazione tecnica afferma che i citati nuovi proventi saranno destinati alle attività del medesimo Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica senza chiarire se tali proventi finanzieranno le predette attività a titolo di concorso, come invece specificato ai commi 14 dell'articolo 42-*octiesdecies* e 7 dell'articolo 42-*vicies* del decreto. Ciò premesso, segnala che andrebbe chiarito se i nuovi proventi da sanzione partecipano, solo nel caso in cui siano effettivamente realizzati, al finanziamento dei nuovi adempimenti in capo allo stesso Ministero e che dunque lo

svolgimento di tali attività non dipende dalle eventuali entrate discendenti da tali sanzioni, essendo le attività logicamente antecedenti l'incasso delle sanzioni.

Con riferimento al nuovo articolo 42-*bis* del decreto legislativo n. 47 del 2020, inserito dall'articolo 6, comma 8, dello schema, in relazione alla previsione che l'autorità marittima territorialmente competente possa adempiere le attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, al fine di valutare la sostenibilità di tali attività da parte dell'autorità senza aggravio di risorse andrebbero forniti, a suo avviso, maggiori elementi di chiarimento circa la disponibilità delle risorse necessarie per le nuove attività e l'assenza di qualsiasi pregiudizio per le altre attività ordinariamente svolte dalle predette autorità.

Relativamente alla quantificazione dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote del nuovo sistema ETS 2, di cui al nuovo Capo V-*bis* del decreto legislativo n. 47 del 2020, pur se tali entrate non risultano scontate nei saldi di finanza pubblica – punto sul quale segnala che andrebbe acquisita una conferma – osserva che esse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, come previsto dal nuovo articolo 42-*undecies*, comma 4, del decreto legislativo n. 47 del 2020, per essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa, pertanto l'accuratezza della quantificazione appare rilevante. In tal senso, osserva che la quantificazione esposta dalla relazione tecnica risulta basata su un solo anno, l'anno 2021. A tal fine fa presente che sarebbe opportuno fornire ulteriori informazioni circa l'andamento annuale delle tonnellate di CO₂ equivalente rientranti nell'ambito di applicazione dell'ETS 2, in modo da avere un ulteriore elemento di valutazione connesso alla variabilità nel tempo. Inoltre, andrebbero forniti, a suo avviso, chiarimenti circa le modalità con cui è stato determinato il prezzo medio di 22,5 euro che la relazione tecnica riferisce valutato rispetto al valore delle quote previsto dall'articolo 30-*novies* della direttiva 2003/

87/CE. A tale proposito, osserva che la norma citata stabilisce le misure da applicare in caso di aumento eccessivo dei prezzi, prevedendo tra l'altro l'utilizzo delle quote della riserva stabilizzatrice nel caso di prezzo più alto di 45 euro per due mesi consecutivi. Segnala come si possa quindi dedurre che nello stabilire il prezzo medio la relazione tecnica abbia escluso rialzi troppo repentini del prezzo e tenuto conto della soglia di 45 euro citata, tuttavia rileva che non sono forniti ulteriori elementi circa le ipotesi e i dati alla base della stima.

In merito all'incremento degli adempimenti a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, osserva che i commi 14 dell'articolo 42-*octiesdecies* e 7 dell'articolo 42-*vicies* del decreto legislativo n. 47 del 2020 assegnano i proventi delle nuove sanzioni al medesimo Ministero al fine di destinarli al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Rileva che sul medesimo punto la relazione tecnica afferma che i citati nuovi proventi saranno destinati, a titolo di concorso, alle attività del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Ciò premesso, andrebbe chiarito, a suo avviso, se i nuovi proventi da sanzione partecipano, solo nel caso in cui siano effettivamente realizzati, al finanziamento dei nuovi adempimenti in capo allo stesso Ministero e che dunque lo svolgimento di tali attività non dipende dalle eventuali entrate discendenti da tali sanzioni.

Infine, in merito alla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Gestore dei servizi energetici, prevista dall'articolo 42-*undecies*, comma 6, del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dall'articolo 7 dello schema, con copertura del relativo costo a valere sui proventi delle aste, evidenzia come andrebbe fornita una stima dell'onere della convenzione, mentre in relazione ai proventi delle aste andrebbe evidenziata la

disponibilità delle risorse in parola per i fini di copertura degli oneri discendenti dalla convenzione.

In relazione agli accordi di cooperazione tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'Agenzia delle dogane, previsti dall'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo n. 47 del 2020, come modificato dall'articolo 8, comma 1, dello schema di decreto in esame, atteso che la copertura dei costi di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è garantita dai proventi delle aste di CO₂ nell'ambito del sistema EU ETS destinati alla copertura dei costi gestionali e considerato che nell'ambito del presente provvedimento sono previste altre collaborazioni con enti pubblici sempre a valere su tale forma di copertura, andrebbero fornite, a suo avviso, rassicurazioni circa la disponibilità di tali risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni sempre previste a valere sulle medesime risorse.

Per i profili di copertura, per tutte le spese recate dal presente schema che trovano copertura a valere sui proventi delle aste di CO₂, pur non essendoci particolari osservazioni, attesa la cospicua entità delle entrate e la rimodulabilità delle relative destinazioni, segnala che sarebbe utile acquisire una conferma su tali rilievi.

Cita le nuove spese che trovano copertura a valere delle tariffe: il nuovo portale ETS 2 e gli accordi di cooperazione con Unioncamere, ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 8, del decreto legislativo n. 47 del 2020; i costi delle attività amministrative svolte da parte del Comitato ETS e di ENAC a favore degli operatori aerei, ai sensi degli articoli 7-*bis* e 9-*bis* del medesimo decreto legislativo; i costi delle attività amministrative svolte da parte del Comitato ETS a favore degli operatori del trasporto marittimo, ai sensi degli articoli 12-*quater* e 12-*septies* del decreto legislativo n. 47 del 2020; i costi delle attività amministrative svolte da parte del Comitato ETS nel settore degli impianti fissi, ai sensi dell'articolo 26, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del citato decreto legislativo; i costi derivanti dall'applicazione delle di-

sposizioni comuni a impianti fissi, trasporto aereo e marittimo, da parte del Comitato ETS ed ENAC, ai sensi dell'articolo 35, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del decreto legislativo n. 47 del 2020 e, infine, i costi delle attività amministrative derivanti dal nuovo sistema ETS 2, ai sensi degli articoli da 42-*quater* a 42-*decies*, da 42-*terdecies* a 42-*quinquiesdecies* e 42-*noviesdecies* del decreto legislativo n. 47 del 2020 da parte del Comitato ETS 2 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del GSE.

In relazione a tali spese, fa presente che andrebbero singolarmente indicati i relativi oneri e il procedimento di quantificazione. In relazione alle coperture a carico delle tariffe, osserva che andrebbe indicato l'ammontare che si prevede di incassare, distinguendo i vari settori, al fine di poter valutare l'integrale copertura dei servizi resi.

In merito all'allineamento temporale tra le entrate da tariffe e le spese per rendere i necessari servizi, fa presente che l'articolo 46, commi 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dall'articolo 8 dello schema di decreto in esame, fissa un ammontare *una tantum*, che secondo la relazione tecnica è propedeutico appunto a garantire che i costi relativi ai servizi siano pagati prima dell'espletamento delle attività amministrative. Tuttavia, rileva che non vengono forniti dati quantitativi che consentano di verificare l'effettiva integrale copertura tra spese ed entrate, per cui andrebbero fornite spiegazioni sui criteri con cui sono stati fissati gli importi in norma primaria. Segnala, inoltre, che le norme prevedono il versamento entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto. Ciò posto, andrebbe chiarito, a suo avviso, in che modo tale previsione possa garantire il pagamento prima dell'avvio delle attività amministrative.

In via generale, osserva che in presenza di clausole di invarianza finanziaria, la relazione tecnica, oltre a ribadire l'assenza di oneri, dovrebbe fornire dati utili a dimostrare la sostenibilità delle attività e dei compiti in carico alle autorità pubbliche a valere sulle risorse disponibili, anche attraverso una loro rimodulazione.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale.

Atto n. 160.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 3 luglio 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, essendo tuttora in corso le opportune verifiche da parte dei competenti uffici ministeriali, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento al fine di completare l'istruttoria sui suoi profili finanziari.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

ALLEGATO

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

RELAZIONE TECNICA

CAPO I – Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati

Articolo 1

(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, florovivaistiche, della pesca e dell'acquacoltura)

Comma 1: La disposizione, esplicitando le finalità cui sono preordinati gli interventi urgenti disciplinati nei successivi commi, ha carattere ordinamentale; pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2: Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 2 non determinano un aggravio a carico della finanza pubblica. La disposizione prevede che i regimi di aiuto nell'ambito dei quali sono state originariamente rilasciate le garanzie oggetto di differimento saranno utilizzati nei limiti delle risorse già stanziata e senza ulteriori oneri a carico dei soggetti garanti. D'altra parte, tale misura, consentendo alle imprese che abbiano avuto maggiori difficoltà a fronteggiare momenti di crisi, di poter usufruire di un periodo di tempo più ampio per ripagare il prestito, è destinata a scongiurare proprio situazioni di definitivo inadempimento dell'impresa, con conseguente escussione della garanzia pubblica. In sintesi, lungi dal rendere maggiormente probabile l'escussione delle garanzie pubbliche, la misura consente di limitare fortemente tale rischio.

Comma 2-bis: la disposizione prevede l'estensione anche alle imprese agro-silvo-pastorali della possibilità di accedere alla garanzia rilasciata da ISMEA a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni. La disposizione si muove nell'ambito delle risorse già previste senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 3-4: Al comma 4 viene previsto l'incremento del Fondo per la sovranità alimentare di **1 milione di euro per l'anno 2024** e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 4, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Comma 4-bis; 4-ter; 4-quater: Le disposizioni di cui ai presenti commi, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, autorizzano la spesa di 5 milioni di euro



per l'anno 2024, per ciascuno dei settori indicati, per i contributi di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio – lungo termine contratti dalle relative Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli artt. 152 e 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dai Consorzi di organizzazioni di produttori.

Le disposizioni prevedono la copertura degli oneri previsti complessivamente pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024. In particolare: a) quanto all'importo di 5 milioni di euro per il settore olivicolo-oleario, ricorrendo ai residui di stanziamento a valere sugli appositi capitoli dello stato previsionale per l'anno 2024 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste destinati agli interventi di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;

b) quanto all'importo di 5 milioni di euro per il settore agrumicolo, ricorrendo ai residui di stanziamento a valere sugli appositi capitoli dello stato previsionale per l'anno 2024 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste destinati agli interventi di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;

c) quanto all'importo di 5 milioni di euro per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, ricorrendo ai residui di stanziamento a valere sugli appositi capitoli dello stato previsionale per l'anno 2024 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste destinati agli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91

Dalle disposizioni descritte non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli previsti e debitamente coperti.

Comma 5: La disposizione in oggetto prevede che con decreto di cui all'articolo 1, comma 129 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui al comma 128 della medesima disposizione richiamata, possono essere destinate nel limite complessivo di 32 milioni di euro:

- a) ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- b) nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu.

Dalla disposizione in oggetto, pertanto, non derivano ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Comma 5-bis; 5-ter: la disposizione ha lo scopo di favorire l'allevamento di razze autoctone e di scarsa diffusione in un'ottica di biodiversità finalizzata alla rigenerazione e ampliamento in termini numerici in modo da renderle idonee anche ad ampliare l'offerta di mercato. Concretamente la proposta ha lo scopo di introdurre una premialità a favore degli allevatori che, rinunciando alla loro macellazione ed a un conseguente ritorno economico immediato, portano più esemplari a superare i 24 mesi e a qualificarsi come "nutrici". La presenza di un maggior numero di "nutrici" ossia di vacche destinate alla produzione e svezzamento dei vitelli e nell'allevamento di questi fino al peso di macellazione, è chiaramente funzionale all'aumento



numerico della specie. La premialità va rapportata a ciascun esemplare che viene portato oltre i 24 mesi e, ipotizzando un “premio” compreso tra i 100 e i 150 euro a capo, l'importo stanziato, pari a 4 milioni di parte corrente, favorisce lo sviluppo di un numero tra le 30.000 e le 40.000 “nutrici”. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Comma 6: La disposizione proroga, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge e in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, da giugno 2024 al 31 dicembre 2025, il rinvio del recupero delle somme da parte dell'Agenzia delle entrate, relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad *hoc* previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

Tale dilazione dei termini potrebbe indurre, in particolare, le citate Autorità inadempienti, a provvedere in via amministrativa a sanare le posizioni in sospeso, generando, per il caso specifico del credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, maggiori oneri valutati in 90 mln di euro per l'anno 2024, computati in relazione alle prenotazioni registrate per gli investimenti effettuati nelle annualità precedenti. Di seguito i dati presi a riferimento.

ANNO	TRIBUTO	IMPORTO COMUNICATO	N. SOGGETTI	IMPORTO FRUITO	NUMERO RIGHE FRUITO	NUMERO SOGGETTI FRUITO
2022	6869	3.491.721.117,83	83.028	2.482.981.475,26	615.641	72.867
2023	6869	2.349.764.640,03	60.672	944.306.058,42	238.259	44.388

Di cui, la quota parte relativa all'agricoltura e pesca, sul 2022 ha generato i seguenti flussi.

frequenza istanze	frequenza beneficiari	importo credito anno 2022
4.298	3.737	136.220.026

Ipotizzando analoga proporzione per il 2023, si genera un onere è di 90 milioni di euro per il 2024.

Ai relativi oneri, nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi del comma 8.

Comma 7: La disposizione introduce l'articolo 16-bis al DL 124/2023 che riconosce, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica per



il settore della produzione primaria di prodotto agricoli e della pesca e dell'acquacultura. In tal ambito, sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro. Ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi del comma 9.

Comma 8: la disposizione prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 6, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura fino al 31 dicembre 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 16, comma 6, del DL n. 124/2023. Inoltre, la disposizione in esame prevede che, qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti di cui al precedente periodo, risultino inferiori al predetto limite di 90 milioni di euro, i corrispondenti risparmi siano destinati a finanziare il credito di imposta di cui all'articolo 16-bis, del DL n.124/2023, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato a cura dell'Agenzia delle entrate e riassegnazione in spesa.

Comma 9: Agli oneri relativi all'articolo 1, comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 6, del DL n. 124/2023.

Comma 9-bis; 9-ter; 9-quater: I presenti commi, introdotti in esito dell'esame del Senato sono di carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1-bis

(Disposizioni urgenti relative alla carta di pagamento “dedicata a te”)

La disposizione in esame, al fine di rimborsare i Comuni dalle spese sostenute per comunicare ai beneficiari l'assegnazione del contributo relativo alla “Carta dedicata a te”, istituita con l'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, autorizza il MASAF a trasferire la somma di euro 4 milioni per il 2024 all'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), che provvede alla successiva erogazione ai Comuni sulla base delle documentate richieste da questi pervenute. Si specifica che la quantificazione di 4 milioni di euro corrisponde alle spese sostenute dai Comuni l'anno precedente per la comunicazione ai beneficiari della Carta, dunque, alla luce del dato storico, risulta essere idonea.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 4 milioni per il 2024, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.



Articolo 1-ter

(Modifiche al decreto-legge 1 giugno, 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100)

L'articolo interviene sull'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 introducendo alla lettera a) ulteriori compiti per il Commissario straordinario in relazione ai danni subiti dal settore agricolo. Alla lettera b) detta la procedura che il soggetto gestore (ISMEA) del fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (AGRICAT) deve seguire per la trasmissione alle regioni delle denunce di danni ricevute.

Per l'attuazione della disposizione, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20- quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. La struttura commissariale trasmette le disponibilità indicate nella seguente tabella:

STRUTTURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
SITUAZIONE FINANZIARIA PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA (in M€)

	Ricostruzione Privata
Assegnato	1.199.650.000,00
Impegnato	16.876.344,33
Di previsto impegno	911.457.200,00
Disponibilità	271.316.455,67

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura)

Comma 1: Alla luce di una stima della massa retributiva dei lavoratori interessati all'intervento, pari a circa 540 milioni di euro nell'anno 2024 e considerata l'aliquota contributiva comprensiva dei premi INAIL pari al 45,54%, si determinano mancate entrate contributive e per premi assicurativi valutati in 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Comma 2:

La disposizione prevede che alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:

- a) per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che presenta le necessarie disponibilità. La



riduzione dell'autorizzazione di spesa si rende possibile senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici sulla base di quanto emerso a seguito dell'attività di monitoraggio acquisita e di quanto conseguentemente prevedibile in via prospettica.

b) per l'anno 2025 mediante **corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.**

Commi 3-4: La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività che l'INPS comunque già effettua per gli elenchi annuali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Inoltre, si fa presente che la disposizione riguardante la pubblicazione degli elenchi trimestrali era stata abrogata con l'articolo 43, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2020, n. 76, la cui relazione tecnica non aveva previsto effetti positivi ascrivibili per la finanza pubblica. Conseguentemente, nessun impatto negativo si rinviene nel ripristino di tali elenchi, anche in considerazione del fatto che resta ferma la comunicazione individuale ai soggetti interessati, a suo tempo introdotta sempre con il d.l. n. 76 del 2020. Da ultimo, alla luce di quanto sopra evidenziato, non si ravvisano effetti per l'erogazione di prestazioni, dal momento che la misura introdotta riguarda solo un miglioramento della trasparenza e della conoscibilità del contenuto degli elenchi.

Articolo 2-bis

(Interventi in materia di ammortizzatori sociali)

Il comma 1 della proposta emendativa in esame consente, relativamente ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, avvenuti tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2024, di ricorrere alla CISOA prevista nei casi di intemperie stagionali anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. La disposizione non interviene in merito ai requisiti di accesso alla prestazione e sul numero massimo di giornate complessivamente fruibili, ma consente un utilizzo più flessibile del beneficio per le aziende. La disposizione sterilizza i periodi fruiti per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nei casi di intemperie stagionali ai fini del raggiungimento del limite delle 90 giornate annue: tali periodi sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

Sulla base delle informazioni desumibili dagli archivi dell'INPS su circa 20.000 lavoratori interessati al trattamento in un anno, circa il 10% potrebbe rientrare nel campo di applicazione della norma in esame perché hanno un numero di giornate indennizzate prossimo alle 90. Pertanto, con riferimento a tali lavoratori è stata predisposta la presente relazione tecnica sulla base delle seguenti parametri:

- Durata del trattamento: 15 giorni;
- Retribuzione giornaliera: 85 euro;
- Aliquota IVS: 30,10%.

Le rivalutazioni di importi e retribuzioni sono state effettuate sulla base di parametri contenuti nel Def 2024 deliberato il 9 aprile 2024. Dalla norma in esame derivano oneri per 2 milioni di euro (di cui 1,5 milioni di euro per prestazione e 0,5 milioni di euro per copertura figurativa) che costituiscono limite di spesa e si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 3), che presenta le necessarie disponibilità.

Il comma 2 ha lo scopo di non considerare i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, avvenuti tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2024, per gli eventi oggettivamente non evitabili, per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nel computo del numero di settimane concedibili per cassa integrazione ordinaria. Dal consuntivo INPS 2023, risultano spese annue per cassa integrazione edile e lapidea pari a 135 milioni di euro, 75,5 milioni di euro di copertura figurativa e 1,9 milioni di euro di contribuzione aggiuntiva. Dagli archivi



gestionali dell'INPS risulta che il 50% delle ore autorizzate di cassaintegrazione per i settori indicati è riferito a eventi oggettivamente non evitabili. Si ipotizza che il 20% di tali ore sia riferito ad aziende che hanno totalmente fruito o stanno per terminare il periodo massimo concedibile. Le rivalutazioni di importi e retribuzioni sono state effettuate sulla base di parametri contenuti nel Def 2024 deliberato il 9 aprile 2024. Pertanto, dalla norma in esame risultano oneri totali, che costituiscono limite di spesa, pari a 11 milioni di euro (di cui 7,1 milioni di euro per prestazioni e 3,9 milioni di euro per copertura figurativa) e si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 4), che presenta le relative disponibilità.

Con riferimento al comma 5, la quantificazione del limite di spesa è stata effettuata dalla Regione Basilicata, previo confronto con Confindustria Basilicata e la sede Provinciale Inps Potenza, tenendo conto:

- del numero dei lavoratori coinvolti
- delle tipologie di interventi da effettuare.

Più nello specifico la Regione Basilicata ha ipotizzato una platea potenziale di 600 lavoratori e ha proceduto a calcolare le ore annuali e ad applicare il parametro medio per ora di € 9,00:

- 600 Lavoratori x 173 ore x 6 mesi = 622.800 ore totali
- 622.800 ore to. x 11,8 € (di cui 7 euro per prestazione e 4,8 euro per contribuzione figurativa) = € 7.349.040 (di 2.989.440 euro).

All'onere derivante dalla norma, pari dunque ad € 7,5 milioni, secondo la quantificazione precedentemente riportata, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità.

Articolo 2-ter (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e lavoro)

Le attività previste dal comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sono effettuate dalle amministrazioni coinvolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 sono finalizzate a potenziare la vigilanza svolta da INPS ed INAIL, attraverso l'attività di controllo svolta sul territorio dagli ispettori di vigilanza dei predetti Istituti, in materia di lavoro e legislazione sociale, specie con riferimento all'emersione del lavoro sommerso e al contrasto del caporalato.

Vengono immediatamente potenziate le risorse ispettive degli Istituti, nei limiti delle facoltà assunzionali derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio del personale ispettivo avvenute dal 1° gennaio 2017 a tutto il 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 individuate con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Si prevede in particolare, ai commi 2 e 3, l'autorizzazione per Inps e Inail, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a un massimo di n. 403 unità di personale per Inps e di 111 unità di personale per Inail, da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza nei limiti delle facoltà assunzionali maturate da ciascun istituto.

Il comma 4 specifica che, ai fini delle suddette assunzioni, l'INPS e l'INAIL sono autorizzati, per l'anno 2024, a bandire una procedura concorsuale pubblica congiunta per titoli ed esami, su base regionale, svolta anche mediante l'uso di tecnologie digitali, anche avvalendosi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La disposizione, che intende derogare alle procedure autorizzative per l'espletamento dei concorsi, non comporta oneri, tenuto conto che le assunzioni avverranno nei limiti delle risorse



previste all'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, accertate con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2-quater

(Disposizioni urgenti in materia di sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura)

La disposizione di cui al comma 1, relativa all'istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato, obbliga gli enti ivi indicati al conferimento dei dati già previsti dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto vi provvedono “nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”. Alla disposizione può infatti darsi attuazione senza nuovi oneri per lo Stato e ricorrendo alle risorse già a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La modifica proposta, infatti, prende le mosse da quanto previsto nel “Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato” (2020 -2022) nell'ambito del quale, tra le priorità di intervento trasversali riguardanti interventi comuni a diverse aree tematiche, viene indicato lo sviluppo di un sistema informativo per la programmazione degli interventi e per il monitoraggio del mercato del lavoro agricolo. La previsione normativa ammette l'istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) dove è stata già predisposta l'infrastruttura per l'implementazione di tutte le componenti del Sistema, necessarie per gestire il ciclo di vita del processo di integrazione dei dati tramite i servizi di interoperabilità. Al fine di migliorare la produzione statistica, è stato, inoltre, già avviato un percorso per l'inserimento del progetto all'interno del Programma Statistico Nazionale (PSN). I contenuti, le soluzioni tecniche e le risorse per lo scambio di informazioni sono, pertanto, già state individuate e la modifica normativa si rende necessaria per far sì che il Sistema informativo, l'attività del gruppo e, conseguentemente, lo scambio dei dati, siano supportati da una normativa primaria, necessaria anche per ragioni connesse al rispetto della normativa sulla privacy.

Con riferimento all'individuazione della fonte di copertura della disposizione, la norma non ha nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività necessarie per la gestione della piattaforma gravano sui contratti di sviluppo dei sistemi informatici ministeriali la cui spesa è imputata alle risorse già stanziare ordinariamente sulla Missione 26, programma 12, capitolo 7821, dello stato di previsione della spesa Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'Amministrazione per attuare la disposizione in argomento non avrà bisogno di ricorrere a risorse aggiuntive in quanto già è attivo un contratto – nell'ambito dell'accordo CONSIP SAC 2 – con un soggetto esterno ai fini della fornitura di tutti i servizi di sviluppo necessari all'Amministrazione nel quale potranno essere convogliate eventuali attività necessarie a dare attuazione alla norma. Il contratto grava sul capitolo 7821, capitolo dedicato nel bilancio dello Stato agli investimenti informatici. Trattasi di capitolo in conto capitale.

Articolo 2-quinquies

(Disposizioni urgenti in materia di Banca dati degli appalti in agricoltura)

Con i commi da 1 a 7, si costituisce una banca dati appalti in agricoltura al fine di contrastare il fenomeno delle imprese senza terra che operano in modo irregolare. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l'INPS, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INAIL e le organizzazioni



sindacali e dei datori di lavoro del settore agricolo firmatarie dei contratti collettivi di cui all'articolo 51, del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, individua i requisiti di qualificazione dell'appaltatore, in relazione alla struttura imprenditoriale, all'organizzazione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto, la documentazione per la verifica del loro possesso, le informazioni relative alle imprese di cui al comma 2 già disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici, le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione della documentazione, anche avvalendosi delle competenze tecnico-specialistiche e dell'apparato organizzativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché i requisiti della polizza fidejussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto e delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell'impresa stessa impiegati nell'appalto.

Il contratto di appalto stipulato in violazione di quanto disposto dai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, a carico del committente e dell'appaltatore, della sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000, senza applicazione della procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. L'irrogazione della sanzione impedisce, per un periodo di un anno a decorrere dalla notifica dell'illecito, l'iscrizione o la permanenza nella rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

L'Inps provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente gestendo già buona parte dei dati riguardanti le aziende di cui al comma 2 e potendo raccogliere ulteriori informazioni sulla base delle dichiarazioni delle imprese o in cooperazione applicativa per le informazioni presenti presso altre pubbliche amministrazioni, e verificandone amministrativamente i requisiti definiti con provvedimento dell'Istituto. Infine, con specifico riferimento alle attività di cui al comma 5, relativo alla comminazione della sanzione amministrativa in caso di contratto stipulato in violazione delle disposizioni citate, si conferma l'invarianza finanziaria della previsione, tenuto anche conto che le sanzioni amministrative previste sono irrogate da tutto il corpo ispettivo dell'INPS, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell'INAIL, rientrando nella loro ordinaria attività.

Articolo 3

(Misure urgenti per le produzioni di kiwi – *Actinidia* spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora, dalla flavescenza dorata e dalla *xilella fastidiosa* e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali)

Comma 1: La disposizione prevede la possibilità di accesso da parte delle imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, a causa del fenomeno denominato “moria dei kiwi”, abbiano subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante actinidia, agli interventi previsti per la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 del decreto legislativo 102/2004, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 5, comma 4, del decreto legislativo citato, utilizzando quota parte dell'incremento, previsto dal comma 4, del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite delle risorse allo scopo previste al comma 4.

Commi 2 e 3: Si specifica che la ripartizione delle risorse tra le regioni avviene sulla base delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n.102 del 2004 presentate dai beneficiari a seguito della declaratoria di eccezionalità di cui al comma 1. Alla ripartizione si provvede, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, mediante decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e



Bolzano favorendo quelle imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a contenere gli effetti della “moria del kiwi”.

Comma 4: La disposizione incrementa la dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori», di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per complessivi 44 milioni di euro per l’anno 2024, dei quali:

- 4 milioni di euro sono destinati agli interventi di cui al comma 1, funzionali a contrastare la “moria del kiwi”. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- 40 milioni di euro sono destinati all’attuazione delle misure di cui all’articolo 11, commi 1 e 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, relativi alla peronospora. A questi ultimi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 443 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Ai relativi oneri, pari a 44 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede:

a) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all’articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all’erario;

c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Comma 5: La disposizione prevede che la dotazione del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all’articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sia incrementata di 2 milioni di euro per l’anno 2024. **Ai conseguenti oneri si provvede per un milione mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all’articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e quanto a un milione di euro mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all’articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all’erario.**

Comma 5-bis: la disposizione, di carattere ordinamentale, indica un possibile uso ulteriore per il fondo di cui al comma 855 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5-ter; 5-quater: la disposizione prevede la rideterminazione in tre milioni del fondo di cui all’articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il comma 5-ter da indicazioni



circa la copertura che prevede il trasferimento di risorse dal fondo emergenze al fondo per il contrasto all'epidemia dell'insetto *ips typographus*.

Comma 6: La presente disposizione prevede che la dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale – AgriCat, istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di consentire l'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie.

Il Fondo in questione è stato istituito per introdurre, nel sistema di gestione del rischio in agricoltura, una copertura mutualistica di base, estesa a tutte le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti, contro i danni alle produzioni agricole causati da eventi atmosferici di natura catastrofale (gelo e brina, siccità, alluvione).

Il Fondo, per lo svolgimento delle attività di sperimentazione, avvio e gestione, viene istituito con una dotazione di 50 milioni di euro e poi successivamente rifinanziato.

In considerazione dell'entrata in operatività del Fondo e constatato il rilievo pubblico che riveste fin dal primo anno di attività, la presente disposizione prevede che la dotazione finanziaria del Fondo mutualistico nazionale – AgriCat è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di consentire l'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie, anche per garantire l'operatività del soggetto gestore per tutta la durata della vigente Politica Agricola Comunitaria. Ai relativi oneri, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 225, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Comma 7: Al fine di assicurare la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, tenuto conto, peraltro, delle frequenti fluttuazioni dei prezzi e delle speculazioni che ne conseguono ai danni degli operatori e dei consumatori finali, le novità normative, introdotte dall'articolo 3, **comma 7**, hanno la finalità di garantire il funzionamento della segreteria di ciascuna delle sette Commissioni Uniche Nazionali attive (scrofe da macello, suinetti, suini vivi da macello, grasso e strutto, tagli di carne suina fresca, conigli vivi e uova). Pertanto si prevede un incremento di 600.000 euro annui a decorrere dal 2024 della dotazione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Al fine di giustificare le ragioni sottese al suddetto incremento finanziario, si specificano le voci di spesa di cui alla seguente tabella ricognitiva.

COSTI ANNUALI SOSTENUTI DA BMTI SCPA RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DELLE 7 CUN E DELLA CSN GRANO DURO			
	gg/uomo	tariffa	totale
A1) Personale			
Dirigenti	50,00	€ 962,70	€ 48.135,00
Senior	630,00	€ 420,45	€ 264.883,50
Junior	750,00	€ 207,40	€ 155.550,00
Collaboratori	630,00	€ 103,64	€ 65.293,20



A2) Missioni			
Missioni (*)			€ 11.500,00
TOTALE COSTI DIRETTI (A)			€ 545.361,70
TOTALE COSTI INDIRETTI (10% di A = B)			€ 54.536,17
TOTALE COSTI (A+B)			€ 600.000

LEGENDA:
A1) Personale: La tariffa previsionale giornaliera per i profili Dirigenti, Senior, Junior e Collaboratori è calcolata sulla base dei costi consuntivi del 2023. I collaboratori sono inseriti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per svolgere attività su espressa indicazione del personale dipendente e senza alcun vincolo di orario e di sede di lavoro
A2) Missioni (*): L'importo è una stima basata sul totale delle spese di missione sostenute nel 2023 per l'attività di Segreteria CUN
B) COSTI INDIRETTI: Sono stati quantificati in base alla percentuale del 10% del totale dei costi diretti, in linea con le progettualità pregresse e inferiore alla forchetta 13%-17% prevista dall'art. 32 comma 2 lettera b) del DPR 207/2010.

Comma 8. La disposizione prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 7 pari a 600.000 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Comma 8-bis; la disposizione autorizza la spesa di 30 milioni di euro per il 2024 per sostenere le aziende agricole danneggiate dalla diffusione della xilella fastidiosa mediante l'attuazione di misure di investimento per i reinpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti. La copertura è indicata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, (fondo distretti del cibo) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 128.

Comma 8-ter, comma 8-quater: la disposizione prevede che le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio 2023 e fino al mese di maggio 2024 e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possano accedere, previa verifica del nesso di causalità tra l'evento siccitoso e i danni riportati, nel limite di 15 milioni di euro, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 5.



Al riguardo si fa presente che tra il mese di luglio del 2023 e il mese di maggio del 2024, molte imprese agricole operanti in Sicilia hanno subito danni significativi a causa della siccità. Si stima che circa il 70 per cento degli agricoltori della regione abbia subito perdite significative nella produzione. In particolare, le ondate di calore e la mancanza di precipitazioni hanno influito negativamente su svariate colture: segnatamente, è stata registrata una diminuzione fino al 45 per cento della produzione di mais e foraggi, una riduzione del 20 per cento per il latte e del 30 per cento per il frumento duro.

Sulla base di dati ISTAT, censimento 2020, emerge che le aziende agricole siciliane sono 143.809.

Per quanto riguarda le aziende zootecniche, dalla Banca dati del Ministero della Salute, emerge il seguente numero di allevamenti, per un totale di 36.650:

- 10.305 bovini;
- 5 bufalini;
- 9.073 ovicaprini;
- 1.488 suini;
- 13.035 equidi;
- 240 avicoli;
- 121 cunicoli;
- 2.373 n. apicoltori.

Sono dati indicativi che illustrano la situazione emergenziale determinatasi, nell'ultimo anno, in Sicilia e che giustificano l'urgenza di ammettere, in deroga all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole della regione, che abbiano riportato danni alle produzioni per effetto della siccità, alle misure indennizzatorie previste dall'articolo 5, commi 2 e 3, del suddetto decreto legislativo. All'uopo, è stabilito che la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale sia incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo emergenze.

Sul punto si forniscono rassicurazioni sulla circostanza che l'ulteriore riduzione del Fondo emergenze, di cui all'articolo 1, comma 443 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, destinato alla copertura dell'onere della proposta non pregiudica la realizzazione delle finalità allo stesso assegnate dalla legge.

Quanto alla quantificazione dell'importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si precisa che lo stesso assicura alle imprese potenzialmente beneficiarie l'importo ritenuto congruo sulla base delle valutazioni di competenza di questo Ministero.

Articolo 3-bis

(Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli)

La disposizione prevede il collegamento, attraverso la digitalizzazione degli adempimenti, tra i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e lo schedario viticolo di cui all'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, con modalità attuative definite dal MASAF con proprio decreto, sentite le organizzazioni di rappresentanza della filiera vitivinicola.



Con il decreto ministeriale n. 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a “Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell’ambito delle misure del SIAN recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.”, è stata introdotta, a decorrere dalla campagna 2023-2024, la procedura di identificazione delle superfici vitate sulla base della parcella di riferimento, unità elementare e univocamente identificata del SIPA con il conseguente allineamento delle superfici afferenti lo schedario con quelle presenti nel fascicolo aziendale grafico.

L’implementazione dei sistemi digitali favorirebbe sia le attività in capo ai produttori sia le attività delle amministrazioni. L’effettuazione del collegamento tra lo schedario viticolo e i registri dematerializzati è un’attività che può essere ricompresa nell’ambito dei sistemi informatici già operativi all’interno del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dunque con le risorse umane, strumentali e finanziaria disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

(Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali)

Comma 1: la disposizione prevede, tra l’altro, di inserire, tra le definizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, la nozione di “costo di produzione” e di “costo medio di produzione”, intendendosi, per quest’ultimo, il valore determinato dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA sulla base di una metodologia preventivamente adottata dall’Istituto stesso e comunicata al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Si precisa che, con riferimento all’accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 198/2021 ed all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, l’autorità nazionale di contrasto deputata a tali attività è il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, designata ai sensi dell’articolo 8, comma 1, decreto legislativo 198/2021. Quindi l’attività di controllo esercitata nell’ambito dei mercati all’ingrosso, prevista ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater dell’articolo 3 dello schema di decreto-legge in esame, è già attuata dagli ispettori dell’ICQRF.

L’ICQRF provvede pertanto all’attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si precisa ulteriormente che il ravvedimento operoso introdotto dal comma 12-bis dell’articolo 10 del d. lgs. 198 del 2021 ha, da un lato, la finalità di spingere il trasgressore a rimediare rapidamente alle conseguenze della sua condotta e, dall’altro, di incentivare il pagamento della sanzione; la stessa non comporta oneri a carico del bilancio dello stato trattandosi di sanzioni riassegnate.

Commi 2 e 3:

Al fine di potenziare i sistemi informatici a disposizione di ISMEA per lo svolgimento di tali attività, sono assegnati 1,5 milioni di euro per il 2024 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026

Al riguardo, infatti ISMEA, ad oggi, rileva esclusivamente i costi di produzione dei principali prodotti agricoli (cfr. comma 2, dell’art. 10-quater del d.l. 29 marzo 2019, n. 27) e, pertanto, l’ampliamento della rilevazione all’intero comparto agricolo e alle produzioni dell’industria



alimentare richiederà lo sviluppo di un'apposita struttura che elabori adeguate metodologie, nonché la realizzazione di una nuova piattaforma informatica, con sezioni specifiche per l'agricoltura biologica e le indicazioni geografiche, nonché ancora l'avvio di un'attività di rilevazione dei prezzi delle materie prime utilizzate dall'industria di trasformazione al momento non incluse nelle reti di rilevazione ISMEA.

A ciò si aggiunga che, a differenza delle produzioni agricole, caratterizzate dalla stagionalità, le produzioni alimentari si svolgono durante tutto l'arco dell'anno o, comunque in periodi di alcuni mesi e, quindi, sarà necessario individuare specifici panel di imprese di trasformazione presso le quali attivare flussi continuativi di monitoraggio.

Il volume di dati che l'Istituto si troverà a raccogliere, elaborare ed aggiornare, l'attivazione di flussi continui di monitoraggio, l'avvio di processi di verifica, controllo e conservazione del dato, nonché la diffusione dei risultati stessi, richiederà un rilevante investimento nell'implementazione delle reti di rilevazione, nello sviluppo di apposite piattaforme informatiche, nella individuazione e fidelizzazione di appositi *panel* di imprese agricole e industriali e nel potenziamento del Data Warehouse.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 1,5 milioni di euro per il 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 3 reca le disposizioni finanziarie, prevedendo un'autorizzazione di spesa per finanziare le spese di funzionamento dei sistemi informatici a disposizione dell'ISMEA di cui al comma 2, per un importo di euro 100.000 euro annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 4-bis

(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)

La disposizione implementa il sistema di tracciabilità dei cereali attraverso l'obbligatorietà di comunicazione di dati da parte degli operatori. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in qualità di autorità nazionale competente, provvederà all'attuazione della presente disposizione nei limiti delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dalla disposizione sono espressamente esclusi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4-ter

(interventi per il rafforzamento delle sanzioni nel settore alimentare)



Le disposizioni introducono una gradualità delle sanzioni sulla base della dimensione dell'impresa, in particolare prevedendo aumenti se le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa. Non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

(Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo)

La disposizione di cui all'articolo 5, avendo la funzione di limitare l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, consentendolo esclusivamente nelle aree ivi indicate non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È poi espressamente previsto che la disposizione non incide sulle procedure necessarie a raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) fissati al 2026. **Al comma 2 si prevede una disciplina transitoria con la quale si intende rispondere all'esigenza di intercettare quei casi in cui il proponente ha già ottenuto il provvedimento di VIA ma non ha ancora avviato il procedimento di permitting (prendendosi, ad esempio, del tempo per rivedere il progetto in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA), alla luce dei dati di esperienza che mostrano come spesse volte i soggetti proponenti presentano la PAS o l'istanza di autorizzazione decorso un lasso di tempo dall'ottenimento del provvedimento di VIA, in ragione delle modifiche progettuali che si rendono necessarie al fine di dare seguito alle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA. La norma ha lo scopo, oltre che di fugare dubbi interpretativi, di evitare un ingente mole di contenzioso suscettibile di fondarsi se non altro su profili di mancato rispetto del principio del legittimo affidamento dei privati e, più in generale, della libertà di iniziativa economica (si pensi, ancora una volta, al caso di progetti che hanno ottenuto la VIA favorevole e, tuttavia, trovandosi a presentare istanza di autorizzazione solo dopo l'entrata in vigore del presente DL, potrebbero vedersi rigettata l'istanza stessa).**

In relazione a quanto precede, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né sugli oneri generali del sistema elettrico (componente ASOS) in quanto riferita alla possibilità di realizzare o meno interventi di impianti fotovoltaici a terra ed è altresì volta a evitare situazioni di contenzioso tra i proponenti e la p.a. con conseguenti rischi di ricadute negative sulla finanza pubblica.

La norma di cui al comma 2-bis all'articolo 5, prevede, in linea con la disciplina generale relativa alla concessione in uso di beni immobili, che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni per l'installazione ed esercizio di impianti da fonti rinnovabili, ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni.

La norma disciplina altresì le fasi successive alla seconda scadenza del contratto, per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto.

Infine si prevede espressamente che le disposizioni su indicate si applicano anche ai contratti non ancora scaduti all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, fatta opportunamente salva la facoltà di recesso da esercitarsi con le modalità previste dal secondo periodo nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge.



Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la presente proposta emendativa ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2-ter prevede che le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente i limiti di cui al primo periodo del comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non sono considerate come attività connesse ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, c.c. e quindi non sono produttive di reddito agrario, ma di reddito d'impresa determinato analiticamente.

Il comma 2-quater prevede che le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025. Le misure introdotte dai suddetti commi, inquadrando le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra, per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal primo periodo del comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nell'ambito del reddito d'impresa determinato nei modi ordinari, determinano potenziali effetti positivi in termini di gettito di difficile quantificazione e prudenzialmente non stimati.

Articolo 5-bis

(Misure urgenti per garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole)

La modifica di cui al comma 1 è volta a ricomprendere nell'ambito di applicazione della misura tutti quegli impianti che alla data di entrata in vigore della disposizione avevano già terminato il periodo di incentivazione e che per come formulata la norma *“in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi per aderire al regime di cui al presente comma”* resterebbero fuori.

Ciò premesso, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli impatti sono relativi alla componente ASOS. Con riguardo ad una valutazione dell'impatto economico, questo non risulta di agevole definizione in assenza di dati certi sull'effettiva applicabilità del meccanismo, che dipende dall'andamento dei costi di mercato delle materie prime rispetto al prezzo dell'energia, dal numero di soggetti per i quali effettivamente troverà applicazione il meccanismo e dal livello di reintegrazione che dovrà valutare ARERA, sottoposto a revisione annuale.

In ogni caso, adeguate e conservative ipotesi relative all'andamento dei prezzi di mercato e ai profili di producibilità dei diversi impianti consentono di individuare un costo addizionale sulle bollette della misura, rispetto a quanto già in essere, che si può stimare come non inferiore a circa 65 milioni di euro annui.

Con riferimento al comma 2, si rappresenta quanto segue.

Si prevede, per la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l'utilizzo nelle diverse filiere produttive, che per biometano autoconsumato deve intendersi il consumo diretto di biometano effettuato nell'ambito del medesimo sito di produzione da parte di un cliente finale anche per il tramite di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in altro sito purché il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente



medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo medio mensile nullo delle garanzie d'origine.

È noto il fatto che non esiste ancora un mercato di riferimento delle garanzie di origine per il biometano. Ciò rende molto complesso se non impossibile pervenire ad una formulazione finale dei contratti di fornitura e ad una valutazione certa dei loro esiti con difficoltà di accesso ai finanziamenti.

Il DM 23 luglio 2023 sulle garanzie di origine offre l'opportunità di superare tale problema nel caso dell'autoconsumo prevedendo che in tale assetto le garanzie di origine siano trasferite direttamente al cliente finale e che siano contabilizzate a prezzo nullo al fine della determinazione del premio per i produttori. A tale proposito si rileva che allo stato non esiste, nel settore del gas, una chiara definizione di autoconsumo, al contrario di quanto invece accade nel settore elettrico dove si intende autoconsumo anche una produzione delocalizzata effettuata da parte di un cliente finale e utilizzata per il tramite della rete pubblica. In questo modo un cliente finale può avvalersi di un produttore terzo che sia contrattualmente legato alle esigenze del cliente finale, rientrando tale processo nel concetto di autoconsumo.

La misura proposta ha l'obiettivo di estendere quindi tale concetto anche al settore del gas e, in associazione con le predette disposizioni in materia di garanzie di origine, consente di superare il problema della configurazione dei contratti. Al fine di limitare il più possibile l'effetto sui clienti finali la norma è confinata all'applicazione per i soli clienti per cui l'utilizzo del biometano rappresenta una delle poche possibilità di decarbonizzazione, rientrando la loro produzione nel novero di quelle appartenenti ai cosiddetti settori hard to abate.

Pertanto, con la misura si chiarisce la disciplina dei casi in cui il biometano prodotto sia consumato direttamente da soggetti connessi in via esclusiva con il produttore in ambito nazionale.

In relazione a quanto precede, la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II – Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu

Articolo 6

(Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana)

Il comma 1 prevede una serie di attività volte a contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza. Il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 5 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.



Comma 1-bis: introduce misure tese a agevolare la caccia ai suidi finalizzata al contenimento e all'eradicamento della peste suina africana (PSA). Le disposizioni di carattere ordinamentale non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2:

In particolare, la **lettera a)** risulta di carattere ordinamentale, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera b)** della proposta normativa in esame, inserisce all'interno del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, il nuovo articolo 2-bis recante misure urgenti per la tutela della salute pubblica correlate alla diffusione della peste suina africana.

Il supporto al Commissario straordinario nell'attività di contenimento della Peste Suina Africana (PSA) prevede, per un periodo di attivazione di 12 mesi, un dispositivo che, al massimo della forza, consente l'impiego di 135 unità di personale (per i GOT – in numero di 7 – oltre a 30 unità di “riserva”) e l'impiego di 1 velivolo a pilotaggio remoto ed associate 42 unità di personale complessive - di cui 37 unità quale risultato della media aritmetica scaturita dell'impiego di 35 unità per 2 giorni e 40 unità per 1 giorno, 3 unità LNO e 2 unità team “Rover” -.

Tale dispositivo delle Forze Armate è essenzialmente finalizzato allo svolgimento delle attività di sorveglianza/monitoraggio e di cattura dei cinghiali.

Gli oneri stimati per le Forze Armate ammontano a complessivi euro 7.355.253 (di cui euro 2.792.630 per il dispositivo legato all'impiego del PREDATOR ed euro 4.562.623 per l'impiego dei GOT), qualora fosse utilizzato tutto il personale disponibile (177 unità) per un intero anno. Nelle tabelle che seguono è fornito il dettaglio delle voci ripartite tra “oneri di personale” e “spese di funzionamento” che portano a definire la predetta spesa complessiva.

Le spese di personale e le spese di funzionamento sono a carico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana.

In considerazione degli oneri come calcolati applicando le voci contenute nelle tabelle, il Commissario potrà impiegare 42 unità per il 2024 e 30 per il 2025, in coerenza con il limite massimo di spesa fissato dalla norma pari ad euro 1.750.000 per l'anno 2024 e di euro 1.250.000 per l'anno 2025.

Per la loro quantificazione sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di personale:

- indennità di marcia: per il personale impiegato nei GOT è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione. L'indennità è stata calcolata forfettariamente, partendo da un costo unitario medio/giornaliero di € 12,40 (media ponderata delle fasce di costo in base al grado del personale impiegato, di cui la gran parte costituita da graduati e militari di truppa). Tale volume è comprensivo dei contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%);
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 55h/mese e di 20h/mese, rispettivamente per il personale impiegato nei GOT e per quello legato all'impiego del PREDATOR (per quest'ultimo il calcolo scaturisce considerando l'impiego per 2 giorni feriali - 4h/giorno – e 1 giorno non lavorativo/festivo – 12h/giorno - per un totale di 3 giorni/mese in funzione delle sortite massime previste), di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza corrisposto anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed utilizzato un costo medio orario di € 17,66 in considerazione della categoria del personale impiegato. Tale volume è comprensivo dei contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%).

Spese di Funzionamento:



- viveri: per i militari impiegati ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili.
- alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- funzionamento dei mezzi terrestri in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi unitari giornalieri degli automezzi in *leasing*, a cui si prevede di ricorrere tenuto conto della vetustà e usura dell'attuale parco mezzi, dell'impossibilità di acquisire e introdurre in servizio in tempi brevi un numero sufficiente di nuovi veicoli, delle elevate percorrenze rilevate dei veicoli già impegnati e dai correlati costi di gestione;
- funzionamento dei mezzi aerei di previsto impiego (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.); per il calcolo dei relativi oneri è presa a riferimento l'onerosità volo/ora di funzionamento per ciascun mezzo, considerandone la percorrenza media in funzione del compito da assolvere, pari a 36h/mese;
- *una tantum*:
 - a. indennità di missione/oneri per ricognizioni per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio nelle attività legate all'impiego del team "Rover" per cui è prevista la corresponsione dell'indennità di missione per un onere complessivo di € 10.360;
 - b. acquisto dotazioni individuali straordinarie e adeguamento infrastrutture e servizi correlati per un onere complessivo di circa € 540.000;
 - c. acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 83.640.



LOCALITA' MISSIONE: VARIE PROVINCE				
MISSIONE: PESTE SUINA				
IMPIEGO PER 1 ANNO				
42 MILITARI <u>PREDATOR</u>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo per 1 anno (366 gg.)
Indennità di marcia				
Straordinario	42	€ 17,66	€ 14.834	€ 178.013
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 14.834	€ 178.013
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	42	€ 4,80	€ 605	€ 7.379
Vitto strutture civili				
Alloggio strutture civili				
Servizi generali	42	€ 6,25	€ 788	€ 9.608
Equipaggiamento/vestiario	42	€ 1,45	€ 183	€ 2.229
Funzionamento automezzi	1	€ 28,00	€ 84	€ 1.025
Funzionamento mezzi aerei	1		€ 210.605	€ 2.569.376
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 212.264	€ 2.589.617
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di missione/oneri per ricognizioni				€ 10.360
Costi per infrastrutture e servizi correlati				€ 14.640
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 25.000
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo per 1 anno (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 14.834	€ 178.013
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 212.264	€ 2.589.617
TOTALE ONERI			€ 227.098	€ 2.767.630
ONERI UNA TANTUM				€ 25.000
TOTALE GENERALE			€ 252.098	€ 2.792.630



LOCALITA' MISSIONE: VARIE PROVINCE				
MISSIONE: PESTE SU INA				
IMPIEGO PER 1 ANNO				
135 MILITARI GOT				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo per 1 anno (366 gg.)
Indennità di marcia	135	€ 12,40	€ 50.217	€ 612.648
Straordinario	135	€ 17,66	€ 131.126	€ 1.573.506
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 181.343	€ 2.186.154
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	68	€ 4,80	€ 9.792	€ 119.462
Vitto strutture civili	67	€ 15,00	€ 30.150	€ 367.830
Alloggio strutture civili	67	€ 35,00	€ 70.350	€ 858.270
Servizi generali	68	€ 6,25	€ 12.750	€ 155.550
Equipaggiamento/vestiario	135	€ 1,45	€ 5.873	€ 71.645
Funzionamento automezzi	19	€ 28,00	€ 15.960	€ 194.712
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 144.875	€ 1.767.469
ONERI UNA TANTUM				
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e adeguamento infrastrutture				€ 540.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				€ 69.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 609.000
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo per 1 anno (366 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 181.343	€ 2.186.154
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 144.875	€ 1.767.469
TOTALE ONERI			€ 326.217	€ 3.953.623
ONERI UNA TANTUM				€ 609.000
TOTALE GENERALE			€ 935.217	€ 4.562.623
RIEPILOGO ONERI				costo per 1 anno (366 gg.)
SUB TOTALE ONERI IMPIEGO PREDATOR				€ 2.792.630
SUB TOTALE ONERI GOT				€ 4.562.623
TOTALE				€ 7.355.253

Di seguito, si riporta il **cronoprogramma finanziario** degli interventi programmati dal Commissario straordinario e finalizzati al contrasto della PSA. Dallo stesso, si evince la destinazione di € 3.000.000,00 (tre milioni) per il concorso delle Forze Armate al Piano di eradicazione della PSA.



Prospetto A (Totale importi versati sul conto 6362/348 CSPSA anni 2022 e 2023)			
DATA MOVIMENTO	VERSANTE	CAUSALE	IMPORTO (€)
17/06/2022	Min. Salute	Trasferimento fondi su contabilità speciale	10.000.000,00 €
16/11/2022	ATS di Pavia	Finanziamento Regione Lombardia per lotto 3	1.500.000,00 €
21/12/2022	AZ USL Parma	Finanziamento Regione Emilia Romagna per lotto 7	1.970.000,00 €
18/10/2023	Min. Salute	Trasferimento fondi su contabilità speciale	3.500.000,00 €
20/10/2023	Masaf	Trasferimento fondi su contabilità speciale	3.531.520,02 €
TOTALE			20.501.520,02 €

Prospetto B (Somme utilizzate per installazioni reti - gabbie - espropri)	
DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
Installazione reti lotti da 1 a 7 bis	6.919.696,88 €
Acquisto n. 50 PiG BRIG	167.822,59 €
Somme impegnate per espropri	4.580.305,12 €
Totale speso per installazioni, acquisto gabbie e espropri	11.667.824,59 €

Prospetto C (Cronoprogramma Finanziario Risorse impegnate)	
DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
Acquisto tramite gara: ditta per abbattimenti tramite sparo cinghiali (Risorse regione Emilia Romagna)	140.000,00 €
Acquisto tramite gara: ditta per catture cinghiali (Risorse regione Emilia Romagna)	140.000,00 €
Acquisto tramite gara: ditta per sparo - abbattimento - catture e celle frigorifere (Risorse regione Emilia Romagna)	1.690.000,00 €
Acquisto tramite gara: 200 gabbie PiG BRIG	580.000,00 €
Convenzione ISPRA "Piano catture e abbattimento cinghiali 2023-2028" 3 anni	470.489,40 €
Concorso Difesa al Piano di eradicazione PSA	3.000.000,00 €
Convenzioni con ACT e CA	2.300.000,00 €
Spese di missione e varie (Maggio - Dicembre 2024)	50.000,00 €
Totale	8.370.489,40 €

Residuo da impegnare: Totale tabella A - (Totale tabella B + Totale tabella C)	463.208,01 €
---	---------------------

Comma 2-bis Si prevede, integrando l'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che dopo il comma 2-bis, venga inserito il comma 2-ter che dispone che per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale, nelle forme previste dalla legge, è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale.

La disposizione, di carattere procedurale, non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 7

(Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu – *Callinectes sapidus*)

L'articolo 7, al **comma 1**, prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale, che rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di contenere e di contrastare il fenomeno della proliferazione della specie granchio blu. La disposizione stabilisce il provvedimento e la procedura ai fini della predetta nomina, indicando le Amministrazioni coinvolte. Alle attività di individuazione e di nomina del Commissario attenderanno le amministrazioni competenti, nei limiti delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La retribuzione corrisposta al Commissario sarà, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, composta da una parte fissa, non eccedente i 50 mila euro annui, e una parte variabile, correlata al raggiungimento degli obiettivi oggetto dell'incarico commissariale, che del pari non potrà superare 50 mila euro annui. Considerato che ai sensi del citato articolo 15, il compenso sarà al massimo pari a 100 mila euro annui, cui andranno aggiunti gli oneri a carico dell'amministrazione, si conclude che, nell'eventualità in cui la suddetta nomina decorra dal 1° giugno 2024, la disposizione determinerà oneri pari a 77.409 euro per l'anno 2024 e pari a 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, cui si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il **comma 2** regola la costituzione e la disciplina della struttura commissariale. Per gli aspetti logistici, relativi alla costituzione e all'insediamento della struttura, la disposizione non comporta oneri, potendo la medesima avvalersi delle strutture del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

I **commi 3 e 4** prevedono che alla struttura commissariale sia assegnato un contingente di personale non dirigenziale, composto di 13 unità provenienti o da amministrazioni centrali o da enti territoriali e collocato in «comando», «distacco», «fuori ruolo» o altro analogo istituto. Pertanto, il suddetto personale conserverà lo stato giuridico e il trattamento economico (sia fondamentale, che accessorio) dell'amministrazione di appartenenza, con oneri a carico di quest'ultima. Per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario e dei buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro **65.841** per l'anno 2024 e di euro **112.871 per ciascuno degli anni 2025 e 2026** cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Nel dettaglio è stata ipotizzata la corresponsione al predetto personale di un massimo di 30 ore mensili di lavoro straordinario e di un massimo di 20 buoni pasto mensili

Per il calcolo dello straordinario è stata presa a riferimento una tariffa media di 16,31 euro.

Straordinario

Unità	Tariffa media	ore mensili	Mesi	Totale Lordo Dip.	Oneri a carico dello Stato (32,7%)	Totale lordo Stato Annuo	Rateo 2024
13	16,31	30	11	69.969,90	22.880,16	92.850,06	54.162,53



Buoni Pasto

Unità	Valore Buono Pasto	Buoni Pasto Mensili	Mesi	Totale annuo	Rateo 2024
13	7	20	11	20.020,00	11.678,33

TOTALE				112.870,06	65.840,87
			Arrotondati	112.871,00	65.841,00

I **commi 5 e 6** prevedono che il Commissario straordinario predisponga un piano di intervento. A tali adempimenti, egli provvederà avvalendosi della struttura di cui al comma 3 e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'eventuale coinvolgimento e il supporto prestato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA, dal Consiglio nazionale della ricerca – CNR e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA sarà a titolo gratuito.

I **commi 7 e 8** prevedono che il Commissario straordinario attui le misure previste dal piano di cui al comma 5, se del caso avvalendosi, senza alcun onere a suo carico, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera sulla base di apposita convenzione. Quest'ultima potrà essere chiamata a collaborare mettendo a disposizione le sue strutture collocate nelle aree marittime maggiormente interessate dal fenomeno ed anche, su specifica richiesta del commissario, a compiere un'azione di monitoraggio dell'andamento delle misure utilizzate per contrastare la diffusione del granchio blu. Si tratta di attività che la Guardia costiera può effettuare senza aggravio di costi, quale attività accessoria delle attività istituzionali continuativamente svolte.

Il **comma 9** reca le disposizioni finanziarie, prevedendo un'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano di intervento, per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per il 2026. Lo stanziamento di 10 milioni di euro per il triennio considerato è necessario per il recupero di un sistema di grande rilevanza sociale ed economica, che ha subito un repentino ridimensionamento. Sono oltre tremila le persone direttamente coinvolte nell'acquacoltura, cui se ne aggiungono altrettante impiegate nelle strutture a terra (es. centri spedizione molluschi, centri depurazione molluschi, cantieristica, carpenterie, etc.) e nei servizi (trasporti, imballaggi, attrezzature, etc.) necessari al funzionamento di un comparto, il cui giro d'affari si aggira sui 200 milioni di euro annui.

Alla copertura degli oneri di cui al comma 5 provvedono il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ciascuno per una quota pari alla metà dell'importo annuo complessivo come di seguito riportato:

- 1) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- 2) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo



parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 10 prevede una relazione periodica delle attività espletate e delle criticità riscontrate. Il comma 11 stabilisce che al Commissario straordinario sia intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi del comma 9.

Articolo 8

(Misure urgenti per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale **della** brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina)

Ai commi 1 e 2 si prevede, quale misura a carattere straordinario e per un periodo di tempo determinato, l'istituzione della figura del "Commissario straordinario per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale **della** brucellosi e tubercolosi delle specie bovina e bufalina" che opera svolgendo compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere sul territorio nazionale al fine di contrastare e di eradicare nei territori non indenni del territorio nazionale la brucellosi e la tubercolosi delle specie bovina, ovicaprina e bufalina **anche promuovendo processi afferenti alla attuazione dei piani di autocontrollo aziendale e all'applicazione di programmi vaccinali in conformità alla normativa nazionale ed europea.**

Il comma 3 prevede che il Commissario straordinario può avvalersi di un Sub-commissario da lui stesso designato. Il Commissario straordinario e il Sub-commissario svolgono la loro attività a titolo gratuito e il loro incarico è compatibile con altri incarichi pubblici e, pertanto, l'intervento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 prevede il rimborso spese per il personale assegnato al contingente a supporto del Commissario. Sono stati calcolati gli oneri relativi al compenso per lavoro straordinario e per i buoni pasto per il periodo di 24 mesi totali. In particolare per l'anno 2024 è stato ipotizzato un rateo di spesa parametrato a 7 mesi. Per l'anno 2025 la previsione dello straordinario, come di consueto, è stata calcolata su 11 mesi. Per l'anno 2026 sono stati calcolati gli ulteriori 5 mesi fino al 31 maggio 2026. Di seguito le tabelle riepilogative

Anno 2024 - 7 mesi giugno-dicembre					Anno 2025					Anno 2026 - 5 mesi gennaio-maggio				
Unità di personale	Buoni pasto mensile procapite	N. mesi	Costo buono pasto	Totale spesa	Unità di personale	Buoni pasto mensile procapite	N. mesi	Costo buono pasto	Totale spesa	Unità di personale	Buoni pasto mensile procapite	N. mesi	Costo buono pasto	Totale spesa
15	20	7	7	14.700,00	15	20	12	7	25.200,00	15	20	5	7	10.500,00
Unità di personale	Ore di straordinario mensile procapite	N. mesi 7 su 11	Costo orario straordinario	Totale spesa	Unità di personale	Ore di straordinario mensile procapite	N. mesi 11	Costo orario straordinario	Totale spesa	Unità di personale	Ore di straordinario mensile procapite	N. mesi 5 su 11	Costo orario straordinario	Totale spesa
15	20	7	21,2	44.520,00	15	20	11	21,2	69.960,00	15	20	5	21,2	31.800,00
TOTALE				59.220,00	TOTALE				95.160,00	TOTALE				42.300,00
Totale previsione 2024-2026				196.680,00										

Per una stima delle possibili **missioni**, si considera una spesa forfettaria pari a 60.000 euro per i 24 mesi. In particolare € 17.500 per i 7 mesi dell'anno 2024, 30.000 euro per l'anno 2025 e 12.500 euro per i 5 mesi dell'anno 2026.



Stima missioni 24 mesi			
7 mesi anno 2024	12 mesi anno 2025	5 mesi anno 2026	Totale 24 mesi
17.500,00	30.000,00	12.500,00	60.000,00

La previsione di spesa è riportata nella tabella che segue.

Stima costo 24 mesi			
anno 2024 7 mesi	anno 2025 12 mesi	anno 2026 5 mesi	totale 24 mesi
76.720,00	125.160,00	54.800,00	256.680,00

Per il regolare funzionamento della struttura commissariale si provvede, per euro 76.720,00 per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024 - 2026, e per euro 125.160,00 per l'anno 2025 ed euro 54.800,00 per l'anno 2026 mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Capo III – Misure urgenti per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare

Articolo 9

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

La disposizione, al **comma 1**, apporta modifiche al codice dell'ordinamento militare volte ad assicurare maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, nonché nello svolgimento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela agroalimentare demandati all'Arma dei carabinieri, preservando i controlli nell'ambito delle competenze in materia ambientale.

Il **comma 2** prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziaria disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Capo IV – Norme in materia faunistica e venatoria nonché misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare

Articolo 9-bis

(Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi)

La disposizione introduce sanzioni per violazioni degli obblighi di registrazione delle transazioni. La disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9-ter

(Disposizioni in materia di attività di controllo sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche)

La disposizione introduce modifiche ordinamentali e procedurali che non comportano nuovi o maggiori oneri in capo alla finanza pubblica. In particolare al primo comma introduce



unicamente un termine, di 30 giorni, entro il quale il soggetto che subisce il controllo deve esibire la documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto. Tale previsione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il secondo comma introduce un obbligo di certificazione da parte degli incaricati della revisione legale dei soggetti di cui all'articolo 59, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, (i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti biologici) del contributo annuale per la sicurezza alimentare, (pari al 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente). Gli incaricati alla certificazione sono soggetti privati che svolgono tale attività a favore di altri soggetti privati sui quali ultimi, pertanto, insistono gli eventuali oneri per l'attività svolta posto che, comunque, la stessa parrebbe rientrare nell'ambito della ordinaria attività di certificazione dei bilanci da parte dei soggetti certificatori. Ad avvalorare la considerazione circa la sostanziale ordinarietà di tale attività va considerato che la conservazione dei bilanci da parte delle società è, in base alla normativa vigente, di 10 anni. Si sottolinea da ultimo che per la Pubblica amministrazione la possibilità di disporre di documenti "certificati" determina una semplificazione delle procedure amministrative suscettibili di tradursi in economie di spesa. Da tale disposizione pertanto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9-quater

(Incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – SIN Spa nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA)

SIN S.p.A. nasce nel 2006 per la gestione del portale informatico S.I.A.N., posseduta al 51% da AGEA e al 49% da un RTI privato. Con il d.lgs. 74/2018 se ne prevedeva la soppressione alla conclusione della procedura di gara CONSIP (bandita nel 2016 e suddivisa in 4 lotti) per l'individuazione dei nuovi fornitori del SIAN.

Tale previsione è stata abrogata con il successivo d.lgs.116/2019, che ha stabilito la trasformazione di SIN in società in house del Ministero e di AGEA e la fusione della stessa con la società AGECONTROL (fusione abrogata con il decreto-legge 75/2023, convertito con modificazioni dalla legge 112/2023). Al termine della richiamata procedura CONSIP, conclusasi solo nel 2022 con l'aggiudicazione dell'ultimo lotto, in data 8 settembre 2022, AGEA ha acquistato il 49% delle quote di SIN dal RTI privato e ne ha contestualmente ceduto il 51% delle stesse al Ministero. Con l'assemblea del gennaio 2023 è stato approvato il nuovo statuto di SIN quale società in house del MASAF e di AGEA. Alle spese conseguenti ai rimborsi spettanti ai componenti degli organi si fa fronte mediante utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Nel merito, in considerazione del fatto che gli adempimenti necessari all'incorporazione potrebbero svolgersi in poche riunioni anche solo telematiche degli organi in proroga, una stima di 5.000 Euro appare più che sufficiente per coprire i relativi costi.

Per il finanziamento di SIN, trova oggi applicazione l'articolo 3, comma 6 del d.lgs. 116/2019, che stabilisce l'invarianza finanziaria del provvedimento. Ciò viene esplicitato nella relazione di accompagnamento al decreto, nella misura in cui "... il MEF viene autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero, a valere su parte delle risorse attualmente previste come trasferimento ad AGEA (cap. 1525/02), non più necessarie alla stessa per la gestione del SIAN, quantificabili in circa 40 milioni di euro ... e che dovrebbero essere appostate in apposito capitolo di nuova istituzione, per il trasferimento alla nuova società SIN S.p.A.".

In considerazione di ciò, il MEF ha istituito, nella tabella 13 del MASAF, un apposito capitolo di bilancio (1982 PG 1 e 2) a decorrere dall'esercizio 2024.



Con la Legge 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), inoltre, all'articolo 1, commi 863 e 864, sono stati stanziati € 5 milioni l'anno a SIN (ora ridotti a € 4,75 milioni) per l'assunzione di nuovi dipendenti a tempo indeterminato fino al numero massimo di 50. Risulta che nel corso del 2023 SIN spa abbia assunto complessivamente n. 11 risorse, per una spesa annua lorda a regime, a decorrere dal 2024, di euro 906.000,00. Non constano ulteriori assunzioni nel 2024 ed è da escludere il trasferimento in AGEA di eventuale personale per il quale la procedura di assunzione non si sia completata alla data di entrata in vigore del decreto.

Come indicato nella legge di bilancio 2024-2026 del MASAF (tabella 13), lo stanziamento previsto per AGEA è il seguente:

2024	2025	2026
145.950.469	148.725.114	151.365.933

In queste risorse è ricompreso lo stanziamento di AGEA verso SIN per il proprio 49%, pari a € 5,6 milioni annui.

Parimenti, lo stanziamento previsto per SIN, di competenza del MASAF (51%) è il seguente:

2024	2025	2026
10.615.000	10.615.000	10.615.000

Fino all'esercizio 2023, le spese di funzionamento di SIN (pari a circa € 8 milioni nel 2022 e circa € 11 milioni nel 2023) sono state erogate da AGEA nell'ambito delle risorse che il MASAF le attribuiva annualmente.

La struttura attuale di SIN è composta da 80 risorse dipendenti di cui 5 dirigenti e 24 quadri e 51 impiegati (dato recuperato dell'ultimo bilancio di previsione di SIN per l'esercizio 2024).

PERSONALE SIN S.P.A.			
INQUADRAMENTO (LIVELLO)	TOTALE	PAGA BASE (PRO-CAPITE)	RETRIBUZIONE MEDIA LORDA ANNUA
DIRIGENTE	5	3.302,01	129.060,23
REDATTORE	1	2.814,71	80.503,66
QUADRO	23	2.070,25	69.780,90
1 LIVELLO	21	1.864,88	48.581,46
2 LIVELLO	20	1.613,11	38.913,966
3 LIVELLO	7	1.378,78	31.434,36
4 LIVELLO	2	1.192,46	30.752,12
5 LIVELLO	1	1.077,35	26.625,48



Come si evince, le risorse destinate al funzionamento di SIN provengono sempre dal bilancio dello Stato, sia direttamente, attraverso i capitoli della tabella 13 del MASAF, che indirettamente da AGEA, a sua volta finanziata da risorse MASAF.

Ad integrazione di quanto esposto, si veda la tabella di seguito che contiene il dettaglio del trattamento economico in godimento, con la distinzione tra il trattamento fondamentale e quello accessorio.

Si precisa che per la corresponsione del trattamento retributivo al personale trasferito da Sin s.p.a. ad Agea saranno impiegate le medesime risorse già attualmente stimate e, vivente la società, oggetto di annuale trasferimento, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda il personale, si riporta quanto segue. L'inquadramento dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la SIN s.p.a. nell'AGEA viene effettuato previo espletamento di una procedura selettiva in quanto le regole per il reclutamento di SIN sono state quelle previste per le società in house, mentre per l'AGEA si applica il quadro previsto per gli enti pubblici. Poiché la procedura andrebbe a configurarsi come una mera selezione per titoli e colloquio effettuabile anche presso la sede AGEA e da parte di personale interno, si ritiene che le relative spese possano essere contenute entro il limite di 10.000 euro e che a tale spesa si potrebbe effettivamente "fare fronte mediante utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", come suggerito dal MEF.

Al fine di escludere impatti negativi sulla finanza pubblica e allo scopo di determinare la sostenibilità finanziaria da parte del soggetto incorporante AGEA, si rimanda al Bilancio della società SIN s.p.a., approvato dalla relativa Assemblea il 20 giugno 2024. Si precisa che dall'analisi del bilancio, redatto secondo i criteri civilistici, non emergono situazioni di criticità potenzialmente foriere di poste fuori bilancio, che potrebbero riversarsi quale peso economico non stimato in capo ad Agea



LIVELLO	CCNL APPLICATO	PAGA BASE	CONTINGENZ.	III ELEMENTO	ELEMENTO DISTINTO	INDENNITÀ DI FUNZIONE	SCATTI ANZIANITÀ	SUPERMINIMO ASSORBIBILE	SUPERMINIMO NON ASSORBIBILE	AD PERSONAM	INDENNITÀ DI CASSA	STRAGORDINARI FORFATTI	RETRIBUZIONE LORDA MENSILE	RETRIBUZIONE LORDA ANNUA
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	127,30	-	91,93	-	-	-	3.100,51	43.407,14
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	-	845,96	-	-	-	-	3.000,12	42.001,68
3 LIVELLO	Terziario Commercio	1.378,78	527,90	2,07	5,72	-	109,75	-	259,43	-	-	-	2.280,54	31.909,56
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	76,38	-	4.520,50	-	-	-	7.478,16	104.694,24
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	-	703,10	-	-	-	-	2.857,26	40.001,64
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	124,20	-	1.240,08	-	-	335,00	4.110,96	57.553,44
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	124,20	-	762,96	-	-	335,00	3.633,84	50.873,76
DIRIGENTE	Dirigenti Terziario	3.302,01	727,66	-	-	-	-	5.048,90	-	-	-	-	9.078,57	127.099,98
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	91,32	-	529,50	-	-	-	2.775,38	38.855,32
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	91,32	-	414,13	-	-	-	2.659,61	37.234,54
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	99,36	-	798,07	-	-	-	3.395,31	46.274,34
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	91,32	-	387,04	-	-	-	2.632,52	36.855,28
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	-	667,27	-	-	-	-	2.821,43	39.500,02
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	124,20	-	958,47	-	-	-	3.494,35	48.520,90
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	-	1.761,74	-	-	-	-	4.643,02	65.002,28
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	91,32	-	387,04	-	-	-	2.632,52	36.855,28
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	127,30	-	1.883,11	-	-	-	4.891,69	68.483,66
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	101,84	-	1.154,64	-	-	-	4.137,76	57.928,64
DIRIGENTE	Dirigenti Terziario	3.302,01	727,66	-	-	-	-	-	5.212,87	-	-	-	9.345,54	130.795,56
REDAITTORE	Giornalisti	2.814,71	-	-	-	-	1.273,35	438,32	-	1.471,92	-	-	5.998,30	80.503,66
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	114,15	-	690,15	-	-	-	2.958,46	41.418,44
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	99,36	-	1.548,67	-	-	335,00	4.396,71	61.525,94
3 LIVELLO	Terziario Commercio	1.378,78	527,90	2,07	5,72	-	-	87,80	-	-	-	-	2.287,99	32.031,86
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	127,30	-	2.726,07	-	-	-	5.734,65	73.285,10
3 LIVELLO	Terziario Commercio	1.378,78	527,90	2,07	5,72	-	109,75	-	97,43	-	-	-	2.121,65	29.703,10
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	101,84	-	817,27	-	-	-	3.900,79	53.205,36
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	-	1.761,74	-	-	-	-	4.643,02	65.002,28
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	101,84	-	1.511,79	-	-	-	4.494,91	62.928,74
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	95,33	-	485,68	-	-	-	2.992,69	41.897,66
DIRIGENTE	Dirigenti Terziario	3.302,01	727,66	-	-	-	-	-	2.723,62	-	-	-	4.754,29	64.560,06
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	118,15	-	690,15	-	-	-	3.121,99	45.079,86
3 LIVELLO	Terziario Commercio	1.378,78	527,90	2,07	5,72	-	109,75	-	97,43	-	-	-	2.121,65	29.703,10
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	101,84	-	1.568,23	-	-	-	4.551,35	63.718,90
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	101,84	-	1.327,26	-	-	-	4.200,38	60.265,32
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	-	494,65	989,00	-	-	-	4.464,29	62.500,06
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	99,36	-	1.905,83	-	-	335,00	4.751,86	66.526,04
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	99,36	-	79,39	-	-	-	2.615,27	36.613,78
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	-	1.004,60	-	-	-	-	4.289,88	60.002,37
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	114,15	-	415,56	-	-	-	2.687,87	37.630,18
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	91,32	-	469,98	-	-	-	2.715,46	38.016,44
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	127,30	-	1.484,28	-	-	-	4.492,86	62.900,04
DIRIGENTE	Dirigenti Terziario	3.302,01	727,66	-	-	-	-	-	5.380,73	-	-	-	9.410,40	131.765,60
3 LIVELLO	Terziario Commercio	1.378,78	527,90	2,07	5,72	-	109,75	-	116,57	-	-	-	2.140,79	29.971,06
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	118,15	-	833,02	-	-	-	3.362,86	47.080,04
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	114,15	-	745,91	-	-	-	3.014,22	42.199,68
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	127,30	-	1.853,11	-	-	-	4.893,69	68.483,66
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	99,36	-	762,96	-	-	-	3.274,00	45.836,00
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	91,32	-	699,96	-	-	-	2.945,44	41.236,16
3 LIVELLO	Terziario Commercio	1.378,78	527,90	2,07	5,72	-	109,75	-	1.213,76	-	-	-	4.206,40	58.861,60
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	124,20	-	1.238,79	-	-	-	3.770,67	52.789,38
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	-	203,11	-	-	-	-	2.357,27	33.001,78
3 LIVELLO	Terziario Commercio	1.378,78	527,90	2,07	5,72	-	109,75	-	390,44	-	63,16	-	2.477,82	34.689,48
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	91,32	-	485,68	-	-	-	2.723,16	38.236,34
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	118,15	-	744,18	-	-	-	3.274,01	45.836,14
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	127,30	-	1.815,35	-	-	-	4.823,93	67.535,02
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	76,38	-	4.299,08	-	-	-	7.256,74	101.594,36
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	114,15	-	833,02	-	-	-	3.101,23	43.418,62
3 LIVELLO	Terziario Commercio	1.378,78	527,90	2,07	5,72	-	109,75	-	259,42	-	-	-	2.283,64	31.970,96
4 LIVELLO	Terziario Commercio	1.192,46	524,22	2,07	5,15	-	103,30	-	330,85	-	-	-	2.158,05	30.212,70
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	91,32	-	485,68	-	-	-	2.723,16	38.236,34
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	114,15	-	286,00	-	-	-	2.566,91	35.593,74
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	76,38	-	4.020,50	-	-	-	6.978,16	97.694,24
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	124,20	-	1.048,68	-	-	-	3.584,56	50.183,84
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	99,36	-	497,72	-	-	-	3.008,76	42.122,64
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	124,20	-	949,08	-	-	-	4.484,96	62.789,44
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	76,38	-	5.299,08	-	-	-	8.256,74	115.594,36
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	-	1.118,88	-	-	-	-	4.000,16	56.002,24
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	124,20	-	79,89	-	-	-	2.615,27	36.613,78
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	-	1.017,04	-	-	-	-	4.426,72	60.002,37
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	91,32	-	414,13	-	-	-	2.659,61	37.234,54
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	101,84	-	1.868,93	-	-	-	4.852,05	67.928,70
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	99,36	-	898,95	-	-	-	3.460,99	47.927,86
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	99,36	-	1.008,36	-	-	-	3.519,60	49.274,80
1 LIVELLO	Terziario Commercio	1.864,88	537,52	2,07	7,21	-	124,20	-	1.091,93	-	-	-	3.627,81	50.789,34
4 LIVELLO	Terziario Commercio	1.192,46	524,22	2,07	5,15	-	82,64	-	428,57	-	-	-	2.235,11	31.291,54
2 LIVELLO	Terziario Commercio	1.613,11	532,54	2,07	6,44	-	114,15	-	744,18	-	-	-	3.012,49	42.174,86
QUADRO	Terziario Commercio	2.070,25	540,37	2,07	7,83	260,76	-	1.976,03	-	-	-	-	4.857,31	68.002,34

Articolo 11

(Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica,
per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

Comma 1: il comma introduce modificazioni alle disposizioni contenute nel decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 13 giugno 2023, n. 68 (di seguito decreto-legge n. 39/23).

In particolare, il testo è così di seguito strutturato:

- la lettera a) introduce all'articolo 1 del decreto-legge n. 39/23:
 - il **comma 3-bis**. Tale disposizione prevede che la Cabina di regia approvi la proposta di piano degli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento l'adeguamento delle infrastrutture idriche, di seguito «Piano degli interventi urgenti», individuando quelli che possono essere realizzati dal Commissario straordinario, anche avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché di soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta di una approvazione tecnica e non economica.
 - il **comma 4-bis**. Tale disposizione prevede che le Autorità di bacino distrettuali:
 - trasmettano al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse disponibili, destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico, che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;
 - individuino, per il territorio di competenza, sentite le regioni e le province autonome, gli interventi urgenti, selezionati sulla base del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche semplificato. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 - il **comma 4-ter**. Tale disposizione prevede che il Commissario straordinario trasmetta alla Cabina di regia, sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino distrettuali, la proposta di piano degli interventi urgenti, evidenziando quelli già finanziati ma non ancora realizzati, nonché quelli che necessitano di finanziamento totale o parziale, segnalando le relative priorità. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 - I **nuovi commi 5 e 6**. La sostituzione dei commi 5 e 6 del decreto-legge 39/23 prevede l'assegnazione al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 39 del 2023 del compito di realizzare dette opere mediante l'utilizzo delle risorse rese disponibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e rinvenienti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale assegnazione è operata in favore delle opere di cui all'Allegato I e II del decreto-legge in esame (che introducono, rispettivamente, gli Allegati A-bis e A-ter al citato decreto-legge n. 39 del 2023).



In relazione agli interventi di cui ai citati allegati, assegnati al Commissario straordinario per l'urgente realizzazione, si precisa che:

- gli interventi dell'Allegato A-bis sono finanziati integralmente con le risorse individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della ricognizione effettuata e trasmessa alla Cabina di regia;
- gli interventi dell'Allegato A-ter, ovvero le opere di regolazione del lago d'Idro e dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige, sono finalizzati ad integrare, con le risorse individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della ricognizione effettuata e trasmessa alla Cabina di regia, programmi di finanziamenti già in essere. Il Commissario, per tali interventi, stipula con i soggetti attuatori un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle modalità di attuazione dei predetti interventi in relazione alle distinte fonti di finanziamento.

Di seguito si riportano i dettagli degli interventi di cui ai citati allegati, nonché i CUP e le risorse assegnate a ciascun intervento mediante l'utilizzo delle risorse rese disponibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e rinvenienti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Interventi di cui all'Allegato A-bis (di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2023) integralmente finanziati con le risorse individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Descrizione dell'intervento	Codice univoco di progetto	Importo complessivo finanziato	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Riqualficazione e tele-controllo delle opere di derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo lungo l'asta principale	F97H21005170001	5.000.000,00	20.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	980.000,00	/	/	/
Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene - adduttrice consorzio bonifica	G11D23000020001	6.030.000,00	166.305,64	152.621,47	3.164.837,78	2.546.235,11	/	/	/
Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese - Interventi di manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del risparmio		27.800.000,00							
	D48B22001590001	9.950.000,00	2.247.045,47		1.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,0	2.200.000,0	102.954,53
	D38B23001870001	4.200.000,00			1.063.301,61				
	D38B22002980001	13.650.000,00	1.136.698,39	2.000.000,00	1.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,0	2.800.000,0	1.224.641,39



idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri in provincia di Novara - 1° lotto - 2°, 3° e 4° stralcio funzionale									
Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) - Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo	F57H21003720001	8.100.000,00	2.225.667,95	1.963.604,36	1.963.604,36	1.947.123,33	/	/	/

Interventi di cui all'Allegato A-ter (di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2023) finanziati in parte con le risorse individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in parte con altri programmi di finanziamento.

Descrizione dell'intervento	Codice univoco di progetto	Importo complessivo finanziato	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro (Integrazione finanziamenti)	J93H18000040001	33.100.000,00	8.780.000,00	4.864.000,00	4.864.000,00	4.864.000,00	4.864.000,00	4.864.000,00	/
Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso (Integrazione finanziamenti)	J93H18000040001	22.000.000,00	504.401,87	4.160.000,00	7.540.000,00	7.540.000,00	2.255.598,13	/	/

In relazione ai tempi di realizzazione degli interventi, si evidenzia in particolare quanto segue:

Interventi immediatamente finanziabili					
Regione	Codice Unico di Progetto	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO	AVVIO GARA	ESECUZIONE DELLE OPERE



			MLN €	GIORNI	GIORNI
Piemonte	D48B22001590001	Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese - Interventi di manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del risparmio idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri in provincia di Novara – 1° lotto – 2°, 3° e 4° stralcio funzionale	27,800	475	1.035
	D38B23001870001			230	365
	D38B22002980001			475	1.035
Lombardia	H23H08000010001	Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro (Integrazione finanziamenti)	33,100	100	1875
Veneto	J93H18000040001	Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinnizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso (Integrazione finanziamenti)	22,000	355	942
Emilia-Romagna	F97H21005170001	Riqualificazione e tele-controllo delle opere di derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo lungo l'asta principale	5,000	113	730
	F57H21003720001	Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) - Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo	8,100	35	1.010
Lazio	G11D23000020001	Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene - adduttrice consorzio bonifica	6,030	500	305
Totale				102,030	

Nota: Le informazioni relative al cronoprogramma procedurale di realizzazione degli interventi si intendono giorni naturali e consecutivi a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari della norma, si rappresenta che agli oneri derivanti dal finanziamento degli interventi previsti dal l'introduzione dei nuovi commi 5 e 6 di cui agli allegati I e II dello schema di decreto in esame (che introducono gli Allegati A-bis e A-ter al decreto-legge n. 39 del 2023), si provvede integralmente mediante utilizzo delle risorse disponibili sul capitolo di spesa 7281 "Piano Invasi" (M/P/A 14/5/3), allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che presenta la disponibilità per gli anni dal 2024 al 2030 delle necessarie risorse stanziare sui seguenti piani gestionali:



CAP.	P.G.	DENOMINAZIONE P.G.	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029	ANNO 2030
7281	1	FONDO OPERE - PIANO STRAORDINARIO INVASI	18.105.478	14.640.226	23.095.744	22.877.359	12.119.599	0	0
7281	3	FONDO OPERE - ULTERIORI RISORSE PER IL PIANO STRAORDINARIO INVASI - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072	0	0	0	0	0	7.793.230	0
7281	4	FONDO OPERE- RIFINANZIAMENTO DEL PIANO NAZIONALE INTERVENTI SETTORE IDRICO SEZIONE INVASI - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - COMMA 95	0	0	0	0	0	2.070.770	1.327.596

Le risorse stanziare per gli anni dal 2024 al 2030 sul citato capitolo 7281 - piani gestionali 1, 3 e 4 - tenuto anche conto degli utilizzi previsti dalla presente disposizione, assicurano la copertura finanziaria integrale degli oneri previsti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera a), punto 3) pari a 102,030 milioni di euro, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Inoltre, la norma al comma 1, lettera a), punto 3) che introduce il nuovo comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge n. 39 del 2023, prevede che dette risorse confluiscono nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario e, per gli interventi di cui all'Allegato A-ter che hanno già ottenuto un parziale contributo a valere su precedenti programmi di finanziamento, il Commissario straordinario stipula con i soggetti attuatori un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle modalità di attuazione dei predetti interventi in relazione alle distinte fonti di finanziamento.

In tale accordo, pertanto, i soggetti beneficiari dei contributi per la realizzazione degli interventi relativi alla "Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro" e ai "Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinnizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso" (i cui soggetti attuatori sono, rispettivamente AIPO - attuatore per conto di Regione Lombardia - Commissario governativo per l'attuazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e Consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po), si provvederà a definire puntualmente le modalità di attuazione degli interventi in relazione alle diverse fonti di finanziamento.

- **la lettera b)** introduce seguenti modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 39/23; in particolare si prevede:
 - la proroga sino al 31/12/2025 della figura del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto.
 Gli oneri per il compenso del Commissario per l'annualità 2025 sono pari a euro 132.700; gli oneri della struttura commissariale per l'anno 2025, sono pari a euro 1.497.584. Ai maggiori oneri derivanti dalla proroga, pari a complessivi euro 1.630.284 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



- l’inserimento al comma 2, secondo periodo, dopo la parola “opera” delle parole “anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
 - l’abrogazione del secondo periodo della lettera f), comma 1, in quanto le azioni da esso derivanti (ricognizione di interventi urgenti su dighe) confluiscono nel piano degli interventi urgenti. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
 - la modifica del comma 3, lettera g); tale previsione prevede, tra i compiti del Commissario, la ricognizione dei corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute umana, nonché degli invasi fuori esercizio temporaneo, prevedendo che tali interventi siano da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo; detto secondo periodo del comma 6 destinava precipuamente una quota di risorse per interventi finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe; orbene, alla luce delle modifiche introdotte dalla norma in esame al comma 6 dell'articolo 1, si opera il coordinamento della disposizione, sopprimendo la previsione che individua la fonte di finanziamento di tali opere facendo riferimento al comma 6. Tale richiamo non risulta più attuale in quanto il nuovo comma 6 individua puntualmente le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di urgente realizzazione affidati al Commissario sulla base della determinazione della Cabina di regia del 19 marzo 2024; da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
 - l’inserimento delle lettere h-bis) e h-ter) che attribuiscono al Commissario ulteriori compiti in coerenza con le modifiche di cui sopra. Da tali disposizioni, trattandosi di compiti ricognitivi e di coordinamento, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- **la lettera c)** introduce all’articolo 3 del decreto-legge n. 39/23:
 - l’abrogazione dell’articolo 4, comma 3, in quanto le azioni da esso derivanti confluiscono nel piano degli interventi urgenti e del comma 4 del medesimo articolo che prevedeva, a valere sulle risorse individuate e messe a disposizione da parte delle amministrazioni competenti, il finanziamento a valere sulle risorse di cui al citato comma 6 degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tale richiamo non risulta più attuale in quanto il nuovo comma 6 individua puntualmente le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di urgente realizzazione affidati al Commissario sulla base della determinazione della Cabina di regia del 19 marzo 2024. Dalle disposizioni di cui alla lettera c) non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2: al decreto-legge n. 39 del 2023, **all'Allegato A sono premessi gli Allegati 1 e 2** di cui agli allegati I e II del decreto in esame, che individuano, rispettivamente, gli interventi relativi alle infrastrutture idriche affidati al Commissario integralmente finanziati con le risorse messe a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e quelli che risultano già cofinanziati



anche da precedenti fonti di finanziamento nazionali e regionali e che beneficiano di un ulteriore contributo.

Comma 2-bis: Con le direttive distrettuali per la determinazione dei deflussi ecologici, allegate alle delibere CIP del 14 dicembre 2017 e alle delibere dei distretti insulari, sono stati identificati i metodi per determinare su tutti i distretti italiani i regimi di deflusso ecologico.

Tali metodi sono stati congegnati in maniera tale da:

- promuovere l'evoluzione da un unico valore/soglia di deflusso minimo vitale (DMV) ad un insieme di valori temporalmente distribuiti, secondo il principio del “paradigma delle portate naturali”, per cui il mantenimento di un regime, simile a quello naturale, in un dato corso d'acqua, favorisce il mantenimento degli habitat e delle specie autoctone in esso presenti;
- utilizzare adeguatamente gli indicatori biologici o eco-idraulici che risultino efficaci al fine di registrare gli impatti di alterazioni idrologiche ed idromorfologiche sui corpi idrici;
- rendere esplicito, ove possibile, il livello di confidenza atteso per i valori di DMV calcolati con i nuovi metodi, in modo da aggiungere informazioni sull'incertezza associata al processo di determinazione.

Le delibere CIP sui deflussi ecologici hanno tracciato un percorso rigoroso, anche in senso temporale, per la sistematica applicazione dei nuovi valori di deflusso a tutti i corpi idrici distrettuali e, in termine di rilasci, a tutte le derivazioni, sia quelle in essere, sia quelle in rinnovo, sia quelle di nuova formulazione.

A seguito dell'approvazione delle delibere e del percorso applicativo, la procedura Pilot 6011/2014 è stata formalmente chiusa dalla Commissione Europea, nel 2021.

In tale quadro, l'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 ha dilazionato i tempi di applicazione delle nuove norme tecniche sui rilasci ecologici, procrastinando di fatto la piena applicazione delle direttive distrettuali.

Occorre però notare che alcune sperimentazioni sono state fatte e che, soprattutto, indipendentemente dalle sperimentazioni, su tutti i tratti di corpi idrici non soggetti alle sperimentazioni sono già vigenti i deflussi ecologici definiti con le formule identificate dalle autorità di bacino attraverso le direttive già menzionate. Le regioni, peraltro, stanno già applicando tali deflussi non sperimentali, in alcuni casi attraverso l'adozione di specifiche delibere di giunta regionale.

La disposizione in argomento tiene dunque conto che, sui vari distretti, a parte le sperimentazioni già concluse, vanno tutelati i deflussi ecologici non sperimentali già definiti dalle autorità di bacino e applicati dalle regioni.

Ciò premesso, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 434 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici che fornisce una panoramica sullo stato delle risorse idriche, valutando impatti e vulnerabilità, e contiene un elenco di azioni da intraprendere sia a livello di governance che di sviluppo dei servizi ecosistemici, quali riqualificazione fluviale, ripristino e gestione delle zone umide, fasce tampone e barriere vegetate, ma contiene anche misure basate sul potenziamento infrastrutturale, attraverso la conversione dei sistemi di irrigazione, costruzione di opere di



difesa strutturale, sistemi di accumulo e laminazione, manutenzione e miglioramento delle reti di scolo e irrigue, per cercare di ridurre al minimo gli impatti dei cambiamenti climatici e migliorare la capacità di adattamento dei sistemi naturali e sociali.

Pertanto, con una specifica linea d'azione, la 2.3.1 prevista nel Piano Operativo Ambiente e finanziata con i fondi FSC 2014-2020 si è provveduto a finanziare circa euro 100 milioni per attività volte alla conoscenza della disponibilità della risorsa idrica, con l'obiettivo di:

- integrare, migliorare e aggiornare gli strumenti per il monitoraggio quali-quantitativo
- fornire un supporto modellistico alle attività degli Osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici per la gestione delle risorse idriche delle Autorità di bacino
- aggiornare il quadro conoscitivo in materia di derivazione con la predisposizione di un vero e proprio catasto delle concessioni, con dati dinamici di prelievo
- potenziare il sistema di monitoraggio e modellazione delle risorse idriche per la verifica della coerenza delle misure individuate dai PGA con gli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE
- definire i modelli di bilancio idrico e di supporto alle decisioni e stimare il Deflusso Minimo Vitale/Deflusso ecologico, cioè del regime di portate necessario al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati dai piani di gestione distrettuali, ai sensi della direttiva quadro 2000/60;
- potenziare la capacità di calcolo del modello BIGBANG di ISPRA per la stima del Bilancio Idrologico Nazionale.

Dall'attuazione della presente disposizione normativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12

(Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare)

L'istituzione di un nuovo Dipartimento nell'ambito dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ordine alla quantificazione di tali oneri, occorre distinguere gli oneri per l'anno 2024 – di istituzione del Dipartimento – e gli oneri a regime, a decorrere dal 2025.

Quanto all'anno 2024, si rinvia alle tabelle che seguono per fornire un quadro riepilogativo degli oneri economici per categoria di personale interessato, con decorrenza 1° giugno 2024, ragionevolmente corrispondente al giorno (da indicare nel DPCM di cui al comma 2) a partire dal quale il Dipartimento potrà diventare operativo con la soppressione della struttura di missione e il trasferimento del personale non dirigenziale.

In particolare, risulta che l'onere per il periodo 1.6.2024-31.12.2024 è pari a complessivi euro **1.747.234,95**, di cui:

- euro 198.201,55 in relazione all'incarico di Capo dipartimento;
- euro 344.787,52 in relazione a due incarichi dirigenziali di prima fascia;
- euro 387.801,68 in relazione a quattro incarichi dirigenziali di seconda fascia;
- euro **612.277,53** in relazione al trattamento economico del personale non dirigenziale pari a **26** funzionari, di cui **22** equiparati alla categoria A, posizione economica F1, e **4** equiparati alla categoria B, posizione economica F5, del CCNL della PCM collocato fuori ruolo o in



posizione di comando o altra analoga posizione ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La quantificazione degli oneri tiene conto **del fatto che** l'amministrazione di provenienza del personale interessato **fa parte del comparto** Ministeri;

- euro 204.166,67 in relazione a dieci incarichi di esperto.

Quanto agli oneri annuali a regime, a decorrere dall'anno 2025, risulta che l'onere annuale è pari a complessivi euro **2.995.259,91**, di cui:

- euro 339.774,09 in relazione all'incarico di Capo dipartimento;
- euro 591.064,32 in relazione a due incarichi dirigenziali di prima fascia;
- euro 664.802,88 in relazione a quattro incarichi dirigenziali di seconda fascia;
- euro **1.049.618,62** in relazione al trattamento economico del personale non dirigenziale pari a **26 funzionari, di cui 22 equiparati alla categoria A, posizione economica F1, e 4 equiparati alla categoria B, posizione economica F5**, del CCNL della PCM collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La quantificazione degli oneri tiene conto **del fatto che** l'amministrazione di provenienza del personale interessato **fa parte del comparto** Ministeri;
- euro 350.000,00 in relazione a dieci incarichi di esperto.

Con riferimento alle fonti di copertura, si prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame, si provvede:

- a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) quanto a **736.492** euro per l'anno 2024 e a **1.262.557** euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Infine, si precisa che il differimento della soppressione della struttura di missione a data successiva rispetto a quella di istituzione del Dipartimento, corrisponde ad una soluzione normativa analoga a quella già accolta con l'articolo 22, commi 7-bis e seguenti, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in cui, parimenti, si è differita ad una data successiva, da indicare in apposito decreto, la soppressione della struttura di missione per le procedure di infrazione europee con transito del personale nel Dipartimento per le politiche europee e contestuale incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tale soluzione non determina duplicazioni di spese, tenuto conto che, fintantoché la struttura di missione sarà operativa, i costi di personale dalla stessa generati non potranno essere duplicati dalla mera istituzione di un Dipartimento ancora privo di personale.

Difatti, come previsto dal comma 6, il personale non dirigenziale della struttura di missione transita presso il Dipartimento senza soluzione di continuità, ragion per cui le stesse unità di personale verranno retribuite una sola volta, prima presso la struttura di missione, successivamente presso il Dipartimento.

Inoltre, fermo il transito del personale non dirigenziale previsto dal comma 6, il reclutamento del personale dirigenziale e delle ulteriori unità di personale non dirigenziale avverrà con una decorrenza che, in ogni caso, non potrà essere anticipata rispetto alla data definita dal DPCM di cui al comma 2, corrispondente a quella di soppressione della struttura di missione e di transito del personale non dirigenziale in servizio presso la struttura di missione.

In tale modo non potrà aversi alcuna duplicazione di spesa, tenuto conto che:

- per il personale non dirigenziale già in forza alla struttura di missione, è previsto un transito senza soluzione di continuità al Dipartimento;
- per le ulteriori unità di personale non dirigenziale e per il personale dirigenziale, il reclutamento non potrà avere una decorrenza anticipata rispetto alla soppressione della struttura di missione.

Di seguito le tabelle di dettaglio dei costi del personale e degli esperti del nuovo Dipartimento in relazione a quelli attualmente previsti dal DPCM 16/12/2022 istitutivo della Struttura di missione sopprimenda (1 DG, 2 dir. II fascia, 15 funzionari di prestito, 10 esperti).



PCM	Stipendio CCNI 2016-2018 (12 mesi)	Rib. posizione di posizione fissa	Rib. posizione di posizione variabile media	Rib. risultato massimo	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione risultato)	Rib. prospettive totale lordo stato (A)	Incremento contrattuale CCNI 2019-2021 (B)=(A*3,78%)	Incremento contrattuale CCNI 2022-2024 C=(A+B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNI 2019-2021 + 5,78% CCNI 2022-2024	Unità	Oneri giu-de 2024	Oneri a regime dal 2025
Caso Digiportamento	57.892,87	37.593,30	95.000,00	34.000,00	84.422,76	309.938,82	11.699,43	18.565,84	339.774,09	1	198.201,65	339.774,09
Dire. Finacia	57.892,87	37.593,30	70.000,00	30.500,00	73.421,65	269.207,72	10.176,05	16.148,38	295.532,16	2	344.797,52	591.064,52
DIRIGENTE II fascia	45.200,77	12.849,81	32.116,65	20.000,00	41.109,21	151.296,44	5.722,79	9.081,49	166.200,72	4	387.801,68	664.802,88
TOTALE											530.790,75	1.885.641,29

PCM	Stipendio 12 mensilità CCNI 2016-2018	13° mes.	Indennità di Presidenza 12 mes.	Totale	Oneri riflessi	Totale retribuzione fondamentale lordo Stato unitario annuo	Rib. necessarie PUP (Presid. art. 15 CCNI s.l. - Ind. Spec. Org. art. 18 CCNI s.l. comprensivo degli oneri)	Totale retribuzione unitaria lordo stato	Incremento contrattuale CCNI 2019-2021 (B)=(A*3,78%)	Incremento contrattuale CCNI 2022-2024 C=(A+B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNI 2019-2021 + 5,78% CCNI 2022-2024	Unità	Oneri giu-de 2024	Oneri a regime dal 2025
A1	-	7.682,04	7.682	2.948	10.630	26.149	36.979	1.397,82	2.218,20	41.595	22	520.974,69	893.099,40	
B5	-	6.717,24	6.717	2.578	9.295	26.149	35.644	1.347,36	2.138,12	39.130	4	81.302,84	156.519,16	
TOTALE											26	612.277,53	1.049.618,62	

PCM	Compensi complessivi annui con oneri	Unità	Oneri giu-de 2024	Oneri a regime dal 2025
Esposi	350.000,00	10	204.166,67	350.000,00

	Oneri giu-de 2024	Oneri a regime dal 2025
TOTALE COSTO DIPARTIMENTO	1.747.234,95	2.995.259,91

Struttura di missione

PCM	Stipendio CCNI 2016-2018 (12 mesi)	Rib. posizione di posizione fissa	Rib. posizione di posizione variabile media	Rib. risultato massimo	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione risultato)	Rib. prospettive totale lordo stato (A)	Incremento contrattuale CCNI 2019-2021 (B)=(A*3,78%)	Incremento contrattuale CCNI 2022-2024 C=(A+B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNI 2019-2021 + 5,78% CCNI 2022-2024	Unità	Oneri giu-de 2024	Oneri a regime dal 2025	
Dire. Finacia	57.892,87	37.593,30	70.000,00	30.500,00	73.421,65	269.207,72	10.176,05	16.148,38	295.532,16	1	172.383,76	295.532,16	
DIRIGENTE II fascia	45.200,77	12.849,81	32.116,65	20.000,00	41.109,21	151.296,44	5.722,79	9.081,49	166.200,72	2	193.900,84	332.401,44	
TOTALE a carico PCM											3	366.284,60	627.933,60
Differenza a carico FEI												564.496,16	967.707,69

PCM	Stipendio 12 mensilità CCNI 2016-2018	13° mes.	Indennità di Presidenza 12 mes.	Totale	Oneri riflessi	Totale retribuzione fondamentale lordo Stato unitario annuo	Rib. necessarie PUP (Presid. art. 15 CCNI s.l. - Ind. Spec. Org. art. 18 CCNI s.l. comprensivo degli oneri)	Totale retribuzione unitaria lordo stato	Incremento contrattuale CCNI 2019-2021 (B)=(A*3,78%)	Incremento contrattuale CCNI 2022-2024 C=(A+B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNI 2019-2021 + 5,78% CCNI 2022-2024	Unità	Oneri giu-de 2024	Oneri a regime dal 2025
A1	-	7.682,04	7.682	2.948	10.630	26.149	36.979	1.397,82	2.218,20	41.595	12	284.169,01	487.145,10	
A1	29.536,98	2.462	7.682,04	39.681	15.230	54.913	20.149	81.262	3.071,70	4.874,48	89.208	3	156.113,91	267.623,85
TOTALE a carico PCM											15	440.282,92	754.768,91	
Differenza a carico FEI												171.996,61	294.848,61	

PCM	Compensi complessivi annui con oneri	Unità	Oneri giu-de 2024	Oneri a regime dal 2025
Esposi	350.000,00	10	204.166,67	350.000,00
TOTALE a carico PCM				
TOTALE a carico PCM				
Differenza a carico FEI				
Differenza a carico FEI				

	Oneri giu-de 2024	Oneri a regime dal 2025
Totale complessivo a carico PCM	1.010.743,19	1.732.702,61
Totale complessivo a carico FEI	736.491,76	1.262.557,30
TOTALE	1.747.234,95	2.995.259,91



Articolo 12-bis
(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi)

Il comma 1 dell'articolo 12-bis modifica l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n.105 prevedendo che il divieto per la PA di attribuire gli incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, non si applica anche agli incarichi di vice del vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche impegnati nella cura delle attività di Vice Ministri, dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia. Il comma 2, invece, consente il conferimento di incarichi, in deroga al divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del DL n. 95 del 2012, agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza che proseguono la loro attività professionale anche in caso di quiescenza. Le disposizioni previste dal presente articolo non sono suscettibili di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli incarichi in argomento, ove conferiti, trovano copertura e limite nelle risorse finanziarie che a legislazione vigente sono già assegnate ai pertinenti capitoli di spesa di ciascuna amministrazione che conferisce l'incarico. Peraltro, il richiamo al rispetto del limite previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, impedisce che il cumulo del trattamento pensionistico e dell'indennità in questione possa comportare il superamento del tetto stipendiale fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 13
(Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA)

L'articolo 13, comma 1 integra l'articolo 39 del D.L. n. 19 del 2024 autorizzando la possibilità di incrementare fino a 150 milioni di euro, a valere sulle risorse del "patrimonio destinato" di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le risorse che il predetto articolo 39 consente di trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti.

Come previsto dal citato articolo 3, comma 1 del D.L. 1/2015, tali risorse finanziarie sono a oggi utilizzate dalla gestione commissariale di ILVA in A.S. per finanziare interventi di risanamento e bonifica ambientale.

Si rileva in proposito che la Commissione Europea, con la decisione CE n. 1498/2018, rilevando la natura privata delle somme del patrimonio destinato ha escluso che la disciplina italiana circa la forma giuridica del trasferimento di queste somme a favore di Ilva in A.S. potesse configurare un aiuto di Stato.

È poi di recente intervenuto l'articolo 39 del decreto – legge. n.19/2024 che ha disposto il trasferimento, su richiesta del Commissario, di somme fino a un massimo di euro 150.000.000 dall'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A. per assicurare "la continuità operativa degli stabilimenti e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti", a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1.

La movimentazione delle risorse ha portato a un valore residuo disponibile del Patrimonio destinato di € 464 milioni, in cui sono **altresì** ricomprese le risorse finalizzate alla decarbonizzazione.

Di seguito una tabella riportante le disponibilità, gli utilizzi e gli attuali residui.



ALLOCAZIONE PATRIMONIO DESTINATO	importo
ADI - Decontaminazione	390
ADI - Continuità operativa (ex art.39 d.l. 19/2024)	150
Totale ADI	540
Ilva Decontaminazione	455
Pagamento interessi sul finanziamento statale	12
Totale ILVA	467
Attività di decarbonizzazione (es.art.10 d.l. 21/2022)	150
Totale complessivo	1.157
	valori in euro/milioni
MOVIMENTAZIONE FONDI PATRIMONIO DESTINATO al 31.03.2024	importo
Consistenza iniziale	1.157
Pagamento interessi sul finanziamento statale di cui all'art.1, comma 6-bis del D.L. 191/2015 (CDP)	(12)
Spese Generali	(6)
Finanziamento gestione ordinaria ILVA per il pagamento del debito Iva	(159)
Spese per attività di tutela ambientale e sanitaria - ILVA	(112)
Spese per attività di tutela ambientale e sanitaria - ADI	(201)
Anticipi erogati ad ADI	(42)
Pagamento personale interno utilizzato per attività di tutela ambientale e sanitaria	(10)
Erogazione fondi ad ADI come da art. 39 del d.l. 19/2024	(150)
Crediti IVA verso ILVA gestione ordinaria	(1)
Totale complessivo	464

Il Comma 2 prevede che per l'attuazione del comma 1-sexies del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 il Ministero dell'economia e delle finanze si avvalga di primarie istituzioni finanziarie a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Dalla disposizione non discendono, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 2-bis e 2-ter introducono interventi ulteriori da realizzare con le risorse indicate al comma 1 senza pertanto prevedere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14

(Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale)

L'articolo 14 contiene, al primo comma, norme procedurali relative all'approvazione del rapporto di sicurezza ai fini di antincendio. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 2** comporta un modesto onere, conseguente alla riduzione straordinaria della durata del ciclo formativo considerato.

Al riguardo, più dettagliatamente, si evidenzia che le unità di personale interessate dalla riduzione del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, risultano essere complessivamente 1181, di cui 1157 generici, 4 radiatoriparatori e 20 AIB. A queste unità si aggiungono altre 88 relative ai ruoli del personale specialista di cui all'art. 26, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, con decorrenza 1° gennaio 2020, così ripartite: 13 piloti di aeromobili capi squadra, 16 nautici di macchina capo squadra, 22 nautici di coperta capi squadra, 37 sommozzatori capi squadra.

A tale ultimo proposito, si precisa che non essendo stato possibile dare integrale e piena attuazione al disposto di cui alla norma sopra riportata, si è reso necessario ed indispensabile comunque provvedere alla riduzione del corso di formazione suindicato per il personale specialista indicato (qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra), per la decorrenza 1° gennaio 2020, le cui procedure sono in via di ultimazione. Infatti, è imminente la conclusione della selezione riferita alla decorrenza



specificata, con la conseguente necessità di procedere alla fase iniziale della formazione prevista e far fronte alle analoghe criticità, già rilevate anche per il personale non specialista, ed alle difficoltà gestionali legate, oltre alla generale operatività del Corpo nazionale riferita al soccorso tecnico urgente (specialistico) ed alle finalità di prevenire incidenti rilevanti negli impianti di interesse strategico nazionale, anche alle emergenze connesse al periodo della incipiente campagna antincendio boschivo.

Dell'onere cumulativo, derivante dall'attuazione della disposizione in argomento, viene data dimostrazione nel prospetto che segue:

	Unità	Maggior onere
Capo squadra generici	1.157	488.545,14
Radioriparatori	4	
AIB	20	
<i>Totale Capo Squadra</i>	1.181	488.545,14
	Unità	Maggior onere
Capo squadra piloti	13	6.720,59
Capo squadra nautici di macchina	16	8.065,36
Capo squadra nautici di coperta	22	11.089,86
Capo squadra sommozzatori	37	20.751,70
<i>Totale Capo Squadra specialista</i>	88	46.627,51

Le Tabelle sotto riportate evidenziano la quantificazione del suddetto onere conseguente alla riduzione a cinque settimane della durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2023 per il numero dei posti sopra indicati, corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022 e delle selezioni interne per le promozioni alle qualifiche di capo squadra dei ruoli del personale specialista con decorrenza 1° gennaio 2020 per il numero dei posti sopra citati, corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2019.

CORSO DURATA 3 MESI

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	anni/persona	oneri (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	1181	90	291,21	14.841.244,23

CORSO DURATA 5 SETTIMANE

Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	anni/persona	oneri (lordo Stato)
Vigile del fuoco coordinatore	1181	35	113,25	5.771.594,98
Capo squadra	1181	55	177,96	9.558.194,39
			291,21	15.329.789,37



Maggiore onere	488.545,14
----------------	------------

RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO Decorrenza 01/01/2023

Qualifica	fissa	accessoria	totale
Capo squadra	48.107,99	5.602,13	53.710,12
Vigile del fuoco coordinatore	45.378,91	5.585,94	50.964,85

	Unità	Maggior onere
Capo squadra piloti	13	6.720,59
Capo squadra nautici di macchina	16	8.065,36
Capo squadra nautici di coperta	22	11.089,86
Capo squadra sommozzatori	37	20.751,70
Totale Capo Squadra specialista	88	46.627,51



Capo squadra piloti				
CORSO DURATA 3 MESI				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Pilota Vigile del fuoco coordinatore	13	90	3,21	203.331,74
CORSO DURATA 5 SETTIMANE				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Pilota Vigile del fuoco coordinatore	13	35	1,25	79.073,46
Pilota Capo squadra	13	55	1,96	130.978,87
			3,21	210.052,33
Maggior onere:				6.720,59
RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Pilota Capo squadra	48.107,99	18.755,35	66.863,34	
Pilota Vigile del fuoco coordinatore	45.378,91	18.053,64	63.432,55	

Capo squadra nautici di macchina				
CORSO DURATA 3 MESI				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di macchina Vigile del fuoco coordinatore	16	90	3,95	215.599,14
CORSO DURATA 5 SETTIMANE				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di macchina Vigile del fuoco coordinatore	16	35	1,53	83.844,11
Nautico di macchina Capo squadra	16	55	2,41	139.820,38
			3,95	223.664,49
Maggior onere:				8.065,36
RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Nautico di macchina Capo squadra	48.107,99	9.885,69	57.993,68	
Nautico di macchina Vigile del fuoco coordinatore	45.378,91	9.269,48	54.648,39	



Capo squadra nautico di coperta				
CORSO DURATA 3 MESI				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di coperta Vigile del fuoco coordinatore	22	90	5,42	296.448,81
CORSO DURATA 5 SETTIMANE				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Nautico di coperta Vigile del fuoco coordinatore	22	35	2,11	115.285,65
Nautico di coperta Capo squadra	22	55	3,32	192.253,03
			5,42	307.538,68
Maggior onere:				11.089,86
RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Nautico di coperta Capo squadra	48.107,99	9.885,69	57.993,68	
Nautico di coperta Vigile del fuoco coordinatore	45.378,91	9.269,48	54.648,39	

Capo squadra sommozzatori				
CORSO DURATA 3 MESI				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Sommozzatore Vigile del fuoco coordinatore	37	90	9,12	528.404,60
CORSO DURATA 5 SETTIMANE				
Qualifica	Numero posti	Durata corso (gg)	ANNI/PERSONA	ONERI (lordo Stato)
Sommozzatore Vigile del fuoco coordinatore	37	35	3,55	205.490,68
Sommozzatore Capo squadra	37	55	5,58	343.665,62
			9,12	549.156,30
Maggior onere:				20.751,70
RETRIBUZIONE TOTALE LORDO STATO . Dec. 01/01/2023				
Qualifica	fissa	accessoria	totale	
Sommozzatore Capo squadra	48.107,99	13.532,28	61.640,27	
Sommozzatore Vigile del fuoco coordinatore	45.378,91	12.539,31	57.918,22	

La copertura finanziaria dell'onere complessivo recato dal comma 2, pari a euro 535.173, è garantita quanto a euro 300.000, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, già iscritte sul capitolo 3000/3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2024. Per i restanti euro 235.173 si fa ricorso alla riduzione dello stanziamento di spesa del capitolo 1905 (autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4- bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77) dello stato di previsione del Ministero dell'Interno - Missione "Soccorso civile" - Programma "Prevenzione



dal rischio e soccorso pubblico” - Azione “Gestione del soccorso pubblico”, che presenta la necessaria disponibilità.

Relativamente alla copertura sul capitolo 1905, si fa presente che lo stesso presenta le sufficienti disponibilità a fronte di una variazione di cassa che integra lo stanziamento per il 2024 di euro 177.143,57.

L'intervento di cui al **comma 3** non comporta oneri aggiuntivi, in quanto le indennità spettanti ai potenziali beneficiari, nel numero massimo 25 unità di personale direttivo, è già finanziata dall'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 97 del 2017, introdotto dal comma 5 dell'articolo 10 decreto legislativo n. 127 del 2018 e dalle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge n.76 del 2020.

Infatti, nella dotazione organica presa a suo tempo in considerazione per la quantificazione di dette risorse, erano ricomprese anche le citate 25 unità di direttivi ordinari che espletano le funzioni specialistiche di cui trattasi.

Articolo 15

(Termini e procedure in materia di Amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale)

Il **comma 1** allinea il termine di durata massimo del programma delle amministrazioni straordinarie che siano affittuarie di compendi aziendali di interesse strategico a quello previsto per la società in AS che è proprietaria del compendio. Si prevede nel dettaglio che anche il programma dell'affittuaria potrà essere prorogato sino all'effettiva cessione a terzi del compendio. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** detta una disciplina specifica per il caso in cui sia necessario individuare l'affittuario delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, e alle imprese del gruppo, ma ricorra una situazione di somma urgenza. La nuova disposizione consente di derogare alle norme del primo periodo dell'articolo 4, comma 4-ter, d.l. 347/2023, stabilendo, inoltre, che il contratto di affitto è risolutivamente condizionato alla vendita. Il commissario straordinario redige una relazione sulle ragioni di urgenza riscontrate e la trasmette al Ministro delle imprese e del made in Italy e al comitato di sorveglianza. Le modifiche introdotte hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15-bis

(Tutela degli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico)

L'articolo detta disposizioni volte a garantire gli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico. In particolare viene stabilito che gli effetti della vendita restano fermi nei confronti degli acquirenti anche in caso di nullità o annullabilità della procedura e che il risarcimento del danno eventualmente dovuto avvenga solo in forma equivalente.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 15-ter.

(Clausola di salvaguardia)

La norma ha carattere ordinamentale e non determina effetti finanziari, in quanto precisa che le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle Autonomie speciali compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Praxotto

09/07/2024



"Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale"
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	els	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbriscio					Indebitamento netto		
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	4		Incremento del Fondo per la scrivania, all'incasso, di cui all'art. 1, c. 424, della L. 027/2022, in copertura delle perdite del FESR, per i finanziamenti bancari destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021	1,0	S	1,0	10,0	10,0		1,0	10,0	10,0		1,0	10,0	10,0		
1	4		Riduzione Tabella A - MASAF	-1,0	S	-1,0	-10,0	-10,0		-1,0	-10,0	-10,0		-1,0	-10,0	-10,0		
1	4-bis		Contributi in conto interessi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi 2023 relativi a prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle organizzazioni di produttori del settore olivicolo-oleario (5 min €), agrumicolo (5 min €) e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino (5 min €), concessi tramite ISMEA.	15,0	S	15,0				15,0				15,0				
1	4-quater	a)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'art. 4-bis, c. 1, del DL 5/1/2015, destinate alla concessione di contributi in conto interessi alle imprese del settore olivicolo-oleario per la copertura, totale o parziale, dei costi relativi a mutui bancari	5,0	E	5,0												
1	4-quater	a)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'art. 4-bis, c. 1, del DL 5/1/2015, destinate alla concessione di contributi in conto interessi alle imprese del settore olivicolo-oleario per la copertura, totale o parziale, dei costi relativi a mutui bancari		S									-5,0				
1	4-quater	b)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'art. 4-bis, c. 1, del DL 5/1/2015, destinate alla concessione di contributi in conto interessi alle imprese del settore agrumicolo per la copertura, totale o parziale, dei costi relativi a mutui bancari	5,0	E	5,0												
1	4-quater	b)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'art. 4-bis, c. 1, del DL 5/1/2015, destinate alla concessione di contributi in conto interessi alle imprese del settore agrumicolo per la copertura, totale o parziale, dei costi relativi a mutui bancari		S									-5,0				
1	4-quater	c)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'art. 4-bis, c. 1, del DL 5/1/2015, destinate alla concessione di contributi in conto interessi alle imprese del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, per la copertura, totale o parziale, dei costi relativi a mutui bancari	5,0	E	5,0												
1	4-quater	c)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'art. 4-bis, c. 1, del DL 5/1/2015, destinate alla concessione di contributi in conto interessi alle imprese del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, per la copertura, totale o parziale, dei costi relativi a mutui bancari		S									-5,0				
1	5-bis		Contributo ai favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione	4,0	S	4,0						4,0						
1	5-ter		Riduzione Tabella A - MASAF	-4,0	S	-4,0						-4,0						
1	6		Effetti derivanti dal rinvio dei termini per il recupero, da parte dell'Agenzia, delle entrate, delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti	90,0	S	90,0								90,0				
1	7	b)	Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura	40,0	S	40,0								40,0				
1	8		Riduzione delle riserve destinate al credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica del Mezzogiorno, di cui all'art. 16, c. 6 del D.L. 12/4/2023	-90,0	S	-90,0								-90,0				



"Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale"
 Convenzione in Legge del Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63
 (milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	o/s	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbricopio				Indebitamento netto							
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027				
1	9		Riduzione delle risorse destinate al credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali di natura produttiva ubicati nella Zes unica del Mezzogiorno di cui all'art. 18, c. 6 del D.L. 124/2023	S	K	-40,0															
1-ter	1		Estensione di interventi per fronteggiare i danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'art. 12, c. 4, del D.L. 61/2023	S	K	8,0															
1-ter	1		Riduzione del Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali, verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, di cui all'art. 20-quinquies, c. 1, del D.L. 61/2023	S	K	-8,0															
2	1		Estensione delle agevolazioni contributive previste per le aziende agricole che operano in zone svantaggiate alle aziende operanti nelle zone agricole dei comuni alluvionati di cui all'art. 1, del D.L. 61/2023	E	CO																
2	1		Estensione delle agevolazioni contributive previste per le aziende agricole che operano in zone svantaggiate alle aziende operanti nelle zone agricole dei comuni alluvionati di cui all'art. 1, del D.L. 61/2023	S	C	67,5	67,5														
2	2	a)	Riduzione delle risorse destinate all'erogazione del Supporto per la formazione e il lavoro (beneficio riconosciuto alle persone tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con ISEE non superiore a euro 6.000 annui), di cui all'art. 13, c. 9, lett. a), del D.L. 48/2023	S	C	-67,5															
2	2	b)	Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5 del D.L. 282/2004	S	C																
2-bis	1		Concessione di ricorso alla CISQA prevista nei casi di intertempere stagionali anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto - prestazione	S	C	1,5															
2-bis	1		Concessione di ricorso alla CISQA prevista nei casi di intertempere stagionali anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto - contribuzione figurativa	S	C	0,5															
2-bis	2		Estensione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, avvenuti tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2024, e dell'orario di lavoro, per le aziende agricole che operano in zone svantaggiate e artigianali dell'edilizia e affini, in computo del numero di settimane concedibili per cassa integrazione ordinaria - prestazione	S	C	7,1															
2-bis	2		Estensione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, avvenuti tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2024, e dell'orario di lavoro, per le aziende agricole che operano in zone svantaggiate e artigianali dell'edilizia e affini, in computo del numero di settimane concedibili per cassa integrazione ordinaria - contribuzione figurativa	S	C	3,9															
2-bis	3		Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008	S	C	-2,0															
2-bis	4		Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008	S	C	-11,0															
3	1		Rifornimento del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), di cui all'art. 15, c. 3, del D.Lgs. 102/2004, destinato a coprire l'accesso agli interventi indennizzatori a favore delle imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di acacia	S	K	4,0															
3	4		Rifornimento del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), di cui all'art. 15, c. 3, del D.Lgs. 102/2004, destinato a coprire l'accesso agli interventi indennizzatori a favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole di cui all'art. 11, c. 1 e 2, del D.L. 104/2023	S	K	40,0															
3	4		Riduzione Tabella B - MASAF	S	K	-2,0															
3	4		Riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'art. 1, c. 443, della L. 213/2023	S	K	-10,0															



"Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale"
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	o/s	Natura	Stato netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto		
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
3	4		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'art. 1, c. 499 della L. 20/5/2017 (creazione e consolidamento dei distretti di cibo)	E	EXT	32,0												
3	4		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'art. 1, c. 499 della L. 20/5/2017 (creazione e consolidamento dei distretti di cibo)	S	K													-32,0
3	5		Incremento del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all'art. 1, c. 443, della L. 19/7/2022	S	K	2,0												2,0
3	5		Riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'art. 1, c. 443, della L. 21/3/2023	S	K	-1,0												-1,0
3	5		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'art. 1, c. 499 della L. 20/5/2017 (creazione e consolidamento dei distretti di cibo)	E	EXT	1,0												
3	5		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'art. 1, c. 499 della L. 20/5/2017 (creazione e consolidamento dei distretti di cibo)	S	K													-1,0
3	5-ter		Rideterminazione del Fondo per le misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto <i>l'pyrgophagus</i> , di cui all'art. 1, c. 655 della L. 23/4/2021	S	K	3,0	3,0	3,0	3,0									3,0
3	5-quater		Riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'art. 1, c. 443, della L. 21/3/2023	S	K	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0									-3,0
3	6		Incremento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofici meteo-climatici alle produzioni agricole di cui all'art. 1, c. 515, della L. 23/4/2021	S	K	2,5	2,5											2,5
3	6		Riduzione delle risorse destinate e contributi in conto interessi attivati durante l'emergenza COVID-19 a favore dei consorzi di bonifica, di cui all'art. 225, c. 4, del D.L. 34/2/2020	S	C	-2,5	-2,5											-2,5
3	7		Incremento del Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all'art. 1, c. 518, della L. 16/9/2019	S	C	0,6	0,6	0,6	0,6									0,6
3	8		Riduzione Tabella A - MASAF	S	C	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6									-0,6
3	8-bis		Misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite colture di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture	S	K	30,0												30,0
3	8-bis		Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, c. 6 del D. Lgs. 22/8/2001 (estegno agli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti di cibo)	S	K	-30,0												-30,0
3	8-quater		Incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'art. 15, c. 3, del D.Lgs. 10/2/2004, per sostegno alle imprese agricole con sede operativa in Sicilia che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi	S	K	15,0												15,0
3	8-quater		Riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'art. 1, c. 443, della L. 21/3/2023	S	K	-15,0												-15,0
4	2		Prodotto dei bilanci in forma di titoli di Stato del Fondo per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA finalizzato al contrasto delle pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare	S	K	1,5	3,0	3,0	3,0									1,5
4	2		Riduzione Tabella B - MASAF	S	K	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0									-1,5
4	3		Spese di funzionamento dei sistemi informativi a disposizione dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA	S	C	0,1	0,1	0,1	0,1									0,1
4	3		Riduzione Tabella A - MASAF	S	C	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1									-0,1
6	2		Rifinanziamento del Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di bioeconomia, di cui all'art. 26, del D.L. 4/2/22 per il contrasto degli effetti derivanti dalla peste suina africana	S	K	5,0	15,0	15,0	15,0									5,0
6	2		Riduzione Tabella B - MASAF	S	K	-5,0	-15,0	-15,0	-15,0									-5,0
7	1		Nomina del Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu	S	C	0,1	0,1	0,1	0,1									0,1



Conversione in Legge del Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" (milioni di euro)															
articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbriscio			Indebitamento netto			
						2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2027
12	2		Per memoria: Soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM del 16 dicembre 2022. Risorse già trasferite al bilancio autorizzativo della PCM - effetti riflessi	E	TC				-0.5	-0.8	-0.8	-0.5	-0.8	-0.8	-0.8
12	3		Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare (sostituzione della posizione di Capo dipartimento, di 2 posizioni di livello dirigenziale generale e 4 posizioni di livello dirigenziale non generale)	S	C	0.9	1.6	1.6	0.9	1.6	1.6	0.9	1.6	1.6	1.6
12	3		Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare (sostituzione della posizione di Capo dipartimento, di 2 posizioni di livello dirigenziale generale e 4 posizioni di livello dirigenziale non generale) - effetti riflessi	E	TC				0.5	0.8	0.8	0.5	0.8	0.8	0.8
12	4		Incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della PCM (22 unità di cat. A e 4 unità di cat. B)	S	C	0.6	1.0	1.0	0.6	1.0	1.0	0.6	1.0	1.0	1.0
12	4		Incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della PCM (22 unità di cat. A e 4 unità di cat. B) - effetti riflessi	E	TC				0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5
12	5		Assegnazione al Dipartimento per le politiche del mare di un contingente di esperti	S	C	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4
12	7	b)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0.7	-1.3	-1.3	-0.7	-1.3	-1.3	-0.7	-1.3	-1.3	-1.3
14	2		Riduzione della durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi-squadra e capi-reparco, al fine di assicurare la pronta operatività e l'efficace svolgimento delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	S	C	0.5			0.5			0.5			
14	2		Riduzione della durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi-squadra e capi-reparco, al fine di assicurare la pronta operatività e l'efficace svolgimento delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - effetti riflessi	E	TC				0.3			0.3			
14	2		Riduzione delle risorse del Fondo unico giustizia (FUC), destinate al Ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, di cui all'art. 2, c. 71, l. 4), del D.L. 143/2008	S	C	-0.3			-0.3			-0.3			
14	2		Riduzione delle risorse destinate al potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 7, c. 4-bis, del D.L. 39/2009	S	C	-0.2			-0.2			-0.2			
			Entrate	e		48.0	0.0	0.0	-68.8	-67.2	0.8	0.4	-68.8	-68.2	0.6
			Spese	s		-48.0	0.0	0.0	-68.0	-67.8	0.0	0.0	-68.0	-67.8	0.0
			SALDO			0.0	0.0	0.0	1.1	1.3	0.8	0.4	1.1	1.3	0.6

